ALLEGATO ALLA SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1954.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ALBARELLO: Concessione dell'esonero dal servizio militare al richiamato Tommasi Arduini da Cologna Veneta (Verona). (2041) 5443

ALPINO: Applicazione dei ristorni fiscali per le imposte doganali e i diritti di confine. (963) 5444

ALPINO: Estensione di provvidenze assistenziali ai richiamati non dipendenti da aziende pubbliche o private (2228) 5445

AMENDOLA PIETRO: Immissione in ruolo di dipendenti del disciolto U.N.S.E.A. (2273) 5445

ANFUSO: Liquidazione della pensione agli invalidi di guerra al servizio della repubblica sociale italiana dopo l'8 settembre 1943. (2987) 5446

ANGIOY: Concessione di un cantiere di lavoro al comune di Bilotana (Nuoro). (3117) 5447

ANTONIOZZI: Estensione dell'obbligo assicurativo all'anchilostomiasi rurale. (3034) 5447

AUDISIO: Sistemazione della strada comunale Casevecchio-Molingrosso del comune di Calamandrana (Asti). (2534) . . 5448

AUDISIO: Inadempienze della società C. I. E. L. I. di Ovada nei confronti del comune di Castelletto d'Orba (Alessandria). (2535) 5448

AUDISIO: Esclusione del vino dall'aumento delle tariffe per trasporto di merci sulle ferrovie dello Stato. (2767) 5449

BADINI CONFALONIERI: Potenziamento delle risorse idriche per l'agricoltura. (2438) 5449

BARTOLE: Concessione di mutui alle cooperative edilizie fra salariati dello Stato. (1902) 5450

BARTOLE: Impiego dell'alcool denaturato per usi sanitari. (2230) 5450

BERLINGUER e ALBIZZATI: Trattenuta della tredicesima mensilità a pensionati dell'I. N. P. S. ospiti di case di ricovero. (3153) 5451

BERLINGUER: Concessione della tredicesima mensilità ai vigili del fuoco in pensione. (3084) 5451

PAG.

BERNARDI: Costruzione della fognatura del comune di Motta Visconti (Milano). (2415) 5452

BERNARDINETTI: Approvvigionamento idrico dei comuni di Rivodutri, Labro e Morro (Rieti). (1263) 5452

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO: Provvidenze per ovviare all'azione di erosione delle acque del bacino idroelettrico di Pieve di Cadore (Belluno). (101 e 965) . . . 5452

BIANCHI CHIECO MARIA: Sistemazione della strada Fasano-Locorotondo-Martina Franca-Taranto. (2390) 5453

BONTADE MARGHERITA: Assegnazione alla « Iniasa » di corsi rapidi per disoccupati in Sicilia. (3005) 5454

CACCURI: Estensione di benefici previsti per i pensionati dello Stato o per i titolari di pensioni di guerra ai congiunti dei caduti in guerra. (2313) 5454

CACCURI: Attrezzatura dell'aeroporto di Palese (Bari) per il traffico aereo internazionale. (2314) 5455

CACCURI: Ripristino della linea aerea Bari-Roma. (2319) 5455

CACCURI: Distribuzione di incarichi professionali ai medici da parte degli enti mutualistici. (2435). 5455

CALABRÒ: Repressione del contrabbando di stupefacenti in Val d'Ossola (Novara). (2876) 5456

CAMANGI: Costruzione della strada Montebello-Fossato Jonico (Reggio Calabria). (3049). 5457

CAPACCHIONE: Riforma del Regolamento delle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e per le malattie. (177) . . 5457

CAPALOZZA ed altri: Elenco di procedimenti penali dal 19 giugno 1946 al 18 agosto 1953 passati in giudicato o in corso per vilipendio alle istituzioni e reati consimili. (1239) 5458

CAPALOZZA ed altri: Sequestro dei motopescherecci *Giovanni Paolo II* e *Stella Maris* da parte delle autorità marittime jugoslave. (1358) 5458

CAPALOZZA ed altri: Sistemazione della strada consortile provinciale Fano-Orciano di Fano (Pesaro). (2113) 5458

PAG.

CAPALOZZA e MASSOLA: Liquidazione di contributi di incoraggiamento per nuove costruzioni edilizie nella provincia di Pesaro. (2400) 5458

CAPALOZZA. Ripristino dell'orologio e delle campane della ricostruita torre civica di Fano (Pesaro). (2884) 5459

CAPALOZZA: Restauro del teatro della Fortuna di Fano (Pesaro). (2887) 5459

CAPRARA e MAGLIETTA: Liquidazione di pensioni da parte degli uffici dell'I.N P.S. (2969) 5459

CASTELLARIN: Abrogazione delle disposizioni legislative in materia d'importazione dell'oro. (2836) 5460

CAVALLARI VINCENZO: Contributo statale per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Boschetto del comune di Lagosanto (Ferrara). (2749) 5461

CAVAZZINI: Estensione al comune di Adria (Rovigo) delle agevolazioni per esecuzione di opere pubbliche d'interesse di enti locali del Mezzogiorno d'Italia. (1578) 5461

CAVAZZINI: Costruzione di un ponte sul Canalbianco e della nuova strada di circonvallazione delle provinciali Rovigo-Adria e Cavazzana-Ariano-Adria. (1609) 5461

CAVAZZINI: Provvidenze in favore di risicoltori del Polesine danneggiati dalle alluvioni. (2341). 5461

CIANCA: Sistemazione negli organici delle amministrazioni militari degli operai con maggiore anzianità di servizio e inquadramento economico professionale del personale salariato. (1393) 5462

COLITTO: Sistemazione in ruolo degli avventizi già dipendenti dell'« Unsea ». (1067) 5463

COLITTO: Destinazione di terreni in zona di riforma nel Molise donati all'Ente di beneficenza « Francesco Vaira » (1219) 5464

COLITTO: Costruzione di un acquedotto rurale nel comune di Duronia (Campobasso). (1501) 5464

COLITTO: Concessione alla Banca centrale di credito mobiliare delle agevolazioni tributarie per il credito all'artigianato. (1719) 5465

COLITTO: Costruzione dell'acquedotto nel comune di Acquaviva di Isernia (Campobasso). (2251) 5465

COLITTO: Ripristino dell'ufficio del registro nel comune di Castropignano (Campobasso). (2348) 5465

COLITTO: Trattamento pensionistico delle vedove di addetti alla bonifica dei campi minati. (2578) 5466

COLITTO: Contributo statale per la costruzione di edifici scolastici in talune frazioni del comune di Macchiagodena (Campobasso). (2581) 5466

PAG.

COLITTO: Costruzione della strada Tufara (Campobasso)-Castelvetere Valforte (Benevento). (2832) 5466

COLITTO. Concessione di pensione di guerra al signor Massarelli Nicandro fu Angelo da Pozzilli (Campobasso). (2915) . . . 5467

COLITTO: Concessione di pensione di guerra relativa all'ex militare Patti Vincenzo di Pasquale da Spinete (Campobasso). (2918) 5467

COTTONE: Esonero dell'istituto tecnico agrario di Marsala (Trapani) dalla vigilanza per la repressione di frodi relative a prodotti agricoli e sostanze di uso agrario. (2879) 5467

COTTONE: Concessione di benefici fiscali in favore degli esportatori di agrumi. (2880) 5468

CUTTITTA: Unificazione del ciclo operativo di guerra in Sicilia per tutte le forze armate. (2959) 5468

DANTE: Completamento del carcere giudiziario di Messina. (2937) 5468

DANTE: Concessione di contributo statale per la costruzione dell'orfanotrofio Sant'Antonio in Erice (Trapani). (2938) . 5468

DE' COCCI: Riapertura di termini per la presentazione delle domande di pensione di guerra. (2452). 5469

DE FALCO: Sistemazione in ruolo di avventizi già dipendenti dall'« Unsea » (2209) 5469

DEL FANTE: Sistemazione dei cimiteri dei centri atriani nella provincia di Teramo. (2867) 5470

DE MARZI ed altri: Timbratura delle uova importate dall'estero. (2529) 5470

DE MARZI ed altri: Esenzione dal dazio sul vino consumato per usi familiari in favore dei produttori danneggiati da avversità atmosferiche o da fillossera. (2833) 5471

DI NARDO: Sistemazione del personale già dipendente dall'« Unsea ». (2721) . . . 5472

EBNER: Corresponsione di indennità a proprietari di terreni espropriati nel comune di Bolzano. (2813) 5473

ENDRICH: Esecuzione di opere nel comune di La Maddalena (Sassari) e trasformazione dell'arsenale in stabilimento civile. (1508) 5473

ENDRICH: Restauro della chiesa di San Gemiliano nel comune di Sestu (Cagliari). (2822) 5474

ENDRICH: Passaggio in servizio permanente effettivo dei sottotenenti di complemento muniti di diploma magistrale. (3835) 5474

FAILLA e CALANDRONE GIACOMO: Dati sulla esportazione dello zolfo dal 1947 ad oggi. (2814) 5474

PAG.

FERRARI RICCARDO: Abbassamento del livello delle acque del lago di Garda. (1278) 5477

FERRI: Costruzione della Casa della madre e del fanciullo in Montevarchi (Arezzo). (3012) 5477

FERRI: Incorporazione del Monte Pio in Montevarchi (Arezzo) nella Cassa di risparmio di Firenze. (3013) 5478

FODERARO: Estensione al territorio del torrente La Verde (Reggio Calabria) delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno. (1687) 5478

FODERARO: Revisione dell'onere fiscale sulla motorizzazione. (2487) 5479

FRANCAVILLA: Disparità di trattamento economico tra dipendenti del consorzio provinciale antitubercolare di Bari. (3017) 5480

GELMINI ed altri: Irrigazione del territorio della bonifica di Burana (Modena). (1921) 5481

GELMINI ed altri: Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a comuni della provincia di Modena (2789) 5481

GERACI: Sfratti di inquilini dagli alloggi del soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria trasferiti in proprietà all'« Incis ». (1898) 5482

GIACONE e FALETRA: Provvidenze per le popolazioni della provincia di Trapani danneggiate dal nubifragio. (1952) . . 5483

GIANQUINTO: Mantenimento della linea marittima del periplo italico. (3065) 5484

GIANQUINTO: Costruzione sul Canal Grande in Venezia di una palazzina progettata dall'architetto Wright. (3067) . . . 5484

GIANQUINTO: Istituzione di tre cantieri di lavoro nel comune di Campo Nogara (Venezia). (3074) 5484

GIANQUINTO: Istituzione di un cantiere di lavoro nel comune di Caorle (Venezia). (3075) 5485

GIGLIA: Riparazione di danni verificatisi nel comune di Licata (Agrigento) a seguito di nubifragio. (2539) 5485

GIGLIA: Istituzione del servizio di automotrice di terza classe sulla linea ferroviaria Agrigento-Palermo. (2540) . . 5485

GRAZIOSI: Rilascio di licenze per la pesca nei corsi d'acqua in provincia di Novara. (2724) 5486

GUGLIELMINETTI: Contributo statale per la costruzione di un edificio scolastico nel comune di Pratiglione (Torino). (2991) 5486

INVERNIZZI: Costruzione di una fognatura nel comune di Rogolo (Sondrio). (2511) 5487

INVERNIZZI: Orario di lavoro giornaliero delle maestranze della tessitura Corti di Barzanò (Como). (2954) 5487

PAG.

IOZZELLI: Realizzazione di opere pubbliche in provincia di Viterbo. (2232) . . . 5487

IOZZELLI: Costruzione di case per i senza tetto nel comune di Ronciglione (Viterbo). (2951) 5488

JACOMETTI: Aumento del contributo statale per il Parco nazionale del Gran Paradiso. (2429) 5488

LACONI: Concessione di miglioramenti economici ai dipendenti comunali della Trexenta e del Gerrei, (*già orale*). (69) 5488

LACONI: Sospensione delle retribuzioni agli operai dei corsi di addestramento da parte dell'« Enal » di Cagliari, (*già orale*). (70) 5488

LACONI: Costruzione di una diga-ponte fra Polano e La Maddalena (Sassari) e trasformazione dell'arsenale in stabilimento civile. (1423) 5489

L'ELTORE: Inclusione di Anzio, Pontinia e Nettuno (Roma) tra i comuni sovvenzionati dalla Cassa per il Mezzogiorno. (1184) 5489

LENOCI. Trattamento giuridico ed economico del personale militare della C.R.I. (2907) 5490

LENZA. Discriminazioni a danno del Mezzogiorno nella concessione delle prestazioni farmaceutiche dell'« Inam ». (2925) 5490

LOPARDI: Diritto di pesca nelle acque del bacino idroelettrico di Campotosto (L'Aquila). (2546) 5491

LOZZA ed altri: Assegnazione agli abilitati di cattedre non ricoperte dai vincitori di concorsi per le scuole secondarie. (2970) 5491

MADIA: Annullamento del bando di concorso per applicato di segreteria presso la scuola media di Spezzano Albanese (Cosenza). (2912) 5492

MAGLIETTA: Attività di volo nell'aeroporto di Capodichino (Napoli). (2238) . . . 5492

MAGLIETTA: Sistemazione del personale dipendente da talune esattorie comunali già gestite dal Banco di Napoli. (2285) 5493

MAGLIETTA: Inosservanza delle disposizioni sulla tutela del lavoro da parte della ditta Sgambati di Napoli. (2439) . . 5493

MAGLIETTA: Agevolazioni fiscali a militari e civili americani in servizio di collegamento con le basi della N. A. T. O. (2606) 5494

MAGLIETTA: Scioglimento del consiglio di amministrazione del patronato scolastico di Napoli. (2764) 5495

MAGLIETTA ed altri: Inosservanza dei contratti di lavoro da parte delle ditte appaltatrici di opere pubbliche in Napoli e nel Mezzogiorno. (2806) 5495

PAG.

MAGLIETTA: Inosservanza di contratti di lavoro da parte dei commercianti della provincia di Napoli. (2807) 5496

MAGLIETTA: Mancata costruzione della Casa del marinaio in Napoli. (2894) 5497

MAGLIETTA: Irregolarità a danno di lavoratori di cantieri scuola di Scisciano (Napoli). (2897) 5497

MAGNO: Corresponsione di retribuzioni a lavoratori edili di Foggia. (3007) . . . 5498

MANCINI e MINASI. Espropriazione di terre a danno di contadini dei comuni di Spezzano Albanese e San Lorenzo del Vallo (Cosenza). (1953) 5498

MANCINI: Costruzione di case popolari nel comune di Pizzo Calabro (Catanzaro). (2365) 5499

MANCINI: Assegnazione di alloggi I. N. A.-Casa in Bisceglie (Bari). (2542) . . . 5499

MANCINI: Revisione degli assegni vitalizi delle vedove dei veterani delle guerre di indipendenza. (2744) 5499

MANCINI: Corresponsione del premio mensile agli allievi di un cantiere-scuola del comune di Crimaldi (Cosenza). (3001) 5500

MANCINI: Assegnazione di appartamenti I. N. A.-Casa nel comune di Cleto (Cosenza). (3002) 5500

MAROTTA: Trattamento giuridico ed economico del personale addetto al servizio contributi unificati in agricoltura. (2975) 5500

MENOTTI ed altri: Sistemazione in ruolo di ex dipendenti dell'« Unsea ». (1575) . 5501

MICELI: Rilascio di biglietti ferroviari a tariffa ridotta agli insegnanti elementari provvisori. (3008) 5501

MICHELI: Concessione di finanziamenti per la zona montana e per le opere di viabilità montana. (227) 5502

MINASI e MANCINI: Istituzione di un magazzino del Genio civile in Reggio Calabria. (2172) 5502

MINASI: Abitabilità della frazione Pietrapennata del comune di Palizzi (Reggio Calabria). (2790) 5502

MINASI: Provvidenze in favore degli olivicoltori danneggiati dalla grandine in provincia di Reggio Calabria. (2848) 5503

MONTELATICI: Applicazione da parte dell'I. N. A. M. del regolamento per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. (3057) 5503

MOSCATELLI e RAVERA CAMILLA: Trattamento economico dei richiamati alle armi e applicazione di esoneri dal servizio di leva o dal richiamo alle armi. (1973) 5503

PAG.

MUSOLINO: Provvidenze in favore degli alluvionati del comune di Africo (Reggio Calabria). (1073) 5504

MUSOTTO e FIORENTINO: Deprezzamento della manna di frassino e della mannite nella provincia di Palermo. (2048) . . 5505

NATALI ed altri: Inconvenienti igienico-sanitari circa l'impianto in uno stabile nel centro di Roma, di un ambulatorio di marcoterapia per poliomelitici. (2911) 5505

NATTA: Provvidenze in favore degli olivicoltori di Imperia danneggiati dal nubifragio. (1051) 5506

PAJETTA GIULIANO ed altri: Costruzione di edifici scolastici nel comune di Rimini (Forlì). (2552) 5506

POLANO: Costruzione di una diga-ponte di collegamento tra Palau e La Maddalena (Sassari). (1515) 5507

POLANO e PIRASTU: Provvidenze in favore dei contadini del comune di Perfugas (Sassari) danneggiati dalle alluvioni. (1901) 5507

POLANO: Provvidenze in favore degli eredi di un impiegato del comitato di liquidazione pensioni di guerra. (3021) . . 5508

POLANO: Concessione della pensione di guerra all'invalido Falchi Luigi fu Giovanni da Mara (Sassari). (3022) 5508

POLANO: Revisione del limite di età per l'ammissione dei carabinieri al corso allievi sottufficiali. (3024) 5508

POLANO: Concessione di licenze di trasferimento per militari di truppa. (3025) 5509

POLANO: Liquidazione di assegni familiari ai lavoratori agricoli della Sardegna. (3028) 5509

POLANO: Addebiti a carico del collocatore Lasia Antonio del comune di Martis (Sassari). (3029) 5510

POLANO: Concessione di pensione di guerra all'ex militare Spada Francesco di Giuseppe. (3037) 5510

PRETI: Concessione di finanziamenti alla II giunta dell'U.N.R.R.A-Casas. (2050) 5510

PRETI: Abolizione della limitazione del numero di ore settimanali per lezioni private concesse ai professori delle scuole medie. (2166) 5510

RAPELLI: Anticipazione dell'esecuzione di commesse alla Fiat Aeritalia. (2641) . 5511

ROMUALDI: Liquidazione di competenze arretrate a diurnisti discriminati e riassunti nell'amministrazione delle poste. (1842) 5511

ROSINI: Dati sul gettito della tassa di bollo nel giugno 1953. (1598) 5512

ROSINI: Corresponsione al personale femminile dipendente dallo Stato delle quote complementari di carovita per il coniuge disoccupato. (2465) 5512

PAG.

RUBINO: Rinnovo del contratto di concessione di terreni alle cooperative agricole combattenti e reduci del salernitano. (555) 5512

RUBINO: Prosecuzione dei lavori di consolidamento dell'abitato di Pisciotta (Salerno). (2785) 5513

RUBINO: Immissione in ruolo dei dipendenti del disciolto « Unsea ». (2787) 5513

SALA e GRASSO NICOLOSI ANNA: Restauro della biblioteca comunale di Polizzi Generosa (Palermo). (2679) 5513

SAMMARTINO: Consolidamento dell'abitato di Gambatesa (Campobasso). (2594) . 5514

SAMMARTINO: Sistemazione della strada statale « Aquilonia » (Campobasso). (2865) 5514

SAMMARTINO: Concessione di pensione di guerra all'ex militare Amicone Agostino fu Nicola da Poggio Sannita (Campobasso). (2940) 5514

SAMMARTINO: Accertamenti sanitari per la concessione di pensione di guerra all'ex militare Malinconico Nicola di Antonio. (2947) 5514

SANTI: Ricostruzione del deposito esplosivi nella frazione Borghetto del comune di Noceto (Parma). (2079) 5515

SCARASCIA e SEMERARO GABRIELE: Importazione di vino dalla Francia e dal Marocco. (2939) 5515

SCIAUDONE: Assunzione di ex combattenti a cattedre nelle scuole tecniche. (2119) 5515

SCOTTI ALESSANDRO: Divieto della raccolta indiscriminata di funghi. (1087) . . . 5515

SCOTTI ALESSANDRO: Controllo sul commercio delle barbatelle innestate. (2839) . 5516

SELVAGGI: Provvidenze per i viticoltori del comune di Sgurgola (Frosinone) colpiti dalla filossera. (2401) 5516

SEMERARO SANTO: Violazione delle leggi sociali da parte dell'impresa edile Tanzarella da Ostuni (Brindisi). (2737) . . . 5517

SENSI: Costruzione di opere di difesa dell'abitato di Schiavonea di Corigliano Calabro (Cosenza). (2706) 5517

SENSI: Finanziamento di lavori di scavo in Castiglione di Paludi (Cosenza). (2844) 5517

SENSI: Deficienza di locali scolastici nella città di Cosenza. (2861) 5518

SENSI: Restauro e consolidamento della chiesa di Santa Maria ad Nives nel comune di Castroregio (Cosenza) (2922) 5519

SENSI: Restauro e consolidamento della chiesa di San Clemente in Paludi (Cosenza). (2928) 5519

SILVESTRI: Tutela del patrimonio boschivo del comune di Vico nel Lazio (Frosinone) (1132) 5520

PAG.

SPADAZZI ed altri: Corresponsione di emolumenti per le operazioni elettorali. (3019) 5520

SPADOLA: Statizzazione dell'istituto tecnico commerciale Fabio Besta di Ragusa. (2672) 5520

SPONZIELLO: Valutazione del servizio militare prestato dal personale insegnante al fine del conferimento di incarichi e supplenze. (2331) 5521

SPONZIELLO: Esclusione del trasporto del vino dall'aumento delle tariffe ferroviarie. (2986) 5521

TROISI: Esenzione dei romanzi dall'imposta di consumo. (1486) 5521

TROISI: Esenzione delle merci dei venditori ambulanti dall'imposta di consumo. (2509) 5522

TROISI: Esclusione del trasporto del vino dall'aumento delle tariffe ferroviarie. (2797) 5522

VERONESI: Dati relativi ai diritti casuali riscossi nell'anno finanziario 1952-53. (2456) 5522

VERONESI: Dati relativi al personale della amministrazione della pubblica istruzione distaccato presso organizzazioni sindacali. (2623). 5523

ALBARELLO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non intende concedere l'esonero al richiamato Tommasi Arduino di Cologna Veneta (Verona), della classe 1929 ed assegnato al 6° battaglione 145° gruppo alpini — Bolzano — in considerazione del fatto che uno dei fratelli, Tommasi Remigio, classe 1923, è morto in guerra e che l'altro, Tommasi Ugolino, classe 1930, è stato chiamato presso il 131° raggruppamento artiglieria « Centauro » R.T.R. Verona.

« L'interrogante fa presente che l'assenza del militare Tommasi Arduino genera il completo arresto dell'attività economica sui cui si basa il sostentamento della sua famiglia ». (2041).

RISPOSTA. — « In base alle disposizioni impartite dal ministro per i richiami alle armi del personale dell'esercito, il militare Arduino Tommasi avrebbe potuto beneficiare di licenze rinnovabili.

« Sta di fatto però che il Comando del 6° reggimento alpini, al quale era stato impartito l'ordine di concedere detta licenza al suddetto militare, ha fatto conoscere che l'interessato aveva dichiarato di rinunciare al beneficio, volendo seguire le sorti dei suoi commilitoni.

« Si soggiunge, comunque, che il Tommasi è stato congedato in data 28 novembre 1953, in base a disposizione di carattere generale ».

Il Sottosegretario di Stato: MARTINO.

ALPINO. — *Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.* — « Per sapere se non ritengono necessario dare un assetto più organico e uniforme alle misure di rimborso dei dazi e diritti di confine e dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati, di cui rispettivamente al decreto presidenziale 15 gennaio 1953 e al decreto ministeriale 14 maggio 1953, ai fini della più semplice ed efficiente applicazione delle misure stesse.

« In particolare l'interrogante ravvisa la necessità:

1°) di unificare la base territoriale, estendendo il rimobrso dei dazi e diritti di confine a tutte le aree valutarie, come per l'imposta generale sull'entrata;

2°) di eliminare le disparità oggi esistenti per le singole voci merceologiche, che beneficiano solo dell'uno o dell'altro rimborso, stabilendo invece una tabella unica per i due decreti citati;

3°) di accordare i rimborsi, quando riconosciuti per le macchine complete, anche all'esportazione di parti staccate e accessori, essendo questa indispensabile per la durevole penetrazione delle macchine complete nei vari mercati.

« Fa presente, inoltre, la necessità di rimuovere d'urgenza gli ostacoli procedurali all'effettiva corresponsione dei rimborsi, facendo luogo all'inizio dei medesimi ». (963).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del ministro del commercio con l'estero.

« In linea generale nella politica dei ristorni fiscali tanto nel campo delle imposte doganali e dei diritti di confine, come nel campo dell'imposta generale sull'entrata, non è stato possibile adottare in pratica una costante uniformità di criteri.

« Ciò è dipeso non soltanto dalla diversa fonte normativa da cui discende la facoltà per il Governo di concedere il rimborso ed il diritto del privato di conseguirlo (articolo 16 della norma preliminare della tariffa doganale e articolo 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762), quanto — e principalmente — dalla diversa struttura delle imposte che si restituiscono. Mentre infatti i diritti doganali gravano sulle materie prime impiegate e necessarie alla produzione dei prodotti finiti che vengono riesportati, tenuto conto del grado complessivo di dipendenza dell'industria nazionale dai rifornimenti esteri, l'incidenza cuculativa dell'I.G.E. deriva soprattutto dagli stadi e dalla tecnica di produzione, nonché dal diverso grado di verticalità o di orizzontalità delle imprese.

« Per quanto riguarda il primo punto, la questione relativa all'estensione della restituzione del dazio e degli altri diritti doganali ai prodotti ammessi alla restituzione dell'I.G.E., esportati in qualsiasi area, dovrebbe essere preliminarmente esaminata in sede competente, per i riflessi economici che la questione stessa riveste, in relazione anche alla possibilità di mettere a disposizione dell'amministrazione delle dogane una maggiore assegnazione di fondi sul competente capitolo del bilancio della spesa, per far fronte alle nuove esigenze degli operatori.

« Naturalmente anche nel caso che detta questione dovesse essere risolta in snso affermativo, non sarebbe possibile, come auspica l'onorevole interrogante, far luogo ad un unico provvedimento per la restituzione dell'I.G.E. e dei diritti doganali, perché mentre la legge istitutiva dell'imposta sull'entrata attribuisce al ministro delle finanze la facoltà di emanare i relativi provvedimenti in materia di restituzione, per quanto riguarda i diritti doganali occorre fare ricorso alla procedura prevista dall'articolo 16 delle disposizioni preliminari della tariffa, che prescrive l'emanazione di apposito decreto presidenziale, dopo aver provocato il parere del comitato costituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247.

« D'altra parte, è da tener presente che, come è stato sopra chiarito, non tutte le aziende hanno interesse a chiedere la restituzione dei diritti doganali, sopratutto quando si tratta di prodotti normalmente fabbricati con materie prime estere in temporanea importazione.

« Per quanto invece riguarda il secondo punto, questo Ministero non avrebbe difficoltà ad estendere il criterio adottato con i decreti ministeriali 14 maggio e 15 luglio 1953, disponendo che la restituzione dei diritti doganali sul materiale automobilistico esportato sia commisurata al prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero, anziché al prezzo del listino per il mercato interno.

« L'unificazione della procedura di cui si tratta non apporterebbe infatti alcun pregiudizio agli affidamenti dati all'autorità americane per i materiali commissionati alla nostra industria, ma assicurerebbe anche il principio della uniformità di criterio nei confronti di tutti i prodotti ammessi alla restituzione.

« Per quanto riguarda la questione prospettata al punto 3°) dell'interrogazione, si fa presente che con il decreto presidenziale 15 febbraio 1953 sono stati ammessi al beneficio della restituzione anche le parti di ricambio di taluni prodotti e non si ha difficoltà a tenere presente la proposta dell'onorevole interrogante in occasione degli studi in corso per l'estensione della restituzione ad altri prodotti.

« È da avvertire peraltro che la questione non può riguardare tutti i prodotti ammessi a restituzione, ma quelli che richiedono per il mantenimento in efficienza un'adeguata scorta di parti di ricambio ».

Il Ministro delle finanze: ZOLI.

ALPINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per conoscere se non intenda promuovere, in aggiunta a quanto fissato sul trattamento da parte delle aziende pubbliche e private al loro personale richiamato, l'attuazione di adeguate provvidenze — nello spirito dell'articolo 52 della Costituzione — anche per i richiamati che non siano dipendenti di aziende.

« Quanto sopra in relazione ai pregiudizi anche gravi che il richiamo alle armi può arrecare alle attività indipendenti di professionisti e di piccoli imprenditori (commercianti, artigiani, agricoltori, ecc.), i cui redditi e le cui prospettive sono in tutto o in gran parte legati alla continuità del loro personale lavoro ». (2228).

RISPOSTA. — « Le provvidenze per i lavoratori di aziende pubbliche o private richiamati alle armi — quali la conservazione del posto e il mantenimento in tutto o in parte della retribuzione — sono inapplicabili a coloro che svolgono una qualsiasi attività di lavoro non subordinato.

« D'altra parte, data la natura dell'obbligo militare, cui sono indistintamente soggetti tutti i cittadini abili alle armi, è da escludere, anche indipendentemente da ragioni di ordine finanziario, la possibilità di attuare, sul bilancio delle forze armate, un trattamento differenziato nei riguardi dei richiamati, a seconda della loro diversa attività professionale.

« Il problema segnalato dall'onorevole interrogante potrà essere comunque ulteriormente studiato, per la ricerca di eventuali altre soluzioni, le quali risultassero in concreto attuabili a favore delle categorie interessate ».

Il Sottosegretario di Stato: ANDREOTTI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se, tenuto conto di alcuni precedenti fondamentali in casi analoghi (statizzazione delle ferrovie gestite da ditte private, soppressione delle cattedre ambulanti di agricoltura e istituzione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura; statizzazione delle scuole comunali; sistemazione del personale delle ricevitorie principali delle poste e telegrafi; sistemazione dei commessi giudiziari, ecc.) non ritenga doveroso promuovere la immissione nei ruoli ordinari di tutte le unità provenienti dal disciolto U.N.S.E.A. e già assunti a termini della legge 22 febbraio 1951, n. 64, con la qualifica di giornaliero di categoria ». (2273).

RISPOSTA. — « Si premette che la legge 22 febbraio 1951, n. 64, riguardante la soppressione dell'ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), ha previsto la possibilità di reclutare, tra i dipendenti del cennato ufficio, personale da inquadrare in quello non di ruolo e da destinare per l'adempimento di particolari compiti prevalentemente di carattere tecnico di questo Ministero nonché di quelli delle finanze (catasto) e del tesoro, e per non oltre rispettivamente 1700, 900 e 400 unità.

« La citata legge ha, quindi, derogato alla norma fissata nell'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, relativa alla istituzione di ruoli speciali transitori, in base alla quale non è più consentito alle amministrazioni dello Stato di assumere personale non di ruolo, con qualsiasi denominazione.

« È inoltre, da tener presente che al personale del soppresso U.N.S.E.A. appartenente alle categorie per le quali, con decreto interministeriale 31 maggio 1947, era stata disposta la parificazione gerarchica, spetta la differenza, a titolo di assegno personale, tra il trattamento economico in precedenza goduto presso l'U.N.S.E.A. medesimo e quello inerente alla qualifica impiegatizia non di ruolo, al personale stesso attribuita.

« Si fa, anche, rilevare che, per effetto della soppressione dell'U.N.S.E.A., il quale ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, era soltanto persona giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza di questo Ministero, al personale dipendente sarebbe spettata esclusivamente la liquidazione di licenziamento.

« Ciò stante, l'emanazione di un provvedimento, inteso alla sistemazione nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato degli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A. assunti in servizio, non potrebbe proporsi senza l'ampliamento dell'attuale consistenza dei ruoli stessi, mentre con la riforma della pubblica ammi-

nistrazione è prevista, invece, la riduzione degli attuali organici.

« Si aggiunge, anche, che il caso del personale di cui trattasi non può isolarsi da quello degli altri, impiegati non di ruolo statali (circa 80.000) i quali, pur se collocati nei ruoli speciali transitori, verrebbero a fruire di un trattamento inferiore rispetto a quello che viene, ora, sollecitato per gli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A.

« Infatti, se dovesse essere provveduto nel senso invocato, non solo sarebbe inficata tutta la disciplina dei ruoli speciali transitori, ma si verrebbe a creare, in favore del personale dell'U.N.S.E.A., un giustificato privilegio nei confronti del personale non di ruolo statale, per il quale l'inquadramento in ruolo è consentito solo attraverso il passaggio nei ruoli speciali transitori.

« Per le considerazioni suesposte, la sistemazione in ruolo degli impiegati dell'U.N.S.E.A. utilizzati come avventizi dalle amministrazioni dell'agricoltura, delle finanze (catasto) e del tesoro non può, ad avviso dello scrivente, essere realizzato, nell'attuale stato della legislazione, se non attraverso il vaglio del pubblico concorso.

« Questo Ministero, tuttavia, al fine di dare migliore sistemazione ai dipendenti di cui trattasi, non mancherà di promuovere le necessarie intese con gli altri dicasteri interessati per lo studio di apposito provvedimento legislativo, che estenda al personale in parola il beneficio dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori, dal quale il personale stesso è rimasto finora escluso perché non in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

Il Ministro: MEDICI.

ANFUSO. — *Al Presidente del consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere in base a quali disposizioni la dizione generale delle pensioni di guerra non provvede alla liquidazione delle pensioni nei riguardi di coloro che, in zona di operazione, hanno subito ferite, lesioni od infermità in epoca anteriore all'8 settembre 1943 e che successivamente hanno aderito — anche solo formalmente — alla Repubblica sociale italiana.

« Se tali disposizioni non esistono, l'interrogante chiede come mai il presidente del comitato di liquidazione pensioni di guerra restituisce anche quelle proposte inoltrate al comitato stesso dalla direzione generale pensioni di guerra, senza neppure valutarne — in sede collegiale — i servizi resi dagli aventi causa anteriormente alla data dell'armistizio.

« Tale illegale procedimento lede il morale e gli interessi precostituiti di molti combattenti che, prima dell'armistizio, hanno fatto il loro dovere di soldati su qualsiasi fronte e si vedono ancora contestato il riconoscimento del loro sacrificio alla patria.

« Tutto quanto precede è in contrasto con la necessità — più volte ripetuta — di porre tutti gli italiani in parità di doveri e di diritti ai fini della pacificazione ». (2987).

RISPOSTA. — « Con riferimento alla interrogazione sopra riportata si comunica che questo sottosegretario, per prassi costante, ha sempre provveduto alla concessione del trattamento pensionistico di guerra a favore degli invalidi che, successivamente all'8 settembre 1943, abbiano fatto parte delle formazioni militari alle dipendenze della pseudo repubblica sociale italiana, qualora l'origine o l'aggravamento della invalidità potesse attribuirsi a servizio prestato anteriormente alla suddetta data.

« Si può inoltre assicurare che tali proposte vengono, in ogni caso, esaminate dal comitato di liquidazione e se regolari, senz'altro approvate.

« Per le invalidità riferentesi, invece, esclusivamente a servizio prestato alle dipendenze della repubblica sociale italiana, questi uffici non provvedono, per ora, alla definizione delle pratiche, ostandovi le vigenti disposizioni di legge.

« Ciò premesso, è da ritenersi che le trattazioni tenute in sospeso, alle quali si riferisce l'onorevole interrogante, salvo qualche eventuale errore, appartengono a quest'ultima categoria.

« Presentemente, trovasi in corso di esame presso il Parlamento il disegno di legge di iniziativa del Governo concernente « Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana » e questo sottosegretariato non mancherà di provvedere, con la possibile sollecitudine, alla definizione di tutte le domande tenute in sospeso, non appena la legge sarà pubblicata.

« Comunque, l'onorevole interrogante potrà segnalare i casi a lui noti, riferentesi a militari in attesa di pensione che abbiano contratta infermità prima del loro inquadramento nelle forze armate della prefata repubblica sociale, allo scopo di accertare i motivi per i quali le relative pratiche non sono state ancora definite ».

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: CASSIANI.

ANGIOY. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno accogliere le richieste avanzate fin dal 1952 dal comune di Bolotana (Nuoro) per ottenere un cantiere di lavoro.

« Le richieste, oltreché dare lavoro ai numerosi disoccupati di quel centro, varrebbero a risanare igienicamente l'abitato e consolidare le pendici sovrastanti che, se opportunamente rimboschite, costituirebbero una difesa contro le continue minacce di alluvioni e franamenti » (3117).

RISPOSTA. — « Questo Ministero decide in merito alla istituzione di cantieri di lavoro sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi provinciali.

« I fondi a disposizione per l'apertura dei cantieri vengono ripartiti fra le varie province con criteri statistici, che tengono conto dell'indice del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva. Nell'ambito di ciascuna provincia, gli uffici del lavoro sono incaricati di redigere un piano, d'intesa con le prefetture e sentite le commissioni provinciali per il collocamento.

« A tali organi è anche demandato il compito della scelta dei comuni e delle opere da eseguire con i cantieri, considerata la più diretta conoscenza che essi hanno delle singole situazioni locali.

« Per il comune di Bolotana i predetti organi non hanno richiesto la istituzione di alcun cantiere e, per tanto, non sarà consentito approvare — salvo che si rendano possibili in quella provincia ulteriori interventi — quello relativo al risanamento igienico dell'abitato ed al consolidamento delle pendici sovrastanti, non compreso nel piano provinciale ».

Il Ministro: GUI.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere affinché l'obbligo assicurativo venga esteso alla anchilostomiasi rurale, infezione a carattere endemico che colpisce particolarmente i lavoratori agricoli del Mezzogiorno ». (3034).

RISPOSTA. — « Non è sfuggito all'attenzione di questo Ministero il problema della estensione dell'obbligo assicurativo alla anchilostomiasi.

« È indubbio che la invocata estensione, oltre a rispondere ad istanze sociali di non trascurabile rilievo, trova fondamento nel l'attuale stadio evolutivo del nostro ordinamento previdenziale, il quale, allargando considerevolmente il campo della tutela contro le malattie professionali per le attività industriali, fa apparire con maggior risalto la grave sperequazione esistente in materia fra il settore agricolo e quello industriale.

« D'altra parte, nel considerare la questione, non possono trascurarsi altri due rilievi, e cioè: le maggiori conoscenze che, anche nel campo della patologia professionale agricola, sono ormai acquisite al patrimonio scientifico, e la trasformazione in atto dei procedimenti lavorativi agricoli, tendente all'impiego sempre più largo di prodotti chimici ad azione nociva, utilizzati come fertilizzanti, antricrittogamici, antiparassitari, e così via.

« Ciò premesso, è tuttavia da aggiungere che, sul piano tecnico-legislativo, il problema non può porsi negli stessi termini per i due settori di attività, industriale e agricola; e ciò per un complesso di cause, inerenti sia al più lento e perciò meno avanzato sviluppo degli studi sulla patologia rurale, sia alle profonde differenze tuttora esistenti fra i due settori di attività, per quanto concerne il livello di quelle altre provvidenze a carattere sociale che costituiscono, in certo qual modo, il presupposto della tutela previdenziale in materia di malattie professionali, quali: la disciplina del lavoro, il controllo sanitario periodico, i mezzi di accertamento diagnostico, la organizzazione dell'assistenza sanitaria, e così via.

« Queste considerazioni consigliano una certa prudenza nel determinare i limiti della proposta estensione, dovendosi del resto, ricordare che gli stessi criteri previdenziali e gradualistici hanno ispirato la impostazione e il progressivo sviluppo dell'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria, tanto nel nostro, quanto negli altri paesi.

« Tenendo presenti le suesposte considerazioni, si ritiene che, in prima fase, l'assicurazione in agricoltura debba opportunamente limitarsi ad un ristretto numero di malattie più note e più diffuse, o nelle quali la identificazione del nesso causale professionale sia tale, da presentare minori elementi di incertezza.

« Tali malattie sarebbero: una infestazione, l'anchilostomiasi, ed alcuni tossicosi, quali le malattie provocate da arsenico e composti del mercurio, da solfuro di carbonio, da fosforo e composti.

« È evidente per altro come, per la predisposizione di un disegno di legge, non si possa prescindere dal calcolo dell'onore, che procede poco spedito per la mancanza di dati

certi circa il numero degli esposti al rischio e il nnmero degli affetti dalle malattie in parola.

« È inoltre da tener presente la difficile situazione economica del settore agricolo ed il fatto che la gestione degli infortuni in agricoltura si presenta deficitaria di oltre cinque miliardi.

« Si assicura, per altro che, non appena gli studi, la cui complessità non può sfuggire, saranno stati completati, il necessario provvedimento potrà iniziare il suo corso ».

Il Ministro: GUI

AUDISIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Pe sapere se intende prontamente intervenire presso il Provveditorato alle opere pubbliche per il Piemonte, affinché si provveda a dare inizio ai lavori per al sistemazione della strada comunale Casevecchie-Molingrosso-San Giovanni del comune di Calamandrana (Asti), danneggiata gravemente dalle alluvioni del torrente Belbo ed attualmente in istato di precaria transitabilità. E ciò ai termini e con le provvidenze previste alle lettere *f*) e *g*) dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 9.

« Uguale istanza si avanza per la strada Bruciati nello stesso comune di Calamandrana, per i cui lavori null'altro si attende se non la decisione del predetto provveditorato alle opere pubbliche.

« L'interrogante fa presente che un vivo malcontento si estende fra gli abitanti della zona, i quali paventano l'imminente stagione invernale per i danni che ancora una volta potrebbero colpirli, quando il fondo impraticabile dei terreni impedirà loro di trasportare o trasferire prodotti agricoli, scorte, provvigioni, isolando la zona dallo stesso comune di Calamandrana e dai vicinori comuni di Nizza Monferrato, Canelli e San Marzano ». (2531)

RISPOSTA. — « Per i lavori di sistemazione della strada Casevecchie-Molingrosso del comune di Calamandrana è stato già provveduto da parte del Provveditorato alle opere pubbliche di Torino, nella cui competenza i lavori stessi rientrano in base alle provvidenze previste dalla legge 10 gennaio 1952, n. 9, ad emettere il relativo decreto di approvazione e di finanziamento dell'opera per l'ammontare di lire 2. 994.100.

« I lavori saranno conseguentemente iniziati quanto prima.

« Per quanto, invece, si riferisce ai lavori di riparazione dei danni alluvionali della strada Bruciati dello stesso comune, questi non hanno potuto aver corso per deficienza di fondi.

« Per ogni altra forma di possibile intervento di questo Ministero, in mancanza di disposizioni di carattere generale in materia, occorre ovviamente attendere che possano essere emanate apposite disposizioni di carattere legislativo ».

Il Ministro: MERLIN.

AUDISIO. — *Al Mimstri dei lavori pubblici, dell'industria e commercio e dell'interno.* — « Per sapere se sono a conscenza del modo tutt'affatto singolare col quale la società C.I.E.L.I. di Ovada (Alessandria) intende adempiere alle proprie funzioni in un servizio di pubblico interesse, quando si verificano fatti imprevisti.

« Ad esempio nella notte fra il 6 ed il 7 novembre 1953 avvenne un furto di fili trasportatori di corrente nella frazione Bozzolina del comune di Castelletto d'Arba (Alessandria) e la società predetta si è rifiutata di ripristinare la linea, adducendo il pretesto che per esigenze del proprio bilancio, tanto il comune quanto gli utenti dovevano contribuire alle spese relative, nella misura del 33 per cento rispettivamente.

« L'interrogante fa presente che i contadini della zona sono stati fortemente danneggiati nei loro lavori, proprio nel periodo della torchiatura dei vini, e per tanto vivo mal contento si estende fra gli abitanti, i quali chiedono che si intervenga per normalizzare la situazione.

« E chiede inoltre, di conoscere quali provvedimenti verrano presi a tale scopo ». (2535).

RISPOSTA. — « In seguito al furto verificatosi nella notte fra il 6 e il 7 novembre 1953, di 800 metri di filo elettrico della rete elettrica fra Castelletto d'Arba e Bozzolina, la società C.I.E.L.I. (compagnia imprese elettriche ligure) proprietaria della rete fece presente al comune di Castelletto d'Arba che per la riattivazione dell'elettrodotto era necessario che il comune stesso contribuisse al danno subìto versando lire 45.000 alla società.

« In seguito agli accordi intercorsi fra il comune ed i ventitrè utenti di Bozzolina si convenne che il comune avrebbe contribuito al versamento di lire 12 mila, mentre le rimanenti lire 33 mila sarebbero state versate dagli utenti.

« Avvenuto il versamento delle somme convenute, la società predetta provvide, in data 14 novembre 1953, e cioè, sette giorni

dopo l'avvenuta interruzione, alla riattivazione della conduttura elettrica.

« Successivamente avendo la prefettura di Alessandria rilevato che ai sensi dell'articolo 7 del contratto stipulato fra la società C.I.E.L.I. e il comune di Cstelletto d'Arba al pagamento totale del danno verificatosi era tenuto il comune in quanto esso era stato causato da malavolenza di terzi venne disposto il rimborso da parte del comune stesso della somma di lire 33 mila versata dagli utenti alla società.

« Si fa infine rilevare che la frazione di Bozzolina usufruisce solamente di corrente elettrica per illuminazione pubblica e privata e per tanto nessun danno è derivato dall'interruzione ai lavori di torchiatura dei vini, in quanto i torchi vengono azionati a mano e per l'eventuale illuminazione dei luoghi di lavoro, si poteva provvedere con mezzi sussidiari.

« Per gli abitanti di Bozzolina è stato lamentato il ritardo frapposto dalla società elettrica per la riattivazione dell'elettrodotto, in quanto la società si è preoccupata di riscuotere preventivamente il contributo di cui sopra; per altro non può affermarsi che vi sia stato un vero e proprio malcontento come viene asserito nell'interrogazione anche perché tutti si sono resi conto che l'accaduto è stato determinato da azione delittuosa e non era imputabile alla società ».

Il Ministro dei lavori pubblici: MERLIN.

AUDISIO. — *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti.* — « Per sapere se corrisponde a verità la notizia di un prossimo aumento delle tariffe per il trasporto delle merci sulle ferrovie dello Stato; e se — data l'eventualità — non abbiano considerata la necessità di escludere, comunque, il vino in genere da ogni ulteriore aggravio per non contribuire ad aumentare maggiormente la gravissima crisi che investe da anni tutto il settore della vitivinicoltura ». (2767).

RISPOSTA. — « Nella recente revisione delle tariffe per il trasporto delle merci l'aumento è stato limitato ad una percentuale che incide lievemente sui prezzi delle merci stesse, specialmente di quelle, come il vino, che godono di un trattamento di tariffa che è uno dei più favorevoli fra quelli praticati in questi ultimi anni dalla amministrazione.

« Infatti il trasporto del prodotto in questione gode di una serie di cospicue facilitazioni, specialmente sulle lunghe percorrenze.

« Basta considerare che per le spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate, è prevista l'assegnazione della classe 78 per le percorrenze di almeno 1.000 chilometri, classe che è una delle più basse del sistema tariffario.

« Le tasse di porto scaturenti dai prezzi di cui è cenno, sono notevolmente inferiori ai corrispondenti costi del servizio, talchè risulta sempre consistente il beneficio che viene ritratto sia dalla produzione che dal consumo.

« È da aggiungere, poi, che la maggior parte degli utenti che affidano alla ferrovia il trasporto del vino, ricevono una ulteriore agevolazione dai prezzi concessionali, i quali vengono stabiliti in base ad accordi intercedenti fra gli interessati e l'amministrazione.

« È infine da considerare che per i trasporti percorrenti una distanza superiore a chilometri 1.000, le basi di tariffa per le percorrenze eccedenti tale limite sono state esonerate da ogni aumento ».

Il Ministro dei trasporti: MATTARELLA.

BADINI CONFALONIERI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere in qual modo essi intendano assicurare l'applicazione delle disposizioni che prevedono la costruzione dei bacini di compenso ad uso agricolo a valle dei grandi serbatoi di invaso a scopo idroelettrico, al fine che non vengano ulteriormente sottratte le già scarse risorse idriche esistenti all'agricoltura ». (2438).

RISPOSTA. — « Non esistono disposizioni di carattere legislativo che prevedono la costruzione di bacini di compenso a uso agricolo a valle dei grandi serbatoi di invaso a scopo idroelettrico. Caso per caso, per altro, il consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'esaminare le domande per concessione di utilizzazioni idriche che contemplino serbatoi e laghi artificiali, ha, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 9 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, suggerito, quando lo riteneva necessario, l'inserzione nei disciplinare di apposite clausole contemplanti l'obbligo di costruire bacini di compenso a tutela dei diritti degli utenti a valle.

« Allo stesso criterio si conferma il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, stabilendo, nei disciplinari di concessione, disposizioni particolari per l'esercizio della derivazione affinché siano sodisfatte nel miglior modo le esigenze irrigue dell'agricoltura.

« Per l'osservanza dell'obbligo che incombe ai titolari di concessioni idriche di costruire a valle appositi bacini di compenso e di curare la loro perfetta manutenzione questo Ministero ha, anche di recente, diramata apposita circolare con la quale si richiama l'attenzione degli uffici del genio civile sull'esatto adempimento delle apposite disposizioni contenute nei relativi disciplinari ».

Il Ministro dei lavori pubblici: MERLIN.

BARTOLE. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — « Per sapere a quale istituto finanziatore possono utilmente rivolgersi le cooperative edilizie costituite fra salariati dello Stato, ed ammesse anche da anni al contributo previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, posto che la Cassa depositi e prestiti limita ai soli impiegati di ruolo dello Stato, nonché ai pensionati, la concessione dei mutui mentre gli istituti di previdenza non sono autorizzati ad operare che a favore degli enti locali.

« È superfluo poi, da parte dell'interrogante, rilevare che, in oggi, altri istituti nazionali come I.N.P.S., I.N.A. I.N.A.I.L. praticamente non sono in grado di concedere mutui sulla legge 2 luglio 1949, n. 408.

« Nel caso particolare l'interrogante intende riferirsi alla « Cooperativa per la casa » fra il personale della manifattura tabacchi di Modena ». (1902).

RISPOSTA. — « Al riguardo si fa presente che, effettivamente, ai sensi dell'articolo 4 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, la Cassa depositi e prestiti può concedere mutui per la costruzione di case popolari ed economiche, soltanto alle cooperative edilizie costituite fra impiegati di ruolo e pensionati dello Stato ed ai loro soci, mentre alle cooperative edilizie fra salariati dello Stato i mutui occorrenti possono essere concessi dagli istituti finanziatori previsti dall'articolo 1 del prefato testo unico del 1938, n. 1165.

« Giusta il predetto articolo, i mutui della specie oltre che da privati e da società possono essere consentiti dai seguenti istituti ed enti, anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano:

1°) tutte indistintamente le casse di risparmio ordinarie;

2°) le banche popolari e le società ordinarie e cooperative di credito;

3°) i monti di pegno;

4°) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

5°) gli enti morali legalmente riconosciuti;

6°) le società di mutuo soccorso legalmente costituite;

7°) l'istituto nazionale della previdenza sociale e l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

8°) gli istituti di credito fondiario;

9°) l'istituto nazionale delle assicurazioni;

10°) la sezione autonoma di credito fondiario della banca nazionale del lavoro;

11°) l'istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni;

12°) l'istituto nazionale di credito edilizio;

13°) gli istituti e le società di credito edilizio.

« Circa l'osservazione che l'I.N.A., l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. non sarebbero praticamente in grado di concedere mutui della specie in applicazione della legge 2 luglio 1949, n. 408, che reca disposizioni per l'incremento edilizio, consta che i prefati istituti nazionali, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, hanno finanziato numerose cooperative edilizie, ai sensi della citata legge del 1949, n. 408.

« Si comunica, infine, che anche la direzione generale degli istituti di previdenza provvede ai finanziamenti della specie a favore delle cooperative edilizie ».

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro. VICENTINI.

BARTOLE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga necessario chiarire che l'alcool denaturato, oltreché per gli usi indicati nell'articolo 18 del testo unico delle leggi sugli spiriti 16 settembre 1909(n. 704, che sono stati riconfermati con l'articolo 19 del testo unico 8 luglio 1924, n. 195, cioè a scopo di illuminazione, riscaldamento e forza motrice), è liberamente impiegabile — seppure con le vigenti limitazioni — anche quale disinfettante, come del resto avviene nella corrente pratica ospedaliera e sanitaria in genere.

« Per sapere altresì se — in considerazione delle modalità alle quali la sesta edizione della *Farmacopea Ufficiale* subordina certe preparazioni officinali (fra cui quella dello stesso sciroppo di china) — non ritenga opportuno autorizzare, per la farmacia, l'uso di apparecchio distillatore, eventualmente di ridotte proporzioni, che potranno venire tassativamente determinate, fuori dalle limita-

zioni poste dagli articoli 1, 6 e 7 del regio decreto 25 novembre 1909, n. 702, modificato con regio decreto 16 novembre 1921, n. 1700 ». (2230).

RISPOSTA. — « L'impiego per usi sanitari dell'alcool denaturato col denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali è ammesso dal decreto ministeriale 28 febbraio 1923, che all'articolo 1 così dispone:

È concesso l'abbuono o l'accreditamento dell'imposta per lo spirito destinato agli istituti scientifici d'istruzione, ai pubblici musei ed agli ospedali, per usi scientifici e sanitari, e adulterato alla presenza degli agenti della finanza, nei modi di cui all'articolo seguente.

« Il medesimo uso dell'alcool denaturato è poi considerato dall'articolo 24 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e direttamente confermato dai decreti ministeriali 30 maggio 1931 e 16 novembre 1937, che consentono per l'alcool destinato ad usi sanitari l'impiego di determinati denaturanti speciali.

« Inoltre, il regio decreto-legge 27 aprile 1939, n. 635, consente l'uso degli spiriti di seconda categoria, denaturati con denaturante generale dello Stato, oltre che a scopi di illuminazione, riscaldamento e forza motrice, anche per la « detersione », impiego questo che, nella sua generica ed ampia accezione, non esclude l'uso per la disinfezione.

« Ciò premesso e ritenuto altresì che, come lo stesso onorevole interrogante riconosce, l'impiego dell'alcool denaturato avviene già normalmente e comunemente nella corrente pratica ospedaliera e sanitaria in genere, non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di emanare un chiarimento che confermi l'esistenza della particolare agevolazione fiscale.

« Quanto al quesito formulato nella seconda parte dell'interrogazione, si osserva che le limitazioni poste dagli articoli 1, 6 e 7 del regio decreto 25 settembre 1909, n. 762, riguardo alla detenzione ed attivazione di speciali apparecchi distillatori per usi diversi, sono stabilite in funzione di una idonea difesa degli interessi dell'erario in rapporto all'attuale struttura del sistema fiscale degli spiriti. Non vi è pertanto la possibilità di contemperare tale esigenza con la concessione di più ampie facilitazioni per la detenzione e l'uso di apparecchi distillatori per la preparazione di medicinali da parte delle formacie. Queste, per quanto concerne la trasformazione di alcool per la fabbricazione di specialità farmaceutiche o preparazioni officinali, quali Ferrochina, Elisir, Cognacs medicinali, sciroppi ricostituenti, ecc., devono necessariamente sottostare, così come previsto dalle disposizioni vigenti, alla disciplina stabilita dal regio decreto-legge 9 febbraio 1933, n. 23, e dal regio decreto-legge 27 novemrbe 1933, n. 1604.

« Né sarebbe possibile sottrarre le farmacie da tale disciplina dato che questa si applica a qualsiasi altro fabbricante dei medesimi prodotti ».

Il Ministro: ZOLI.

BERLINGUER E ALBIZZATI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere in base a quali disposizioni si devolva, e quasi sempre integralmente, la tredicesima mensilità dei pensionati accolti nelle case di ricovero all'amministrazione delle stesse case, privando così tali ricoverati di un diritto concesso indiscriminatamente a tutti, anche perché sia possibile, in occasione delle più grandi festività, che i pensionati abbiano qualche attimo di maggior sollievo nelle tristezze della loro misera condizione ». (3153).

RISPOSTA. — « Come già chiarito in occasione di altra analoga interrogazione (n. 2698), si torna ad assicurare che, per quanto attiene alla competenza dello scrivente, nessuna trattenuta sulla tredicesima mensilità è stata disposta nei confronti dei vecchi lavoratori pensionati dell'I.N.P.S., ospiti delle case di ricovero gestite dall'Opera nazionale pensionati d'Italia.

« Ove, con la interrogazione sopra trascritta, si sia inteso più probabilmente riferirsi alle case di ricovero gestite da Opere pie, la questione riflette la competenza del Ministero dell'interno, la cui attenzione è stata già da tempo sollecitata dallo scrivente al riguardo ».

Il Ministro: GUI.

BERLINGUER. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — « Per conoscere per quali ragioni non sia stata ancora corrisposta la tredicesima mensilità ai vigili del fuoco in pensione; e se si rendano conto della urgenza di tale liquidazione in favore di una categoria di lavoratori le cui benemerenze sono universalmente riconosciute ». (3084).

RISPOSTA. — « Premesso che gli assegni di pensione, tredicesima mensilità compresa, ai vigili del fuoco sono corrisposti, in parte, dalla « Cassa di previdenza per le pensioni

ai salariati degli enti locali » e in parte, per un'aliquota integrativa, dalla Cassa sovvenzioni anticendi, si fa presente che il pagamento di detta aliquota integrativa della tredicesima mensilità è stato completato il 3 gennaio corrente, ossia con tre giorni di ritardo rispetto alla prescritta data del 31 dicembre.

« Il ritardo è dipeso dal fatto che il Banco di Napoli, tesoriere della predetta Cassa sovvenzione anticendi, a cagione delle feste natalizie e del conseguente gravoso lavoro dei propri uffici, ha ritardato la consegna dei vaglia cambiari tempestivamente richiesti nel rilevante numero di 1.100 ».

Il Ministro dell'interno. ANDREOTTI.

BERNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se egli sia a conoscenza dello stato igienico sanitario del comune di Motta Visconti (Milano), e della necessità di eliminare con la costruzione, ripetutamente consigliata dalla stessa prefettura di Milano, della fognatura comunale le cause di molti casi di infezione e se egli intenda disporre un contributo in forza della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione dei lavori di fognatura ormai indilazionabili, contributo chiesto dal comune fin dal 30 dicembre 1949 ». (2415).

RISPOSTA. — « La richiesta di contributo avanzata dal comune di Motta Visconti (Milano) per i lavori di costruzione della fognatura dell'importo di lire 23.000.000, non ha potuto, finora, essere accolta, dati i limitati fondi di bilancio in rapporto alle numerosissime richieste pervenute ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

« Comunque, la domanda in parola sarà tenuta presente, nei limiti del possibile, in sede di formazione dei futuri programmi ».

— *Il Ministro:* MERLIN.

BERNARDINETTI. *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno disporre l'esecuzione dell'acquedotto rurale dei comuni di Rivodutri, Ulano e Labro (Rieti), rientrante nella zona del consorzio di bonifica della piana reatina, con i fondi ordinari della bonifica ». (1263).

RISPOSTA. — « Si precisa che in provincia di Rieti non esiste il comune di Ulano; il comune al quali si riferisce l'onorevole interrogante, deve essere quello di Morro Reatino.

« Si fa, altresì, presente che il territorio del comune suddetto unitamente a quello dei comuni di Rivodutri e Labro solo parzialmente rientra nel comprensorio di bonifica della piana reatina; detti territori, per altro, sono stati classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

« Ciò premesso, si comunica che il consorzio intercomunale Rivodutri-Labro-Morro (Rieti) con deliberazione in data 20 marzo 1953, n. 3 hafatto voti a questo Ministero perché, nella considerazione che i tre comuni sono montani, sia finanziata la costruzione di un acquedotto con i fondi della cennata legge n. 991, e con istanza dell'8 maggio 1953 ha richiesto il relativo contributo, su una previsione di spesa di lire 116.000.000.

« Detta richiesta è stata anche appoggiata dalla prefettura di Rieti, alla quale il Ministero ha dovuto, però, far presente che né per il corrente esercizio, né per quelli futuri avrebbe potuto assegnare a quella provincia fondi di tale entità da consentire la concessione del contributo per opera di così ingente costo; inoltre, poiché dagli atti già trasmessi dal comune di Rivodutri si desumeva non trattarsi di acquedotto rurale, bensì di pubblico acquedotto per l'approvvigionamento idrico dei centri urbani dei rispettivi comuni e di alcune frazioni, l'opera stessa non era sussidiabile a termini dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, richiamata dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991 ».

Il Ministro: SALOMONE.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quale azione immediata intenda svolgere per indurre alla ragione la S.A.D.E. (Società adriatica di elettricità), la quale si rifiuta di risarcire adeguatamente i danni provocati alla economia privata di Vallesella e Domegge (Belluno) dal proprio impianto idroelettrico, e se non reputi opportuno predisporre la propria rilevazione dei danni medesimi attraverso un organo ministeriale nel quale sia inserita la rappresentanza della popolazione interessata ». (101).

« Per conoscere se non intenda, giusta l'impegno assunto con la risposta alla precedente propria interrogazione n. 8256, disporre i rimedi e le provvidenze necessarie e più che mai urgenti nei confronti della popolazione di Vallesella e Domegge (Belluno) esposta a permanente e crescente pericolo dal processo di assestamento del sottosuolo a causa della continua azione di erosione delle acque del bacino idroelettrico di Pieve di Cadore, e se non intenda altresì giunto il momento di sottrarre

quella popolazione all'opera dilazionatrice e ricattataria della S.A.D.E. assumendo in proprio, salvo se intende rivalsa nei confronti della concessionaria, l'onere degli adeguati indennizzi e la ricstrouzione, in località adatta, delle abitazioni che non offrono più garanzia di stabilità ». (965).

RISPOSTA. — « Alle due interrogazioni sopra riportate si dà un'unica risposta, riferendosi entrambe ad un medesimo argomento.

« Questo Ministero si è preoccupato vivamente dei fenomeni verificatisi nella zona della frazione Vallesella e del capoluogo di Domegge (Belluno) in concomitanza delle operazioni di invaso e svaso del serbatoio di Pieve di Cadore della Società adriatica di elettricità S.A.D.E. (facente parte della grande utilizzazione idroelettrica, insieme ad altri tre serbatoi, del Pieve, Boite, Vajont, Val Gallina).

« A tal fine è stata nominata apposita commissione ministeriale per lo studio della questione, con particolare riguardo alla determinazione delle cause che hanno potuto determinare fenomeni, alla possibilità del loro ripetersi in avvenire, ai provvedimenti ed alle incombenze a carico della società concessionaria che dovessero risultare necessari.

« In particolare questo Ministero è intervenuto al primo verificarsi dei fenomeni, ordinando alla società, che vi ha ottemperato, la esecuzione di provvidenze per le immediate ed urgenti necessità, e ciò nel pubblico interesse.

« Successivamente tra la stessa S.A.D.E. ed un apposito comitato dei danneggiati, della frazione Vallesella, intercorsero trattative concretatesi poi in apposite perizie contemplanti risarcimento danni, indennizzi e compensi aggiuntivi, e la relativa complessiva somma fu dalla stessa società messa a disposizione degli interessati.

« Tale somma non venne però erogata per le divergenze sorte in seguito alle domande dei danneggiati di Vallesella, relative a danni diretti ed indiretti ed anche di richieste di risarcimenti e compensi da parte di abitanti di Domegge, che hanno causato un reciproco irrigidimento di posizione tra le parti.

« Consta, da un recente rapporto del prefetto di Belluno, che il comune di Domegge ha deciso di assumere la iniziativa di trattare l'intero problema di risarcimenti dei danni, sia della frazione Vallesella che del capoluogo, in nome e per conto dei singoli interessati ricorrendo all'autorità giudiziaria, in caso di mancata adesione da parte della S.A.D.E. alle richieste avanzate.

« Questo Ministero che, ripetesi, è subito intervenuto per la salvaguardia del pubblico interesse, ha successivamente esercitato raccomandazioni, attraverso il locale ufficio del genio civile, presso la società, per la composizione di queste vertenze, di carattere patrimoniale, con i danneggiati, ma, almeno per il momento, non ravvisa la opportunità di intervenire coattivamente nell'imporre risarcimenti, indennizzi e compensi come richiesti. E ciò sia perché il problema che l'amministrazione devesi porre e risolvere ha aspetti più vasti e determinanti, sia perché la sede appropriata di questo aspetto patrimoniale del problema è quella giudiziaria, in mancanza di accordi diretti tra le parti, che possono comunque favorirsi: sia, infine, perché occorre attendere le conclusioni dell'esame dello studio in corso da parte della commissione ministeriale.

« In sostanza il compito precipuo di questo Ministero è quello di determinare la natura e le cause dei fenomeni manifestati e di imporre conseguentemente quelle provvidenze (che potranno anche essere di carattere patrimoniale) e quei rimedi tecnici necessari per la publica incolumità, o anche decisioni di altro genere riguardanti la stessa concessione dell'acqua, che vanno al di là della semplice valutazione di interessi patrimoniali, determinabili comunque in altra sede, e depo le risultanze degli studi in corso.

« La proposta avanzata con la seconda interrogazione, e cioè quella che lo Stato si assuma l'onere degli indennizzi e della ricostruzione, salvo rivalsa sulla S.A.D.E. non può essere accolta, sia perché un intervento del genere esula dai compiti dell'amministrazione, trattandosi di materia per la quale ha effetto l'articolo 19 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e sia per la inopportunità di un simile intervento in un campo quanto mai irto di difficoltà pratiche, di divergenze e contestazioni, di imprevisti e di elementi non facilmente identificabili ».

Il Ministro: MERLIN.

BIANCHI CHIECO MARIA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se sia stata finanziata la spesa per la sistemazione definitiva della importante strada Fasano-Locorotondo-Martina Franca-Taranto, strada già passata a carico dello Stato a seguito del suggerimento dell'amministrazione comunale di Fasano (Brindisi) che per prima volle affrontare il problema ». (2390).

RISPOSTA. — « Al riguardo, si comunica che la Cassa per il Mezzogiorno, nello stabilire, ai sensi della legge istitutiva, le linee generali del miglioramento della viabilità minore nelle regioni meridionali, predispose un programma di sistemazione di circa 3000 chilometri di strade prevalentemente provinciali, fra le quali quella che da Fasano, per Locorotondo e Martina Franca, conduce a Taranto, che, servendo centri industriali ovvero turistici in via di incremento o già di singolarissima importanza, potevano essere classificate, a sistemazione avvenuta, fra le strade statali.

« L'esecuzione dei lavori in questione venne affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno all'Azienda nazionale delle strade statali, stipulandosi, all'uopo, apposita convenzione.

« Con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1953, n. 782 (*Gazzetta ufficiale* 26 ottobre 1953), è stata disposta la classifica delle strade in parole nelle strade statali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, onde consentire all'A.N.A.S. di poter provvedere, in un secondo tempo, alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, a carico del proprio bilancio.

« Ciò premesso, nel mentre si rileva che il finanziamento della spesa di sistemazione della strada indicata dalla onorevole interrogante rientra nella competenza passiva della Cassa per il Mezzogiorno, si ritiene che ulteriori e più precisi ragguagli sullo stato dei lavori possano essere forniti dagli organi direttivi dalla citata Cassa e dall'Azienda nazionale autonoma strade statali ».

Il Sottosegretario di Stato: VICENTINI.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere per quali motivi, nell'approvare i corsi rapidi per disoccupati fino al 31 ottobre 1953, su 639 corsi approvati, solo 38 sono stati affidati in gestione all'I.N.I.A.S.A., l'organo più qualificato per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano.

« Per conoscere ancora i motivi per cui nessun corso proposto dall'I.N.I.A.S.A. per le province di Palermo, Trapani, Catania, Caltanissetta, Siracusa, Ragusa, è stato approvato con grave disagio delle associazioni interessate e dei piccoli comuni ove la mano d'opera artigiana è da lungo tempo disoccupata ». (3005).

RISPOSTA. — « Com'è noto l'autorizzazione alla istituzione di corsi di addestramneto professionale per lavoratori disoccupati viene data tenendo conto delle disponibilità finanziarie attribuibili a ciascuna provincia in relazione allo stato della disoccupazione, nonché dell'ordine di graduatoria che ciascun corso occupa nel piano annuale provinciale.

« L'ordine di graduatoria viene determinato dagli uffici provinciali del lavoro — di intesa con le locali commissioni provinciali per il collocamento — accordando la precedenza ai corsi, il cui svolgimento è previsto presso centri di addestramento professionale, a quelli che si dovranno svolgere in funzione del successivo collocamento dei partecipanti, ed infine a quelli le cui esercitazioni siano rivolte alla esecuzione di opere edili di utilità sociale.

« Non è stato possibile autorizzare, fino alla data del 31 ottobre 1953, un numero di corsi superiore a quello indicato dalla onorevole interrogante, in quanto gli altri corsi proposti dall'I.N.I.A.S.A., ed in particolare quelli relativi alle province indicate nella interrogazione, o non erano in possesso dei suddetti requisiti, oppure non erano autorizzabili in relazione alle somme disponibili per le singole province alla data sopra indicata.

« In particolare è da tener presente che, nelle province di cui sopra, sono stati istituiti complessivamente n. 60 corsi di cui n. 24 in piccoli comuni ».

Il Ministro: RUBINACCI.

CACCURI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga doveroso ed opportuno disporre che la tredicesima mensilità, e gli altri benefici concessi ai pensionati dello Stato, siano estesi anche ai congiunti dei caduti di guerra, che usufruiscono della pensione privilegiata e che abbiano compiuto 65 anni di età o siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro, purché non percepiscano altra pensione a carico dello Stato o di enti pubblici ». (2313).

RISPOSTA. — « Al riguardo va anzitutto notato che sovente non è possibile concedere gli stessi benefici ai titolari di pensioni ordinarie ed ai pensionati di guerra, date le diversità sostanziali esistenti fra i due istituti.

« Sta di fatto che i titolari di pensioni di guerra fruiscono di particolari benefici (collocamento, preferenza nelle assunzioni, ecc.) ai quali non hanno invece diritto i pensionati ordinari; per converso è logico che i titolari di pensioni ordinarie abbiano altri benefici non spettanti ai pensionati di guerra.

« Per quanto concerne in particolare i congiunti dei caduti in guerra si osserva, ad

esempio, che essi hanno diritto ad un assegno di previdenza al compimento di una determinata età o, anteriormente, qualora siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno, mentre tale beneficio non è dovuto ai titolari di pensioni ordinarie.

« Circa la tredicesima mensilità va ricordato che allorquando venne discusso in Parlamento il problema si esaminò anche la possibilità di accordare il beneficio ai pensionati di guerra. Si ravvisò per altro preferibile, anziché concedere la tredicesima mensilità ai titolari di pensioni di guerra, migliorare con la legge 11 aprile 1953, n. 263, le pensioni stesse, ed in particolare quelle dei congiunti dei caduti, destinando a tale scopo una somma di gran lunga superiore all'onere che sarebbe derivato dalla concessione della tredicesima mensilità. Mentre infatti la concessione di quest'ultimo beneficio avrebbe comportato un onere di circa 8 miliardi, la spesa derivante dalla citata legge n. 263 è stata per l'esercizio in corso di 17 miliardi e 400 milioni.

« Per tale ragione venne respinta nella scorsa legislatura una mozione presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole Polano intesa appunto a concedere la tredicesima mensilità ai pensionati di guerra.

« Dati i precedenti, non si ravvisa quindi la possibilità di accogliere la richiesta avanzata ».

Il Sottosegretario di Stato: VICENTINI.

CACCURI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno far sì che l'aeroporto di Palese (Bari) sia adeguato, al più presto, alle norme internazionali di atterraggio e posto in condizione di espletare qualsiasi traffico di aerei ». (2314).

RISPOSTA. — « Nel programma di potenziamento dell'aviazione civile, l'aeroporto di Bari è considerato come uno dei capisaldi della rete aerea secondaria, e perciò sono previsti per esso lavori di sistemazione, perfezionamento e completamento che però, data la sfavorevole topografia della zona, non possono comportare il prolungamento della pista di atterraggio.

« Inoltre l'attuazione di tale programma, comportando una spesa rilevante, è subordinata alla possibilità di un massiccio intervento finanziario dello Stato e conseguentemente, stante l'attuale situazione del bilancio, non è dato per ora prevedere se e in quale misura potrà concretarsi il programma in parola ».

Il Sottosegretario di Stato BOSCO.

CACCURI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno e rispondente alla particolare situazione economico-geografica di Bari, sia nel campo nazionale sia in quello internazionale, per i suoi rapporti commerciali con il Levante, ripristinare l'esercizio della linea aerea Bari-Roma, disponendo, ove occorra, la concessione di contributi a società disposte ad iniziare il servizio ». (2319).

RISPOSTA. — « Si risponde, per ragioni di competenza, in luogo del Ministro dei trasporti.

« Questa amministrazione non ha mancato di incoraggiare il traffico passeggeri dell'aeroporto di Bari; infatti è stata istituita a suo tempo dalla società L.A.I. una linea Roma- Bari, la quale, però, non avendo dato risultati sodisfacenti (nei due anni di esercizio si è avuta una media di posti passeggeri occupati del 37,2 per cento, inferiore al limite redditizio del 60 per cento) ha dovuto essere sospesa. Nemmeno durante i 23 giorni di ripristino della linea, in occasione della Fiera del Levante di quest'anno, tale media si è notevolmente elevata, avendo raggiunto solo il 43,55 per cento.

« Si soggiunge che nel programma di potenziamento dell'aviazione civile è previsto il sovvenzionamento della linea in parola; ma l'attuazione di tale programma, comportando una spesa rilevante, resta subordinata alla possibilità di un massiccio intervento finanziario dello Stato ».

Il Sottosegretario di Stato per la difesa: BOSCO.

CACCURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno — al fine di una più equa ed al tempo stesso più proficua distribuzione degli incarichi professionali, a tanti giovani medici disoccupati — disporre che gli enti mutualistici, i quali attualmente conferiscono gli incarichi sanitari in base ad una unica graduatoria di merito (determinando così l'assurda situazione di vedere affidate finanche mansioni da terapisti a rinomati docenti universitari !) procedano invece alla formazione di graduatorie discriminate, in relazione alle varie forme dell'assistenza medica, sì da consentire anche ai giovani laureati in medicina di essere proficuamente utilizzati dagli enti medesimi attraverso compiti professionali differenziati ». (2435).

RISPOSTA. — « Per incarico avutone dalla onorevole Presidenza del Consiglio dei ministri, si ha il pregio di chiarire, in merito, quanto segue.

« Circa una più proficua distribuzione degli incarichi professionali ai medici da parte degli enti mutualistici, questo ministero, non ignorando come il problema della pletora medica investa anche il campo d'azione degli enti in parola, va da tempo studiando i mezzi più idonei ad una sua concreta soluzione che, tuttavia, non sembra attuabile con provvedimenti di carattere immediato.

« Infatti, la questione va esaminata sotto un duplice aspetto, a seconda della natura in cui attualmente si differenziano gli incarichi di cui trattasi, domiciliare e ambulatoriale.

« Quanto ai primi, è noto che, mentre il problema si pone, per ovvi motivi, nei riguardi degli enti che erogano le prestazioni assicurative col sistema dell'assistenza indiretta, per gli enti che hanno invece adottato il sistema dell'assistenza diretta, la materia è regolata da apposite convenzioni che, stipulate fra i rappresentanti delle categorie mediche e gli istituti, hanno ormai generalmente affermato il principio della libera scelta del medico da parte degli assistiti.

« Il problema si presenta più complesso per quanto concerne la distribuzione degli incarichi ambulatoriali, che vengono conferiti dai varî enti in base a graduatorie risultanti da criteri disparati.

« Al riguardo, non sfugge a questo ministero come l'attuale sistema presenti taluni inconvenienti e, soprattutto, renda problematico un adeguato assorbimento dei giovani medici; ma è altresì evidente che qualsiasi provvedimento da adottarsi in questo settore deve essere attentamente esaminato alla luce dell'attuale organizzazione ambulatoriale e non può naturalmente prescindere da una trasformazione radicale di questa.

« Questo ministero non mancherà, una volta pervenuto a determinazioni conclusive in materia, di adottare gli opportuni provvedimenti ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: GUI.

CALABRO'. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se è a conoscenza dell'episodio di lotta al contrabbando verificatosi la notte del 14 ottobre 1953 sulla strada Santa Maria Maggiore confine svizzero, in cui un ufficiale di finanza, che rimaneva ferito nell'azione, riusciva a sottrarre a due contrabbandieri un barattolo contenente mezzo chilogrammo di cocaina pura al 98 per cento con la marca di fabbrica di Zurigo, per sapere i risultati ottenuti nell'azione tesa alla scoperta della organizzazione di contrabbando di stupefacenti di cui pare che i due sullodati individui facessero parte; per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per la repressione del contrabbando di stupefacenti che risulta effettuarsi anche in Val d'Ossola ». (2876).

RISPOSTA. — « Nella notte del 14 ottobre 1953, il comandante la tenenza della Guardia di finanza di Santa Maria Maggiore (Novara) sequestrò, in prossimità di Molesco, un flacone contenente 500 grammi di cocaina, a due individui che riuscirono a dileguarsi.

« Nel tentativo di procedere al fermo dei responsabili, l'ufficiale esplose incidentalmente un colpo di pistola che, lacerato l'impermeabile ed il pantalone, lo ha lievecente ferito sfiorandogli una gamba.

« Successive indagini ed ulteriori ricerche hanno consentito di individuare i colpevoli che sono stati perciò denunziati all'autorità giudiziaria.

« Non si è mancato inoltre di interessare i locali comandi del Corpo perché svolgano approfondite indagini, servendosi di elementi specializzati, allo scopo di individuare l'eventuale esistenza di una associazione e di ricercare anche nella Val d'Ossola, le probabili fonti, i centri di consumo e di destinazione della merce.

« L'attività che la Guardia di finanza quotidianamente svolge per la repressione del contrabbando degli stupefacenti — limitatamente agli ultimi due esercizi finanziari — si compendia nei seguenti dati:

		1951-52		1952-53
		—		—
Persone denunciate	N.	57	N.	40
Sequestri	Kg.	19	Kg.	59,041
Accertati consumi in frode . . .	Kg.	773	Kg.	423,100

« Ciò dimostra che un duro colpo è stato inferto al traffico degli stupefacenti.

« Tuttavia nell'intento di incrementare vieppiù la lotta all'illecito commercio delle droghe, sono stati istituiti dal Comando generale della Guardia di finanza appositi corsi per ufficiali i quali, attraverso un complesso ciclo di lezioni impartite da docenti universitari, acquisiscono una particolare specializzazione in materia ».

Il Ministro delle finanze: ZOLI.

CAMANGI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — « Per avere precise notizie in merito alla costruzione della strada Montebello-Fossato Jonico in provincia di Reggio Calabria ». (3049).

RISPOSTA. — « Il primo tronco della strada che forma oggetto della interrogazione cui si risponde è stato eseguito dal Genio civile con fondi del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Il secondo, al quale pure deve provvedere il predetto Ministero, comprende, in un primo tratto, opere varie che saranno presto appaltate dal Genio civile, su progetto in corso di elaborazione da parte dello stesso ufficio e per la cui esecuzione sono già stanziati 50 milioni; e, al termine, il ponte sul torrente Virgo, la cui costruzione risulta di recente appaltata dal provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro.

« Soltanto il terzo tronco, che ha inizio dopo il detto ponte sul Virgo per raggiungere l'abitato di Fossato, sarà eseguito con finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno.

« Di quest'ultimo tronco, la cui esecuzione e progettazione fu coordinata dal Genio civile con quelle dei tronchi precedenti ai quali era in certo qual modo, subordinata, è stato stralciato e già appaltato il complesso delle opere prettamente stradali, mentre il Consiglio superiore dei lavori pubblici suggerì che due ponti che in esso si inseriscono sul torrente Pioppi e sul torrente Calamaci fossero affidati per la progettazione a specialisti, a causa della loro complessità, essendo i bacini in pieno dissesto.

« Per essi sono ora in corso i saggi con trivellazione per le fondazioni, affidati dopo lunghe trattative, stante l'esiguità del lavoro, ad impresa particolarmente attrezzata, e si ritiene, quindi, prossima l'approvazione del progetto definitivo ed il conseguente appalto.

« Per quanto attiene, invece, alle opere stradali del detto terzo tronco, le stesse, dell'importo di lire 39.000.000 lorde, sono state già appaltate dall'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, ma i relativi lavori che sono stati consegnati all'impresa il 14 novembre 1953, non possono procedere in maniera sollecita, perché, mancando il secondo tronco, l'unico attuale accesso ai cantieri si realizza con mulattiera attraverso la difficile gola nella quale scorre il torrente San Pietro.

« Comunque, è stata data assicurazione alla Cassa dell'amministrazione provinciale che nella buona stagione i lavori di che trattasi avranno il loro normale sviluppo ».

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

CAPACCHIONE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile.* — « Per sapere se non ritengano di dovere, senza ulteriore ritardo, procedere alla riforma del regolamento delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e per le malattie al fine di adeguare l'attuale insufficiente sistema di assistenza sanitaria alle inderogabili esigenze degli assistiti, introducendo, fra l'altro, il principio fondamentale della libera scelta del sanitario ». (177).

RISPOSTA. — « Com'è ben noto, il regolamento di assicurazione delle Casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, è stato approvato con decreto ministeriale del 12 marzo 1953 (*Gazzetta ufficiale* 11 aprile 1953, n. 84).

« Il regolamento tecnico predetto ha colmato una grave lacuna esistente nella legislazione concernente le Casse marittime ed ha disciplinato, con piena garanzia dei diritti dei lavoratori, il servizio disimpegnato dalle Casse.

« Come l'onorevole interrogante ben conosce, l'attuale trattamento è privilegiato rispetto a quello dei lavoratori comuni.

« Per quanto attiene al *modus* di svolgimento del rapporto di assistenza sanitaria, questo Ministero ritiene che la materia concerna gli armatori ed i lavoratori marittimi i quali sono rappresentati nei consigli di amministrazione delle Casse e, quando queste siano in regime commissariale, come attualmente l'Adriatica e la Meridionale, negli appositi comitati o consulte, e scelgono essi stessi la forma più rispondente di disciplina dei rapporti con i sanitari.

« Questo Ministero non ignora che è viva aspirazione della classe sanitaria il sistema cui accenna l'onorevole interrogante, ma deve ritenere prevalente, nel caso specifico; l'interesse delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche in considerazione della particolarissima attività della gente di mare e della sua estrema mobilità nei diversi porti nazionali ed esteri.

« Stando così le cose, non si ravvisa la opportunità di scendere in questioni del genere, fino a quando non siano dimostrate disfunzioni del sistema liberamente scelto dalle parti ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. RUBINACCI.

CAPALOZZA, BUZZELLI E DIAZ LAURA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere, positivamente, quanti siano alla data del 18 agosto 1953, i processi definiti con sentenza passata in giudicato, a far tempo dal 19 giugno 1946, per i seguenti reati: vilipendio alla Repubblica; vilipendio alle istituzioni costituzionali e alle forze armate; vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato, vilipendio alla nazione; corruzione per atto d'ufficio; diffamazione, detenzione abusiva di armi, e quanti siano, nello stesso periodo e per gli stessi reati, i procedimenti in corso nei varî gradi di giurisdizione ». (1239).

RISPOSTA. — « Di seguito alla lettera del 15 ottobre 1953, pari numero, si comunica, in relazione alla interrogazione sovraindicata, che dal 19 giugno 1946 al 18 agosto 1953 sono stati definiti, con sentenza passata in giudicato, n. 369 procedimenti penali per vilipendio alla Repubblica, n. 334 per vilipendio alle istituzioni costituzionali ed alle forze armate, n. 46 per vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato n. 29 per vilipendio alla nazione italiana; n. 1406 per corruzione per atto di ufficio; n. 35.322 per diffamazione: n. 42.344 per detenzione abusiva di armi.

« Sono tuttora in corso n. 45 procedimenti penali per vilipendio alla Repubblica, n. 340 per vilipendio alle istituzioni costituzionali ed alle forze armate; n. 10 per vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato; n. 14 per vilipendio alla nazione italiana: n. 359 per corruzione per atto di ufficio, n. 7129 per diffamazione, n. 5386 per detenzione abusiva di armi ».

Il Ministro AZARA.

CAPALOZZA, MASSOLA, BEI CIUFOLI ADELE E MANIERA. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — « Sulla cattura da parte delle autorità marittime jugoslave dei motopescherecci triestini *Giovanni Paolo II* e *Stella Maris*, avvenuta il 2 ottobre 1953 ». (1358).

RISPOSTA. — « I motopescherecci *Stella Maris* e *Giovanni Paolo II* il cui fermo ha formato oggetto dell'interrogazione a cui si risponde, sono entrambi iscritti al compartimento marittimo di Trieste. Ogni intervento inteso ad ottenere il rilascio rientra pertanto nella competenza non del Governo italiano bensì del Governo militare alleato, responsabile dell'amministrazione della Zona A.

« Da informazioni avute dall'ufficio del consigliere politico italiano a Trieste, di cui questo Ministero aveva richiesto l'interessamento presso il Governo militare alleato, risulta che entrambi i motopescherecci vennero rilasciati dalle autorità jugoslave di Capodistria 24 ore dopo il fermo, non appena terminato il processo a loro carico ».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BENVENUTI.

CAPALOZZA, MANIERA, MASSOLA E BEI CIUFOLI ADELE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Sul finanziamento dei lavori di sistemazione della strada consortile provinciale Fano-Orciano di Fano (Pesaro), per un importo di lire 130 milioni, coi benefici della legge 15 febbraio 1953, n. 184 ». (2113).

RISPOSTA. — « La domanda presentata dall'amministrazione provinciale di Pesaro-Urbino intesa ad ottenere, ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184, il contributo dello Stato per i lavori di manutenzione della strada consortile provinciale Fano-Orciano di Fano dell'importo di lire 130 milioni è tenuta in evidenza per essere esaminata, ai fini di un possibile accoglimento, in sede di formazione del programma delle opere da ammettere ai benefici della citata legge ».

Il Ministro. MERLIN.

CAPALOZZA E MASSOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per avere ragguagli sulla mancata liquidazione a centinaia di piccoli proprietari edilizi della provincia di Pesaro del premio di incoraggiamento disposto per l'ampliamento delle costruzioni col decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399 ». (2400).

RISPOSTA. — « Si riporta qui di seguito il testo della risposta data ad analoga interrogazione presentata dagli stessi onorevoli interroganti:

« Per la concessione dei contributi a titolo di incoraggiamento per nuove costruzioni edilizie, previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 389, fu a suo tempo assegnata, al provveditorato alle opere pubbliche per le Marche, sui fondi stanziati in base alla citata disposizione di legge, la somma di lire 90 milioni, di cui lire 25 milioni furono destinate alla provincia di Pesaro.

« È da tener presente che tali provvidenze di legge furono in un primo tempo accolte con indifferenza e solo nel 1950 ebbe a verificarsi, anche nella provincia di Pesaro, un notevole

afflusso di domande, che assorbirono completamente la intera disponibilità.

« Poiché nessuna altra integrazione di fondi è stata disposta per l'applicazione delle norme agevolative di cui sopra, le richieste che non avevano potuto trovare accoglimento con i fondi già assegnati sono rimaste giacenti e non possono avere ulteriore corso per mancanza di disponibilità ».

Il Ministro: MERLIN.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi per i quali sulla torre civica di Fano (Pesaro), ricostruita già da circa quattro anni, dopo la distruzione bellica, non siano stati ricollocati l'orologio e le campane ». (2884).

RISPOSTA. — « Per il ripristino delle campane nella ricostruita torre civica di Fano, già distrutta dalla guerra, è in corso di approvazione una perizia di lire 500.000 che prevede fra l'altro, la ricostruzione della incastellatura di sostegno e dell'apparecchiatura di oscillazione delle campane stesse già rifuse e pronte per la loro posa in opera.

« Appena il relativo provvedimento sarà stato registrato alla Corte dei conti saranno date sollecite disposizioni per l'esecuzione dei lavori.

« Circa il ripristino dell'orologio è da tener presente che questo Ministero non ha mai provveduto finora alla ricostituzione di orologi pubblici se non per la parte strettamente muraria (quali nicchie di alloggiamento, quadranti in muratura, ecc.) e, in ogni caso, con esclusione dei congegni di funzionamento degli stessi ».

Il Ministro: MERLIN.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi del ritardo nei lavori di restauro del teatro della Fortuna di Fano (Pesaro) gravemente danneggiato dalla guerra ». (2887).

RISPOSTA.. — « Per la riparazione dei danni bellici subìti dal teatro « La Fortuna » di Fano si è già provveduto all'esecuzione di un primo lotto di lavori per complessive lire 20.345.310.

« Con successivo provvedimento è stato approvato un progetto generale di lire 100 milioni ed è stata autorizzata l'esecuzione di un secondo lotto di lavori dell'importo di lire 20 milioni riguardanti la ricostruzione del soffitto e la riparazione del loggione e del secondo ordine di palchi.

« Tali lavori sono stati già consegnati alla impresa aggiudicataria e dovranno essere portati a termine entro 300 giorni dalla consegna.

« Non è stato assolutamente possibile includere altro lotto di lavori nel programma delle opere da eseguire nell'esercizio in corso, mentre non si mancherà di esaminare la possibilità che esso venga incluso nel programma del futuro esercizio compatibilmente con la disponibilità dei fondi e l'urgenza della esecuzione di altre opere nella provincia di Pesaro ».

Il Ministro: MERLIN.

CAPRARA E MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti urgenti egli indenda promuovere per fare rettificare le inesatte interpretazioni, dannose per gli aventi diritto, da parte degli uffici competenti dell'Istituto della previdenza sociale, fondo speciale trasporti:

1°) dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, per quanto riguarda la maggiorazione del 5 o del 10 per cento in delazione a scatti biennali di stipendio o promozione di grado;

2°) dell'articolo 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, per quanto riguarda la determinazione delle indennità e competenze accessorie a carattere continuativo da tener presenti nel calcolo della misura delle pensioni.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere quali misure verranno adottate, in ordine alle proposte avanzate dalla lega pensionati ferrotramvieri della Campania, per rendere più spedite le pratiche di liquidazione delle nuove pensioni e delle pensioni di riversibilità per le vedove ». (2969).

RISPOSTA. — « Per quanto concerne l'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1083, si chiarisce che la disposizione, attualmente non più operante (in quanto le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1951 sono state riliquidate o liquidate in base agli articoli 2 e 3 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435), prevedeva che la retribuzione raggiunta dall'agente pensionando alla data del 1° gennaio 1945 venisse maggiorata, ai fini del computo della pensione, del 5 per cento per ogni scatto di stipendio o paga e del 10 per cento per ogni promozione di grado, a decorrere dalla data in cui lo scatto o la promozione avevano

avuto luogo, purché posteriormente al 1° gennaio 1945.

« Si è talvolta verificato che, per difetto di documentazione dei dati di carriera del pensionando, gli uffici dell'I.N.P.S. abbiano omesso di operare, in sede di liquidazione della rendita, tale maggiorazione; ma la posizione è stata sempre rettificata tutte le volte che gli interessati, per tramite delle aziende dalle quali dipendevano, hanno provveduto a documentare in modo probatorio l'avvenuto conseguimento dello scatto o della promozione.

« In ordine, poi, all'articolo 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, si precisa che l'articolo stesso (il quale fornisce una elencazione degli emolumenti costituenti il complesso della retribuzione pensionabile, a causa della genericità della norma legislativa e della eccessiva complessità e varietà delle voci concorrenti alla retribuzione della categoria), ha costretto l'I.N.P.S. ad una interpretazione ispirata alla necessità di conseguire una applicazione « uniforme » della norma in tutti i settori della categoria stessa.

« Poiché tale interpretazione in taluni casi ha trovato dissenziente qualche organizzazione sindacale, su proposta di questo Ministero, la questione è stata sottoposta all'esame del comitato di vigilanza per l'amministrazione del fondo speciale di previdenza del personale.

« Infine, circa il lamentato ritardo nella liquidazione delle nuove pensioni e delle pensioni di riversibilità, esso è da porsi in relazione con gli incombenti eccezionali ai quali l'istituto nazionale della previdenza sociale ha dovuto, e deve, far fronte in seguito alla recente legge 28 dicembre 1952, n. 4435, in base alla quale gli uffici hanno dovuto procedere alla revisione e riliquidazione di 25.000 pensioni.

« Tale revisione è stata ormai ultimata e, pertanto, la situazione può essere considerata in via di sollecita normalizzazione ».

Il Ministro. RUBINACCI.

CASTELLARIN. — *Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero*. — « Per sapere se non ritengano opportuno abrogare le disposizioni di legge vigenti relative alla importazione dell'oro, dal momento che lo Stato non provvede all'importazione del metallo, e non esiste quindi in Italia oro di provenienza legale, dai quali tutti gli orafi si riforniscono, con la conseguenza di essere frequentemente multati, mancando ad essi inevitabilmente i documenti che comprovano la provenienza legale dell'oro: circostanze tutte che valgono a definire una situazione che non fa onore all'amministrazione italiana ». (2836).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del commercio estero.

« Il monopolio per gli acquisti all'estero di oro greggio in lingotti, verghe, pani, polvere e rottami venne istituito con il regio decreto-legge 14 novembre 1935, ed affidato all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, ora Ufficio italiano cambi, che lo esercita per conto del tesoro dello Stato, d'intesa con il Ministero del commercio estero.

« Le disposizioni previste dal decreto-legge ora citato si inseriscono nel sistema monopolistico dei cambi, costituendo anche l'oro un mezzo di pagamento verso l'estero, non si ravvisa quindi la possibilità di abrogare le vigenti norme legislative che regolano l'importazione di detto metallo. D'altro canto una eventuale cessione dell'oro a ditte private da parte della Banca d'Italia non potrebbe che effettuarsi alla quotazione ufficiale, con l'ovvia conseguenza di rendere possibili incontrollabili speculazioni.

« Né vi è modo, per gli stessi motivi di evitare facili speculazioni, oltre a quelli valutari, di assegnare dollari o valuta pregiata per l'acquisto, da parte di ditte private e per loro uso diretto, del metallo greggio di cui certo il mercato interno non difetta.

« È innegabile, d'altra parte, che sul mercato italiano, si trova oro greggio, liberamente commerciabile, in quantità tale da superare largamente il fabbisogno delle industrie orafe, le quali se ne riforniscono anche mediante assorbimento di rottami di vecchi oggetti, nonché utilizzando oro monetario — la cui importazione non è soggetta al vincolo della licenza ministeriale — di quelle monete, in particolare, che non presentano un sensibile scarto di prezzo rispetto al metallo greggio.

« Si consideri poi che l'importazione dell'oro semilavorato e lavorato non forma oggetto di monopolio e che, pertanto, tale operazione può essere effettuata da chiunque sia in possesso della prescritta licenza rilasciata da questo Ministero su benestare di quello del commercio con l'estero. Per le riesportazioni di manufatti d'oro, inoltre, è previsto in via generale e permanente l'istituto della temporanea importazione, di cui le industrie possono avvalersi per eseguire in proprio o per conto dell'estero la lavorazione del metallo greggio.

« Non sembra infine che la richiesta oggetto dell'interrogazione cui si risponde ab-

bia carattere di attualità, oggi che lo scarto di prezzo dell'oro sul mercato libero rispetto alla quotazione ufficiale è notevolmente ridotto ».

Il Ministro delle finanze: ZOLI.

CAVALLARI VINCENZO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se intenda accogliere l'istanza rivoltagli dall'amministrazione comunale di Lagosanto (Ferrara) in data 26 settembre 1952 con foglio n. 2751, tendente ad ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 579, per la costruzione dell'edificio scolastico, in frazione di Boschetto del predetto comune, in relazione a delibera assunta dal Consiglio comunale di Lagosanto ». (2749).

RISPOSTA. — « La domanda del comune di Lagosanto (Ferrara) intesa ad ottenere ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo erariale per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Boschetto è tenuta presente e sarà esaminata con ogni considerazione ai fini di un possibile accoglimento, in occasione della compilazione del programma esecutivo delle opere da ammettersi ai benefici di cui alla menzionata legge ».

Il Ministro: MERLIN.

CAVAZZINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se intende accogliere favorevolmente la richiesta di estensione del comune di Adria (Rovigo), in base alle agevolazioni previste dall'articolo 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, pratica già iniziata il 27 agosto 1952 e sulla quale il ministro, attraverso il Genio civile di Rovigo, ha già svolto l'istruttoria, senza peraltro assumere decisioni in merito ». (1578).

RISPOSTA. — « L'istruttoria sulla domanda avanzata dal comune di Adria (Rovigo) intesa ad ottenere le maggiori agevolazioni previste dall'articolo 20 della legge 3 agosto 1949, numero 589, per la esecuzione di opere pubbliche di interesse di enti locali, è stata già completata e conseguentemente è stato già predisposto il decreto interministeriale da emanarsi di concerto col ministro per l'interno e con quello del tesoro, per estendere a quel comune le agevolazioni previste dalla citata legge 589 per i comuni del Mezzogiorno d'Italia ».

Il Ministro: MERLIN.

CAVAZZINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quale risposta intenda dare alla richiesta fatta da parte del comune di Adria per la costruzione della strada di circonvallazione. Questo annoso problema venne già prospettato in un memoriale inviato al Ministero.

« Si tratta di costruire un ponte sul Canalbianco per l'allacciamento delle provinciali Rovigo-Adria e Cavazzara-Ariano, con l'Ariano-Adria. L'opera è di competenza dell'amministrazione provinciale che all'uopo dovrà essere sollecitata ed aiutata, perché il traffico pesante delle strette arterie cittadine è insostenibile. Con i cantieri di lavoro si sono fatti importanti lavori per la formazione dei rilievi stradali e si attende la costruzione del ponte per la loro sistemazione definitiva ». (1609).

RISPOSTA. — « Per la costruzione della nuova strada di cinconvallazione delle provinciali Rovigo-Adria e Cavazzana-Ariano-Adria e del ponte sul Canalbianco nessuna domanda è pervenuta da parte dell'amministrazione provinciale intesa ad ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificata ed integrata dalla legge 15 febbraio 1953, n. 184.

« Ove quindi, l'ente interessato ne facesse richiesta questo Ministero non mancherà di esaminare la possibilità di concedere il contributo statale, ai sensi della citata legge sulla spesa ritenuta necessaria per l'attuazione dell'opera.

« Risulta che l'amministrazione provinciale di Rovigo ha elaborato, molti anni or sono, il relativo progetto il quale dovrà, essere ora riveduto ed aggiornato in relazione alle esigenze del nuovo tracciato ».

Il Ministro: MERLIN.

CAVAZZINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali sono le misure adottate in favore dei compartecipanti al prodotto di riso che nella recente alluvione e mareggiata di Polesine Camerini Forti e Pellestrina hanno subìto un danno di più del 50 per cento del raccolto per una estensione di circa 1000 ettari. Interessate sono 250 famiglie, che hanno perduto tutte le proprie risorse, poiché in questa zona il solo raccolto è il riso.

« L'interrogante chiede che il ministro prenda urgenti misure perché i lavoratori colpiti abbiano un acconto, in attesa della liquidazione dei danni, tenendo conto che i commercianti del luogo non intendono più fare credito ai bisognosi, privi di mezzi ». (2341).

RISPOSTA. — « Le vigenti disposizioni di legge non consentono al Ministero dell'agricoltura di intervenire nel senso chiesto dall'ono-

revole interrogante in favore dei risicoltori di Polesine, Camerini, Forti e Pellestrina, che sono stati danneggiati da recenti calamità atmosferiche.

« Né, d'altra parte, iniziative in proposito potrebbero essere prese dall'ente nazionale risi, al quale, come è noto, è affidata la gestione collettiva dell'ammasso del risone, in quanto la corresponsione di acconti da parte del predetto ente è subordinata, per le norme che disciplinano la materia, all'effettivo conferimento del prodotto all'ammasso ».

Il Ministro: MEDICI.

CIANCA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere per quali motivi le amministrazioni militari (esercito, marina e aeronautica) non abbiano ancora dato attuazione alle disposizioni del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 940; provvedimento col quale il legislatore, oltre a perseguire fini di riparatrice giustizia nei confronti degli operai ex a matricola, straordinari e provvisori licenziati per motivi politici nel 1923, ha inteso garantire la nomina a permanenti degli operai con maggiore anzianità di servizio, per complessive 25.710 unità, se è informato, che in conseguenza di tale ritardo, alcune centinaia di operai — i quali hanno prestato la loro attività per venti e trenta anni, agli enti e stabilimenti militari — sono stati licenziati dal 1948 ad oggi, per limiti di età, mentre avrebbero potuto e dovuto trovare legittima sistemazione negli organici del personale permanente, che, in seguito a ciò, tali operai hanno subito grave danno per essere stati esclusi dal godimento della pensione: se è informato che l'inquadramento economico professionale del personale salariato, disposto dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67, procede con estrema lentezza per il fatto che il personale addetto alle operazioni di inquadramento — sebbene ben preparato ed attivo — è numericamente insufficiente, al punto che ad oltre un anno e mezzo di distanza dall'emanazione della legge nessun lavoratore ha potuto ancora ottenere il pagamento degli scatti di paga bloccati da ben sette anni, vale a dire dal 1946, e se non ritenga di adottare misure urgenti ed efficaci al fine di accelerare le suddette operazioni, il cui ritardo comporta agli interessati un pregiudizio economico di notevole entità, determinando altresì una situazione di incertezza, cui deve essere posto fine ». (1393).

RISPOSTA. « Il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 940, concernente modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle forze armate, nel fissare i nuovi contingenti numerici degli operai permanenti delle tre amministrazioni militari, si è limitato ad indicare le categorie di operai cui dovranno essere conferite le nomine in ruolo, stabilendone l'ordine di precedenza.

« L'articolo 4 del decreto predetto ha pertanto demandato ad un successivo provvedimento le norme per la ripartizione organica dei cennati contingenti numerici nelle diverse categorie degli operai e nel gruppo dei capi operai, nonché tutte le altre norme necessarie per l'esecuzione del decreto stesso.

« Non è stato, però, possibile provvedere senz'altro alla preparazione di tali norme, perché, essendo già in corso di studio nuove disposizioni sullo stato giuridico dei salariati statali, si è reso necessario attendere la loro emanazione, avvenuta con la legge 26 febbraio 1952, n. 67, allo scopo di adeguare ad esse le suddette norme per l'attuazione del decreto legislativo n. 940.

« Tali norme sono state infine fissate con il decreto presidenziale 20 gennaio 1953, il quale però non è stato ancora pubblicato perché la Corte dei conti ha mosso alcuni rilievi attualmente in corso di definizione.

« Evidentemente, fino a quando non saranno emanate dette norme di attuazione, non sarà possibile procedere ad alcuna nuova nomina in ruolo di personale salariato. Per altro, per quanto concerne i salariati non di ruolo che nel 1923 rivestivano la qualifica di operai a matricola o straordinari dell'esercito ovvero di lavoranti permanenti o provvisori della marina (dei quali l'onorevole interrogante si interessa in modo particolare) il ritardo suddetto non avrà conseguenze perché per essi l'inquadramento sarà disposto con decorrenza 6 agosto 1948 (data di entrata in vigore del citato decreto n. 940).

« È, però, da tener presente che per una parte del personale l'applicazione del ripetuto decreto n. 940 è subordinata alla preventiva applicazione della predetta legge 26 febbraio 1952, n. 67.

« Tale applicazione ha presentato particolari difficoltà di carattere interpretativo che hanno chiesto un lungo tempo e molte trattative per la loro soluzione.

« A queste difficoltà, che tuttora fanno sentire in parte il loro peso, si debbono aggiungere poi quelle che gli enti periferici incontrano nella materiale applicazione della legge sopratutto a causa delle molteplici e svariate posizioni dei singoli (il che è connesso anche al fatto che la legge, mentre va applicata a decorrere dal 1° settembre 1946, è stata ema-

nata dopo oltre cinque anni, per cui nel frattempo si sono precostituite tante e tante situazioni di fatto che la legge stessa non disciplina).

« Può assicurarsi, comunque, che non si mancherà di adottare tutti i provvedimenti possibili per accelerare al massimo il completo espletamento delle pratiche in parola ».

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quando ed in qual modo si intende provvedere alla sistemazione in ruolo dei circa 3000 funzionari provenienti dal cessato U.N.S.E.A. e che attualmente prestano servizio alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste quali avventizi, ad eccezione di 115 persone sistemate a seguito di concorso per titoli di recente definito ». (1067).

Risposta. — « Si premette che la legge 22 febbraio 1951, n. 64, riguardante la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), ha previsto la possibilità di reclutare, fra i dipendenti del cennato ufficio, personale da inquadrare in quello non di ruolo e da destinare per l'adempimento di particolari compiti prevalentemente di carattere tecnico di questo Ministero nonché di quelli delle finanze (Catasto) e del tesoro, per non oltre rispettivamente 1700, 900 e 400 unità.

« La citata legge ha, quindi, derogato alla norma fissata nell'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, relativa alla istituzione dei ruoli speciali transitori, in base alla quale non è più consentito alle amministrazioni dello Stato di assumere personale non di ruolo, con qualsiasi denominazione.

« È, inoltre, da tener presente che al personale del soppresso U.N.S.E.A. appartenente alle categorie per le quali, con decreto ministeriali 31 maggio 1947, era stata disposta la parificazione gerarchica, spetta, a seguito dell'assunzione in servizio, la differenza, a titolo di assegno personale, tra il trattamento economico in precedenza goduto presso l'U.N.S.E.A. medesimo e quello inerente alla qualifica impiegatizia non di ruolo, al personale stesso attribuita.

« Si fa, anche, rilevare che, per effetto della soppressione dell'U.N.S.E.A. il quale ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, era soltanto persona giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza di questo Ministero, al personale dipendente sarebbe spettata esclusivamente la liquidazione di licenziamento.

« Ciò stante, l'emanazione di un provvedimento, inteso alla sistemazione nei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato degli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A. assunti in servizio, non potrebbe proporsi senza l'ampliamento dell'attuale consistenza dei ruoli stessi, mentre con la riforma della pubblica amministrazione è prevista, invece, la riduzione degli attuali organici.

« Si aggiunge, anche, che il caso del personale di cui trattasi non può isolarsi da quello degli altri impiegati non di ruolo statali (circa 80.000) i quali, pur se collocati nei ruoli speciali transitori, verrebbero a fruire di un trattamento inferiore rispetto a quello che viene, ora, sollecitato per gli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A.

« Infatti, se dovesse essere provveduto nel senso invocato, non solo sarebbe infirmata tutta la disciplina dei ruoli speciali transitori, ma si verrebbe a creare in favore del personale dell'U.N.S.E.A. un ingiustificato privilegio nei confronti del personale non di ruolo statale per il quale l'inquadramento in ruolo è consentito solo attraverso il passaggio nei ruoli speciali transitori.

« Circa, poi, l'autorizzazione, della legge 22 febbraio 1951, n. 64, concessa a questo Ministero, di avvalersi stabilmente, nel limite massimo di 115 unità, di parte del personale ex U.N.S.E.A. assunto e che fosse fornito di diploma di laurea, è da far rilevare che dette unità non sono state collocate nei ruoli organici del Ministero, ma sono state assunte attraverso concorsi per titoli e in conformità di quanto disposto dalla citata legge, con rapporto stabile di impiego, per i servizi statistico-economici dell'agricoltura.

« Per le considerazioni suesposte, la sistemazione in ruolo degli impiegati della U.N.S.E.A. utilizzati come avventizi dalle amministrazioni dell'agricoltura, delle finanze (Catasto) e del tesoro non può, ad avviso dello scrivente, essere realizzata, nell'attuale stato della legislazione, se non attraverso il vaglio del pubblico concorso.

« Questo Ministero, tuttavia, al fine di dare migliore sistemazione ai dipendenti di cui trattasi, non mancherà di promuovere le necessarie intese con gli altri Dicasteri interessati per lo studio di apposito provvedimento legislativo, che estenda al personale in parola il beneficio dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori, dal quale il personale stesso è rimasto finora escluso perché non in pos-

sesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

Il Ministro: MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga necessario, nel superiore interesse del Molise, accogliere la domanda presentata il 5 febbraio 1953 da Sua eccellenza il Vescovo di Termoli (Campobasso), presidente dell'Ente di beneficenza « Cavaliere del lavoro Francesco di Vaira » legalmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 1951, avente compiti assistenziali e di formazione professionale agraria di orfani, diretta ad ottenere che i beni, già di proprietà delle signore Barba Francesca, vedova di Vaira, e Barba Maria, residenti in Petacciato (Campobasso) e da esse donati con atto per notaio Novello di Albano Laziale del 15 ottobre 1951, al detto ente di beneficenza, ma assoggettati in seguito ad espropriazione in base alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, siano trasferiti, anziché a lavoratori manuali della terra, al ripetuto ente di beneficenza, che persegue i fini di cui è parola nella legge (istituzione di scuola agraria — unica nel Molise — mantenimento gratuito ed istruzione ad esclusivo indirizzo agrario agli orfani o figli di contadini) in conformità anche del vivo desiderio sia delle donanti, sia del comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso) in cui è sita la maggior parte dei terreni espropriati e non sembrano consistenti, dal punto di vista giuridico ed etico, i rilievi che pare siano stati formulati dall'Ente di riforma, che pare non tenga conto del rilievo che, solo accogliendosi la suddetta domanda, si accelererebbe il concreto funzionamento dell'ente di beneficenza, a cui favore le donanti senz'altro rinuncerebbero all'usufrutto, che a sé riservarono con il ricordato atto di donazione ». (1219).

RISPOSTA. — « Giova premettere che l'ente di beneficenza « Cavaliere del lavoro Francesco di Vaira » ha ricevuto in donazione, con atto dell'ottobre 1951, dalle signore Barba Francesca e di Vaira Maria complessivi ettari 522.45,10.

« Poiché i terreni di cui trattasi ricadono in zona di riforma, il cennato atto di donazione, in quanto stipulato dopo il 28 ottobre 1950, deve ritenersi per legge inefficace nei confronti della Sezione speciale di riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, la quale di conseguenza, legittimamente ha predisposto nei riguardi delle signore Barba e di Vaira i relativi piani di espropriazione includendo in essi anche i terreni oggetto della donazione. In base a tali piani, dei predetti ettari 522, ettari 95.91.21 sono stati espropriati, mentre sono stati sottoposti a vincolo di indisponibilità, per terzo residuo, ettari 46.61.99 dei quali perverranno alla sezione, a trasformazione avvenuta soltanto ettari 24.80.99.

« Per ricostituire il patrimonio immobiliare avuto in donazione, l'Ente di beneficenza « Francesco di Vaira » ha, ora, chiesto, con domanda 5 febbraio 1953, il trasferimento, in suo favore, a termini dell'articolo 21 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dei terreni espropriati e di quelli sottoposti a vincolo d'indisponibilità.

« Il Ministero non ha ritenuto di poter accogliere detta domanda, perché i terreni espropriati ricadono in una zona a fortissima pressione bracciantile e sono, quindi, indispensabili alla sezione di riforma, che su di essi potrà insediare almeno 21 famiglie contadine; mentre all'ente di beneficenza rimangono 400 ettari non espropriati, che sembrano sufficienti per lo svolgimento della sua attività. A tale riguardo occorre tener presente che, nella lettera e nello spirito della legge di riforma fondiaria, l'assegnazione a favore di manuali coltivatori della terra costituisce la normale destinazione dei terreni espropriati, mentre la utilizzazione dei terreni stessi ai sensi dell'articolo 21 rappresenta una eccezione, che può essere giustificata solamente in casi determinati e sempre che non contrasti con il raggiungimento delle finalità essenziali assegnate agli enti di riforma fondiaria.

« Quanto, poi, alla richiesta dei terreni vincolati come « terzo residuo », è appena il caso di rilevare che la sezione non può trasferirli ad alcuno, per la semplice ragione che non ne è divenuta ancora proprietaria, e che, d'altro canto, osta l'obbligatorietà, a norma di legge, dei lavori da eseguire a cura dell'espropriato ».

Il Ministro. MEDICI.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Duronia (Campobasso) di un acquedotto rurale, da tanti anni invocato ». (1501).

RISPOSTA. — « Si premette che nel piano sommario dei lavori di bonifica da eseguire nel comprensorio di bonifica montana del Trigno, predisposto dall'ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso, è prevista la costruzione, in territorio del comune di Duronia, di quattro acquedotti rurali per uno

sviluppo complessivo di chilometri 8 di condotta.

« Attualmente non è, però, possibile prevedere l'epoca di definitiva progettazione, di finanziamento e di esecuzione di dette opere.

« Si fa, comunque, presente che, indipendentemente dall'attuazione del suddetto piano di bonifica, gli acquedotti di cui trattasi potrebbero essere realizzati a cura dei proprietari dei fondi interessati, con il contributo dello Stato nella misura del 75 per cento, ai sensi degli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

« È, per altro, da segnalare che nessuna richiesta di contributo in tal senso è finora pervenuta all'ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso e da quello agrario compartimentale di Pescara ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: SALOMONE.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente estendere alla Banca centrale di credito mobiliare, costituita il 28 maggio 1946, le agevolazioni tributarie, di cui all'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni, che furono concesse con l'articolo 41 della legge 25 luglio 1952, n. 949, agli enti indicati, per il credito all'artigianato, nel precedente articolo 35 e successivamente estese con legge 11 aprile 1953, n. 298, alla I.S.V.E.I.M.E.R., all'I.R.F.I.S. ed al C.I.S. ». (1719).

RISPOSTA. — « Il Ministero delle finanze, in merito alla proposta di legge di iniziativa del senatore Sturzo (atto del Senato, n. 12, provvedimento dell'attività creditizia nel campo industriale), ha accettato un emendamento nel quale è previsto che le agevolazioni tributarie di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, a favore degli istituti regionali per il credito alle medie e piccole industrie, sono estese agli istituti di carattere privato, autorizzati a finanziarsi presso l'« Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie » (mediocredito). E poiché la Banca centrale di credito mobiliare, cui si riferisce l'onorevole interrogante, risulta compresa fra gli enti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine ed a compiere operazioni di finanziamento con l'istituto del mediocredito ora accennato, deve ritenersi che essa usufruirà delle agevolazioni invocate non appena il provvedimento proposto diverrà legge dello Stato.

« Risulta che la proposta di legge in parola, emendata nel senso accennato, è stata approvata dal Senato della Repubblica il 4 dicembre 1953 sicché è d'uopo attendere le determinazioni che la Camera dei deputati riterrà di adottare in proposito (atto della Camera n. 495) ».

Il Ministro: ZOLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali sono stati sospesi i lavori di costruzione dell'acquedotto di Acquaviva di Isernia (Campobasso) ». (2251).

RISPOSTA. — « La sospensione dei lavori dell'acquedotto di Acquaviva d'Isernia è stata causata dalla necessità di nominare un nuovo direttore dei lavori nella persona dell'ingegnere Carlo Di Tullio, in luogo del geometra Ercole Lerza che era stato nominato in un primo tempo ed al quale successivamente si è dovuto revocare l'incarico per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge.

« La Sezione autonoma del genio civile di Isernia, a cui è demandata l'alta sorveglianza dei lavori, ha invitato la stazione appaltante a provvedere per la immediata ripresa dei lavori stessi ».

Il Ministro: MERLIN.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per riconoscere se e quando potrà essere di nuovo istituito in Castropignano (Campobasso) l'ufficio del registro ». (2348).

RISPOSTA. — « L'ufficio del registro di Castropignano, soppresso nel 1934 perché di scarsa importanza tributaria, comprendeva nella sua circoscrizione i comuni di Casalciprano, Castropignano, Fossalto, Molise, Pietracupa e Torella del Sannio, con una popolazione complessiva di 11.200 abitanti, dediti in prevalenza all'agricoltura.

« I comuni anzidetti sono ora compresi nella circoscrizione degli uffici finanziari (imposte dirette e registro) di Campobasso, ad eccezione di Fossalto e Pietracupa, che fanno parte del distretto di Trivento.

« Le autorità amministrative di Castropignano chiesero, a suo tempo, il ripristino dell'ufficio, ma dalle risultanze di apposita istruttoria non sono emersi elementi favorevoli all'invocato provvedimento, poiché Castropignano risulta ben collegato, da un servizio di autocorriera, con Campobasso, da cui dista circa 20 chilometri; quanto agli altri comuni, che prima facevano parte della circoscrizione dell'ufficio di Castropignano, risulta che anche

essi sono ben collegati con l'attuale sede degli uffici, da cui distano in media 20 chilometri, mediante normali servizi di autocorriera, per cui nessuna seria difficoltà incontrano le rispettive popolazioni. Un riprova di ciò si ha nel fatto che nessuna richiesta di modifica di circoscrizione finanziaria risulta pervenuta dalle autorità amministrative di tali centri.

« In tale situazione, nessun affidamento può essere dato, almeno per ora, in ordine al ripristino dell'ufficio del registro di Castropignano ».

Il Ministro: ZOLI.

COLITTO. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere in qual modo intendano intervenire a favore delle vedove di addetti alla bonifica di campi minati, le quali hanno esercitato il diritto di opzione, di cui agli articoli 11, 12 e 13 della legge 10 agosto 1950, n. 648, in favore della pensione di guerra prima che l'« I.N.A.I.L. » fosse autorizzata dal Ministero della difesa ad applicare le disposizioni speciali circa il raddoppiamento delle rendite, di cui al decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1815, per cui le stesse nel momento dell'opzione non erano a conoscenza che la rendita infortunistica sarebbe stata il doppio della normale e, quindi, notevolmente più favorevole della pensione di guerra, e se non ritengano opportuno autorizzare dette vedove a ripetere la opzione ». (2578).

RISPOSTA. — « Al riguardo si fa presente che l'opzione fra pensione di guerra e trattamento infortunistico, già prevista dalla legge 10 agosto 1940, n. 1196, è stata definitivamente disciplinata dagli articoli 12 e 13 della legge 10 agosto 1950, n. 648, che ne hanno, tra l'altro stabilito la irretrattabilità.

« Alle vedove degli addetti alla bonifica dei campi minati, le quali abbiano già esercitato il diritto di opzione, dopo l'andata in vigore della succitata legge n. 648, non può essere consentito di ripetere, ora, la opzione, data appunto l'irretrattabilità della prima domanda.

« È da osservare, per altro, che le disposizioni che disciplinano la materia riguardante il trattamento infortunistico sono anteriori alla legge n. 648 di circa tre anni e per tanto questa amministrazione fondatamente ritiene che le interessate, al momento dell'opzione, dovevano essere necessariamente a conoscenza dell'ammontare dei due trattamenti, per poter scegliere il più favorevole, anche se l'I.N.A.I.L. non fosse stato ancora autorizzato dal Ministero della difesa ad applicare le disposizioni della legge 1° novembre 1947, n. 1815.

« Quanto sopra a prescindere dalla considerazione che recentemente sono stati concessi, con la legge 11 aprile 1953, n. 263, sensibili miglioramenti economici a favore dei congiunti dei caduti, miglioramenti che sono ripartiti nei tre esercizi finanziari 1953-54; 1954-1955, 1955-56, per cui non è da escludere che col 1° luglio 1955 il trattamento di pensione di guerra per le vedove di cui trattasi possa risultare più favorevole della rendita infortunistica ».

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro VALMARANA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione degli edifici scolastici nelle frazioni Santa Maria Incoronata, Santa Iusta e Capo Rio di Macchiagodena (Campobasso), compresi fra le opere ammesse al contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 ». (2581).

RISPOSTA. — « I progetti concernenti la costruzione degli edifici scolastici nelle frazioni del comune di Macchiagodena (Campobasso), a suo tempo presentati dal comune interessato, furono restituiti per integrazioni e modifiche essendo state violate, nella elaborazione degli stessi, le vigenti norme regolamentari per la compilazione dei progetti di edifici scolastici.

« Gli elaborati predetti non sono stati ancora restituiti per cui si è provveduto a sollecitarne la restituzione. Dopo di che, ove nulla osti, si darà corso al provvedimento di approvazione dei progetti e di formale concessione del contributo erariale ».

Il Ministro. MERLIN.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro presidente del comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada destinata ad unire Tufara (Campobasso) a Castelvetere Valforte (Benevento) ». (2832).

RISPOSTA. — « La strada che dovrebbe collegare il comune di Tufara con quello di Castelvetere Valforte non è ammessa da alcuna legge speciale e, pertanto, non può essere costruita a cura e spese del Ministero dei lavori pubblici.

« Tale strada è una vecchia arteria comunale obbligatoria, ma i due comuni interessati non sono riusciti a farla ammettere ai

beneficî del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, per decadenza di termini.

« Il comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conto del quale anche si risponde, ha fatto conoscere che sono in corso da parte della Cassa per il Mezzogiorno studi in ordine all'importanza economica di tale strada, per promuovere poi le determinazioni di quel comitato ».

Il Ministro dei lavori pubblici: MERLIN.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quando ritiene che potrà essere definita la pratica di pensione di guerra, riguardante Massarelli Nicandro fu Angelo, da Pozzilli (Campobasso), padre di Domenico, soldato della classe 1907 e del distretto militare di Campobasso, disperso in Russia, e se non ritiene opportuno intervenire, perché tale pratica sia portata a termine con estrema sollecitudine, essendo il Massarelli di anni ottantadue ». (2915).

RISPOSTA. — « Si comunica che il signor Massaregli (non Massarelli) Nicandro fu Angelo, padre del militare disperso Domenico (posizione n. 43765/G) ha prodotto domanda di pensione solo il 23 maggio 1953.

« Già in data 10 luglio e 10 ottobre 1953 fu interessato il municipio di Pozzilli per la trasmissione dei sottonotati documenti di stato civile: certificati di nascita del richiedente e del militare disperso, certificato di matrimonio dei genitori del caduto; atto notorio, certificato attestante quale fosse il comune di residenza del militare all'atto della chiamata alle armi; certificato attestante la data d'arrivo del verbale d'irreperibilità del militare, al comune ove questi risiedeva, all'atto della chiamata alle armi. Gli ultimi due documenti tendono ad accertare se la domanda di pensione fu prodotta dall'interessato entro i termini stabiliti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648.

« Sotto le stesse date furono chieste ai carabinieri di Pozzilli le informazioni sulle condizioni economiche e di famiglia del richiedente.

« In data 30 dicembre 1953 si è provveduto a sollecitare detti enti, con lettere indirizzate rispettivamente al sindaco del comune di Pozzilli ed al comandante della stazione dei carabinieri dello stesso comune, affinché diano evasione, con urgenza, alle richieste di questa amministrazione.

« Per tanto, la pratica sarà definita, con ogni possibile sollecitudine, quando saranno pervenuti i documenti sopra elencati ».

Il Sottosegretario di Stato CASSIANI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica di pensione diretta nuova guerra, riguardante Petti Vincenzo di Pasquale, da Spineto (Campobasso), che ha avuto inizio con domanda del 27 luglio 1942 ». (2918).

RISPOSTA. — « Per quante ricerche siano state eseguite non sono stati rintracciati precedenti di pensione di guerra per l'ex militare Petti Vincenzo di Pasquale di Spinete (Campobasso).

« Allo scopo di eseguire nuovi accertamenti è necessario che l'interessato fornisca i chiarimenti di cui all'unito modello di informazioni.

Il Sottosegretario di Stato: CASSIANI.

COTTONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se risponde al vero che l'istituto tecnico agrario di Marsala (Trapani) sia stato esonerato dall'incarico che sin dal 1926 aveva avuto dal Ministero dell'agricoltura, in qualità di ufficio collaboratore, per la repressione delle frodi per quanto riguarda vini ed aceti, incarico che ha sempre disimpegnato con massima diligenza, e, se la notizia è vera, se non intenda revocare il provvedimento, considerando che l'istituto tecnico agrario di Marsala sorge in un centro di produzione vitivinicola di fama mondiale ». (2879).

RISPOSTA. — « Con decreto del 25 settembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 233 del 23 ottobre 1953, questo Ministero ha apportato modificazioni alle circoscrizioni territoriali ed alle designazioni degli istituti principali e collaboratori incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi relative ai prodotti agricoli e sostanze di uso agrario.

« Con lo stesso provvedimento ministeriale è stato altresì revocato l'incarico a quegli istituti collaboratori che non hanno prestato alcuna fattiva collaborazione nell'attività di controllo per la repressione delle frodi. Tra questi ultimi è compreso anche l'istituto tecnico agrario di Marsala, la cui attività di ufficio collaboratore, nell'ultimo triennio, è stata carente, come risulta da elementi in possesso di questo Ministero.

« L'attività di vigilanza per la repressione delle frodi nella zona di Marsala è attual-

mente svolta dal laboratorio di chimica agraria annesso al vivaio di viti americane di Palermo, nella cui competenza territoriale, quale istituto principale, rientrano le province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Trapani ».

Il Ministro: MEDICI.

COTTONE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritiene necessario provvedere, coi mezzi opportuni, al rimborso, agli esportatori di agrumi, della imposta generale sull'entrata, da loro pagata per il materiale occorrente agli imballaggi dei prodotti (legname, chiodi, reggette per le cassette, veline e cartone ondulato per la prescritta protezione della frutta) tenuto conto:

1°) che gli agrumi destinati all'esportazione sono appunto esenti da imposte;

2°) che la campagna agrumaria attuale, che nel bacino del Mediterraneo prevede quest'anno un aumento del 15 per cento rispetto alla produzione dell'anno scorso, vede gli esportatori spagnoli, favoriti dalle provvidenze del loro Governo, arrivare già nei mercati esteri, mentre i nostri, fra l'altro colpiti gravemente dalle recenti alluvioni, non hanno ancora iniziato alcuna spedizione ». (2880).

RISPOSTA. — « In base al vigente sistema impositivo, i prodotti agrumari destinati alla esportazione fruiscono dell'esenzione dell'imposta generale sull'entrata per tutto il loro ciclo commerciale. Questo particolare trattamento riservato ai prodotti agrumari pone la categoria degli esportatori di tali prodotti in una posizione di privilegio in confronto a quella degli esportatori di altri prodotti.

« L'eventuale concessione di ulteriori benefici fiscali a favore di tale settore, come è nei voti dell'onorevole interrogante, accentuerebbe vieppiù la sperequazione in atto rispetto ad altri settori i cui prodotti incontrano notoriamente serie difficoltà per vincere la concorrenza sui mercati esteri.

« Per le suesposte considerazioni questo Ministero deve manifestare parere contrario alla proposta avanzata dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro: ZOLI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se sia vero che il ciclo operativo di guerra in Sicilia abbia avuto decorrenza dal 18 novembre 1942 per i militari dell'esercito, e dal 15 aprile 1943 per quelli della marina militare e, in caso affermativo, per sapere se non ritenga equo unificare per tutte le forze armate operanti in Sicilia la data di inizio del ciclo operativo, al fine di evitare ingiuste sperequazioni nella concessione dei benefici di guerra ». (2959).

RISPOSTA. — « Il ciclo operativo in Sicilia e isole adiacenti ha avuto inizio il 15 aprile 1943 e termine il 18 agosto 1943 sia per i militari dell'esercito che per quelli della marina.

« Il ciclo operativo compreso tra il 18 novembre 1942 e l'8 settembre 1943, cui si richiama l'onorevole interrogante, riguarda invece le operazioni nel Mediterraneo per la difesa contraerea e della fascia di copertura costiera o delle coste e di esso beneficiano ugualmente i militari dell'esercito e della marina, ovunque dislocati, e quindi anche in Sicilia, impiegati nella difesa contraerea e costiera.

« Nessuna disparità di trattamento è venuta pertanto a verificarsi fra i militari dell'esercito e della marina per effetto della determinazione del ciclo operatico in Sicilia ».

Il Sottosegretario di Stato: MARTINO.

DANTE. —*Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — « Per sapere i motivi per cui sono stati sospesi i lavori di completamento del carcere giudiziario di Messina e quali assicurazioni possono dare circa l'epoca della ripresa ». (2937).

RISPOSTA. — « I lavori del terzo lotto relativi alla costruzione del nuovo carcere giudiziario di Messina sono stati aggiudicati, con regolare asta pubblica, alla impresa fratelli Lanzalone della stessa città, in data 20 giugno 1953, ed il relativo contratto di appalto per la realizzazione dell'opera trovasi in corso di perfezionamento.

« I lavori avranno inizio quanto prima e cioè non appena il contratto di appalto sarà registrato alla Corte dei conti ».

Il Ministro dei lavori pubblici: MERLIN.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando intende autorizzare la concessione dell'invocato mutuo di lire 30 milioni all'istituto suore francescane dell'Immacolata Concezione di Lipari (Trapani), mutuo necessario per la costruzione dell'orfanotrofio Sant'Antonio di Padova, in Erice (Trapani) e per cui, da tempo, è stata presentata regolare e completa documentazione ». (2938).

RISPOSTA. — « La richiesta del contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 30.000.000 per la costru-

zione dell'orfanotrofio Sant'Antonio in Erice (Trapani) delle suore francescane dell'Immacolata Concezione di Lipari sarà tenuta presente in sede di formazione dei futuri programmi esecutivi compatibilmente con la disponibilità dei fondi di bilancio ».

Il Ministro: MERLIN.

DE' COCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare onde i termini per la presentazione delle domande di pensione di guerra, scaduti il 31 agosto 1953, vengano al più presto riaperti ». (2452).

RISPOSTA. — « Al riguardo si fa presente che la richiesta di cui sopra è stata formulata anche sotto forma di proposta di legge (n. 32) presentata alla Camera dei deputati dagli onorevoli Viola, Cuttitta ed altri.

« Tale proposta è stata esaminata dalle Commissioni finanze e tesoro e difesa della Camera dei deputati e passata all'esame del Senato (Atto n. 216).

« Si attende ora che la V Commissione del Senato si pronunzi al riguardo in sede deliberante ».

Il Sottosegrtario di Stato: VALMARANA.

DE FALCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare in favore degli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A. immessi soltanto in piccole percentuali nei ruoli ordinari dello Stato. La grande maggioranza dei funzionari ha avuto invece la qualifica di giornaliero di categoria, il che rappresenta una valutazione non equa delle necessità e dei meriti di questi impiegati, i quali aspirano legittimamente ad una tranquilla sistemazione ». (2209).

RISPOSTA. — « Si premette che la legge 22 febbraio 1951, n. 64, riguardante la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), ha previsto la possibilità di reclutare, tra i dipendenti del cennato ufficio, personale da inquadrare in quello non di ruolo e da destinare per l'adempimento di particolari compiti prevalentemente di carattere tecnico di questo Ministero nonché di quelli delle finanze (Catasto) e del tesoro, per non oltre rispettivamente 1700, 900 e 400 unità.

« La citata legge ha quindi derogato alla norma fissata nell'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, relativa alla istituzione dei ruoli speciali transitori, in base alla quale non è più consentito alle amministrazioni dello Stato di assumere personale non di ruolo, con qualsiasi denominazione.

« È, inoltre, da tener presente che al personale del soppresso U.N.S.E.A. appartenente alle categorie, per le quali, con decreto interministeriale del 31 maggio 1947, era stata disposta la parificazione gerarchica, spetta, a seguito dell'assunzione in servizio, la differenza a titolo di assegno personale, tra il trattamento economico in precedenza goduto presso l'U.N.S.E.A. medesimo e quello inerente alla qualifica impiegatizia non di ruolo, al personale stesso attribuita.

« Si fa, anche, rilevare che, per effetto della soppressione dell'U.N.S.E.A., il quale ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, era soltanto persona giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza di questo Ministero, al personale dipendente sarebbe spettata esclusivamente la liquidazione di licenziamento.

« Ciò stante, l'emanazione di un provvedimento, inteso alla sistemazione nei ruoli organici delle Amministrazioni lello Stato, degli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A. assunti in servizio, non potrebbe proporsi senza l'ampliamento dell'attuale consistenza dei ruoli stessi, mentre con la riforma della pubblica amministrazione è prevista, invece, la riduzione degli attuali organici.

« Si aggiunge, anche, che il caso del personale di cui trattasi non può isolarsi da quello degli altri impiegati non di ruolo statali (circa 80.000) i quali, pur se collocati nei ruoli speciali transitori, verrebbero a fruire di un trattamento inferiore rispetto a quello che viene, ora, sollecitato per gli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A.

« Infatti, se dovesse essere provveduto nel senso invocato, non solo si infirmerebbe tutta la disciplina dei ruoli speciali transitori, ma si verrebbe a creare, in favore del personale dell'U.N.S.E.A., un ingiustificato privilegio nei confronti del personale non di ruolo statale, per il quale l'inquadramento in ruolo è consentito solo attraverso il passaggio nei ruoli speciali transitori.

« Né può ritenersi possibile estendere a tutti i dipendenti ex U.N.S.E.A., che sono stati assunti in servizio da questo Ministero, lo speciale inquadramento che l'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, ha previsto per una aliquota dei dipendenti stessi, in quanto il legislatore, con il citato articolo, ha inteso operare, per le necessità dei servizi statistico-economici del Ministero dell'agricoltura, opportune discriminazioni per il per-

sonale fornito di diploma di laurea, e per non oltre 115 unità. Dette unità, peraltro, non sono state collocate nei ruoli organici di questa Amministrazione, ma sono stati assunti con rapporto stabile di impiego, attraverso appositi concorsi per titoli.

« Per le considerazioni suesposte, la sistemazione in ruolo degli impiegati dell'U.N.S.E.A. utilizzati come avventizi dalle Amministrazioni dell'agricoltura, delle finanze (Catasto) e del tesoro non può, ad avviso dello scrivente, essere realizzata, nell'attuale stato della legislazione, se non attraverso il vaglio del pubblico concorso.

« Questo Ministero, tuttavia, affine di dare migliore sistemazione al personale di cui trattasi, non mancherà di promuovere le necessarie intese con gli altri Dicasteri interessati per lo studio di apposito provvedimento legislativo, che estenda al personale in parola il beneficio dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori, del quale il personale stesso è rimasto, finora, escluso perchè non in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

Il Ministro MEDICI.

DEL FANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente disporre la concessione di contributi statali per la indispensabile sistemazione dei cimiteri dei centri atriani in provincia di Teramo.

« L'amministrazione comunale di Atri (Teramo) ha disposto ripetute istanze al Ministero per ottenere il contributo per la sistemazione del cimitero del capoluogo e della frazione Santa Margherita ed altra istanza è stata da tempo presentata per ottenere il contributo per la sistemazione del cimitero di Casoli.

« Trattasi di opere che hanno carattere urgente e non possono essere ulteriormente dilazionate ». (2867)

RISPOSTA. — « Le domande di contributo per la sistemazione dei cimiteri del capoluogo Atri (Teramo) e delle frazioni Casoli e Santa Margherita, nella spesa rispettivamente di lire 57.000.000, e lire 15.000.000 saranno tenute presenti in sede di formazione dei futuri programmi esecutivi in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, compatibilmente con le disponibilità dei fondi di bilancio e con le altre numerose richieste per l'esecuzione di lavori del genere ».

Il Ministro MERLIN.

DE MARZI, BURATO, FINA, GOZZI E PERDONÀ. — *Ai Ministri delle finanze, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere quali più severi provvedimenti d'urgenza intendano adottare per far rispettare la legge già esistente che fissa l'obbligo della timbratura delle uova di importazione al momento della entrata in territorio italiano, in quanto si lamenta sempre più una grave lacuna nel rispetto di questo obbligo legislativo con grave danno alla produzione avicola nazionale, all'industria conserviera ed allo stesso consumatore.

« Gli interroganti fanno presente che urge un serio, organizzato quanto urgente controllo che si deve svolgere contemporaneamente su tutto il territorio, in modo che non avvengano spostamenti della merce importata in località dove il controllo è meno rigido.

« Il problema è grave al presente, in relazione alla timbratura che deve essere fatta a difesa anzitutto del consumatore che non deve essere ingannato, ma riflette anche il futuro per le gravi ripercussioni che mancati provvedimenti possono causare a danno di un importantissimo settore produttivo che interessa e sostiene milioni di piccole aziende agricole ed una gran massa di lavoratori agricoli pur essi produttori in questo settore.

« Interessa anche l'industria conserviera della produzione avicola nazionale che se venisse a scomparire causerebbe la mancata immissione del prodotto sul mercato di consumo nei periodi invernali lasciando arbitri assoluti del mercato gli importatori con conseguenze incalcolabili sui prezzi e quindi sui consumatori.

« Gli interroganti chiedono se i ministri interrogati non ritengano, oltre al provvedimento urgente del rispetto della legge sulla timbratura delle uova di importazione, di provvedere a stabilire un dazio doganale di importazione ed a disciplinare l'introduzione di uova in relazione alla produzione e consumo interno ». (2529).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del ministro del commercio estero e del ministro dell'agricoltura e foreste.

« Ai sensi del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1878, e del decreto ministeriale 15 gennaio 1933, l'importazione in Italia di uova di pollame in guscio, destinate all'alimentazione umana, è condizionata alla loro preventiva marcatura, con il nome del paese di origine.

« Il marchio deve risultare apposto su ciascun uovo, mediante l'impiego di inchiostri

indelebili, ed essere facilmente leggibile. L'obbligo della marcatura è stabilito anche per gli imballaggi, sui quali, oltre al paese di origine della merce, deve essere indicato il numero delle uova contenute.

La merce deve pervenire alla dogana già marcata (salvo per le uova destinate al transito) e l'inosservanza delle norme predette comporta, a carico dei contravventori, la confisca della merce e l'applicazione di un'ammenda fino a lire 80.000.

« In seguito alle lamentele recentemente espresse dai produttori nazionali per l'immissione in consumo di uova estere, importate senza il rispetto delle ricordate prescrizioni, questo Ministero, d'intesa con quello dell'agricoltura e foreste, ha impartito urgenti istruzioni a tutte le dogane per ovviare ad ogni possibile abuso in materia.

« In particolare, si è disposto che le verifiche delle partite di uova di provenienza estera, soggette all'obbligo della timbratura, siano effettuate in modo rigoroso ed integrale, applicando le sanzioni previste dalle norme vigenti tutte le volte che vengano accertate irregolarità.

« Nella considerazione, poi, che un severo e completo controllo di tutte le partite di detta merce non sarebbe sempre attuabile al confine senza procurare, a causa delle necessarie operazioni di scarico, verifica e carico della merce, lunghe soste dei carri refrigeranti e degli autofrigoriferi nei quali le uova sono comunemente trasportate, è stato disposto che i trasporti vengano inoltrati tutti col vincolo cauzionale dalle dogane di confine a quelle interne di destinazione, ove il controllo della timbratura può effettuarsi più agevolmente.

« Nel contempo, questo Ministero si è preoccupato di fare eseguire opportuni accertamenti — tuttora in corso presso il laboratorio chimico centrale delle dogane — per stabilire se nuovi procedimenti tecnici possano consentire ad operatori poco scrupolosi di cancellare la marcatura apposto sulle uova con inchiostri ritenuti indelebili secondo prescrizioni vigenti dal 1933.

« Si ha motivo di ritenere che con l'attuazione dei provvedimenti di cui sopra è cenno gli inconvenienti lamentati dal settore avicolo nazionale non abbiano possibilità di ripetersi.

« Per quanto concerne la richiesta di adottare un dazio doganale sulle uova, si fa presente che il dazio del 25 per cento previsto dalla tariffa generale è stato convenzionato in sede di G.A.T.T. nella misura dell'11 per cento ed è attualmente sospeso in virtù del decreto presidenziale 1° novembre 1951, n. 11225.

« È noto che tale sospensione determinata dalla necessità di incrementare gli approvvigionamenti di pollame e di uova non ha dato luogo a notevoli aumenti delle importazioni di uova.

« Non risulta per altro che dette importazioni abbiano arrecato pregiudizio alla produzione nazionale; esse comunque oltre ad assicurare la saldatura dei cosumi, giovano a contenere le oscillazioni di prezzi conseguenti alle differenti disponibilità del prodotto nei vari periodi stagionali, soprattutto in quello invernale quando la carenza è più sentita.

« Non sembra quindi opportuno modificare l'attuale disciplina che regola l'importazione delle uova; ciò anche perché eventuali limitazioni delle importazioni di tale prodotto determinerebbero deprecabili aumenti di prezzo sul mercato interno con conseguenti ripercussioni sul costo della vita ed altresì sulle industrie alimentari che lavorano per la esportazione ».

Il Ministro delle finanze. ZOLI.

DE MARZI, FERRERI, FRANZO, BURATO, GOZZI E FINA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se, in materia di esenzione dall'imposta di consumo sul vino, è ancora del parere che il coltivatore, che è costretto ad acquistare l'uva in conseguenza di avversità atmosferiche o di fillossera sia esente dal dazio sull'uva (articolo 83 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138), ma debba pagare il dazio sul vino, prodotto da tale uva, se lo consuma in famiglia.

« Il Ministero fu di tale parere con una decisione del 22 aprile 1950, n.3/1935, ma gli interroganti chiedono che si voglia considerare che il regolamento del 1936 non poteva prevedere in questo caso la regolamentazione successiva del manuale produttore e che comunque dall'epoca della risoluzione citata è stato allargato il concetto dell'esenzione non solo al manuale, ma al produttore in genere. Chiedono inoltre che si voglia tener conto anche delle ragioni logiche, pratiche e sociali che dovrebbero consigliare l'esenzione dal dazio sul vino per il produttore danneggiato per gli usi familiari ». (2833).

RISPOSTA. — « Gli acquisti di uve effettuati dai produttori per integrare le perdite subite a seguito di avversità atmosferiche o di fillossera, nei limiti stabiliti dall'articolo 83 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30

aprile 1936, n. 1138, non costituiscono immediati atti generatori di imposta in quanto le uve stesse vengono assunte in carico, ad imposta sospesa, dai produttori, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177.

« Comunque per il vino ricavato sia da dette uve, sia quelle maturate nei fondi del produttore, è applicabile l'esenzione per il consumo familiare — nei limiti di un litro al giorno per ogni componente la famiglia del produttore — già prevista dall'articolo 30, n. 2, del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175,(e confermata dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1952, n. 703, il quale per altro ha eliminato il requisito di « manuale coltivatore » nei confronti del produttore ai fini del beneficio in parola ».

Il Ministro: ZOLI.

DI NARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per conoscere se il Governo è a conoscenza delle giuste rivendicazioni degli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A. in conseguenza dello sperequato trattamento previsto dalla legge 22 febbraio 1951, n. 64, per cui una gran parte del personale è stata assunta presso i Ministeri dell'agricoltura, finanze e tesoro con la qualifica e con la posizione più bassa ed incerta della burocrazia statale.

« Pertanto, l'interrogante chiede di conoscere se il Governo intenda o meno estendere a tutta la benemerita categoria dei dipendenti del disciolto U.N.S.E.A. le facilitazioni contenute nell'articolo 9 della citata legge con cui si sono beneficiate solo 115 unità.

« Infine chiede come il Governo intenda sistemare definitivamente la massa del personale in parola e se voglia estendere ad essa i benefici della legge 8 aprile 1952, n. 212 ». (2721).

RISPOSTA. — « Si premette che la legge 22 febbraio 1951, n. 64, riguardante la soppressione dell'ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), ha previsto la possibilità di reclutare, fra i dipendenti del cennato ufficio, personale da inquadrare in quello non di ruolo e da destinare per l'adempimento di particolari compiti prevalentemente di carattere tecnico di questo Ministero nonché di quelli delle finanze (catasto) e del tesoro, per non oltre rispettivamente 1700, 900 e 400 unità.

« La citata legge ha quindi derogato alla norma fissata nell'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, relativa alla istituzione di ruoli speciali transitori, in base alla quale non è più consentito alle amministrazioni dello Stato di assumere personale non di ruolo, con qualsiasi denominazione.

« È, inoltre, da tener presente che al personale del soppresso U.N.S.E.A. appartenente alle categorie, per le quali, con decreto interministeriale del 31 maggio 1947, era stata disposta la parificazione gerarchica, spetta, a seguito dell'assunzione in servizio, la differenza, a titolo di assegno personale, tra il trattamento economico in precedenza goduto presso l'U.N.S.E.A. medesimo e quello inerente alla qualifica impiegatizia non di ruolo, al personale stesso attribuita.

« Si fa, anche, rilevare che, per effetto della soppressione dell'U.N.S.E.A., il quale ai sensi del decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 367, era soltanto persona giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza di questo Ministero, al personale dipendente sarebbe spettata esclusivamente la liquidazione di licenziamento.

« Pertanto, gli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A. assunti in servizio non di ruolo dalle amministrazioni statali sopracitate, possono considerarsi in una posizione privilegiata rispetto agli altri 3.500 impiegati del citato ufficio i quali, pur avendo ottenuto la dichiarazione di particolare idoneità ai servizi d'istituto delle predette amministrazioni, non sono stati assunti perché eccedenti ai posti stabiliti dalla legge 22 febbraio 1951, n. 64.

« Per quanto concerne, poi, lo speciale inquadramento che l'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, ha previsto per una aliquota dei dipendenti ex U.N.S.E.A. che sono stati assunti da questo Ministero, si osserva che tale inquadramento non può essere esteso a tutti i dipendenti di cui trattasi, in quanto con il citato articolo il legislatore ha inteso operare, per le necessità dei servizi statistico-economici del Ministero dell'agricoltura, opportuna discriminazione per il personale fornito di diploma di laurea, e per non oltre 115 unità. Dette unità, per altro, non sono state collocate nei ruoli organici di questa amministrazione, ma sono state assunte con rapporto stabile di impiego, attraverso appositi concorsi per titoli.

« Né può ritenersi possibile la sistemazione nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, degli impiegati di cui trattasi, nella considerazione che detta sistemazione non potrebbe proporsi senza l'ampiamento dell'attuale consistenza dei ruoli stessi, mentre con la riforma della pubblica amministrazione è

prevista, invece, la riduzione degli attuali organici.

« Si aggiunge, anche, che il caso del personale in parola non può isolarsi da quello degli altri impiegati non di ruolo statali (circa 80.000) i quali, pur se collocati nei ruoli speciali transitori, verrebbero a fruire di un trattamento inferiore rispetto a quello che viene, ora, sollecitato per gli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A.

« Infatti, se dovesse essere provveduto nel senso invocato, non solo si inficierebbe tutta la disciplina dei ruoli speciali transitori, ma si verrebbe a creare, in favore del personale ex U.N.S.E.A., un ingiustificato privilegio nei confronti del personale non di ruolo statale, per il quale l'inquadramento in ruolo è consentito solo attraverso il passaggio nei ruoli speciali transitori.

« Per le considerazioni suesposte, la sistemazione in ruolo degli impiegati dell'U.N.S.E.A. utilizzati come avventizi dalle amministrazioni dell'agricoltura, delle finanze (catasto) e del tesoro non può ad avviso dello scrivente, essere realizzata, nell'attuale stato della legislazione, se non attraverso il vaglio del pubblico concorso.

« Questo Ministero, tuttavia, al fine di dare migliore sistemazione a detti impiegati, non mancherà di promuovere le necessarie intese con gli altri dicasteri interessati per lo studio di apposito provvedimento legislativo, che estenda al personale in parola il beneficio dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori, del quale il personale stesso è rimasto, finora, escluso perché non in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

« Per quanto, infine, concerne l'estensione al personale ex U.N.S.E.A. dei benefici di cui alla legge 8 aprile 1952, n. 212, relativa alla revisione del trattamento economico dei dipendenti statali, si fa anzitutto osservare che detta legge ha avuto effetto dal 1° luglio 1951, data in cui il citato personale era già stato licenziato dall'U.N.S.E.A. e non era stato ancora assunto dalle amministrazioni statali.

« Aggiungesi inoltre che, come più sopra è stato specificato, l'U.N.S.E.A. era un ente con personalità giuridica propria e propria amministrazione, mentre il rapporto d'impiego fra l'ente ed il personale dipendente era regolato con le norme di diritto privato. Pertanto la misura degli stipendi corrisposti a detto personale fino alla data del licenziamento (31 marzo 1951) non può essere presa per base ai fini della corresponsione, a titolo di assegno personale, della differenza tra l'aumento minimo di lire 2.000 e gli aumenti derivati dall'articolo 1 della legge stessa ».

Il Ministro: MEDICI.

EBNER. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se — indipendentemente dalla futura risoluzione della vertenza esistente tra l'amministrazione militare e il comune di Bolzano — non ritiene di provvedere finalmente al pagamento ai proprietari espropriati dell'indennità per le occupazioni temporanee e permanenti dei fondi occorsi per la costruzione della strada militare di allacciamento tra via Sarentino e la via Guncina nel comune di Bolzano, di cui all'ordinanza n. 232 di repertorio del 6 maggio 1940, dal generale comandante della zona militare di Bolzano.

« All'interrogante appare sommamente ingiusto ed inumano fare subire agli espropriati proprietari, che da più di 13 anni attendono la liquidazione della indennità a loro spettante, le conseguenze di un disaccordo di carattere giuridico-amministrativo tra le menzionate amministrazioni ». (2813).

RISPOSTA. — « Si assicura l'onorevole interrogante che, indipendentemente dagli accordi che potranno essere raggiunti con il comune di Bolzano, la posizione patrimoniale dei proprietari delle aree di sedime occupate per la costruzione della strada militare di allacciamento tra la via Guncina e la strada di Sarentino sarà salvaguardata con il pagamento degli indennizzi dovuti e che la pendenza sarà avviata, il più rapidamente possibile, alla soluzione ».

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

ENDRICH. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se esista un piano di opere da eseguirsi al fine di migliorare le condizioni economiche del comune di La Maddalena (Sassari), gravemente depresse in seguito alla smilitarizzazione di quella città.

« In particolare si domanda se siano stati progettati i lavori necessari per trasformare l'arsenale in stabilimento civile ». (1508).

RISPOSTA. — « Le limitate disponibilità del bilancio non hanno consentito di impostare un vero e proprio piano organico di opere da eseguire nel comune di La Maddalena dove però negli anni decorsi hanno avuto attuazione diversi lavori.

« Attualmente sono in corso, nello stesso comune per conto di questa amministrazione, lavori per un ammontare complessivo di oltre lire 65.000.000.

« Per quanto riguarda la cessione alla industria privata dello stabilimento della marina militare esistente nel comune in parola, si fa presente che la possibilità di provvedere a tale trasformazione fu presa in esame dall'amministrazione militare fin dal 1948, ma non avendo le ditte interessate offerto adeguate garanzie per la continuazione dell'attività svolte nello stabilimento, l'amministrazione stessa non ritenne di dar seguito alle proposte avanzate.

« Nel quadro generale del riesame della situazione degli stabilimenti dipendenti dall'amministrazione militare, che il Ministero della difesa sta attualmente conducendo, sarà presa in esame anche la situazione dello stabilimento di La Maddalena ai fini di una eventuale sua cessione all'industria privata ».

Il Ministro. MERLIN.

ENDRICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se e quanto si provvederà ai restauri della chiesa monumentale di San Gemiliano, sita nel comune di Sestu (Cagliari).

« Esiste a tal riguardo una proposta della sovrintendenza ai monumenti della Sardegna, che sottolinea l'importanza storica e artistica di detta chiesa ». (2822).

RISPOSTA. — « Informo l'onorevole interrogante, che avendo dovuto il Ministero stanziare nel corrente esercizio finanziario forti somme per restauro di insigni monumenti della Sardegna, non è stato possibile finanziare anche i lavori di restauro della chiesa di San Gemiliano in Sestu.

« Tale restauro sarà tenuto, in ogni modo, in particolare evidenza nell'esercizio 1954-55 nella fiducia che sia allora possibile far luogo al finanziamento dei lavori previsto in lire 3.000.000 »

Il Ministro: SEGNI.

ENDRICH. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere per quale ragione i sottotenenti di complemento muniti di diploma magistrale non vengono ammessi ai concorsi per il passaggio in servizio permanente effettivo neppure se hanno avuto la qualifica di "ottimo" ». (2835).

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante ha inteso, presumibilmente, riferirsi ai concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali subalterni dell'esercito previsto dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concorsi riservati agli ufficiali di complemento della stessa forza armata che abbiano compiuto il servizio di prima nomina.

« Detta legge, richiede ai candidati il possesso del titolo di studio prescritto per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dalle vigenti disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, le quali escludono, di massima, dai titoli validi il diploma di abilitazione magistrale.

« Spiace, pertanto, di non poter aderire alla richiesta dell'onorevole interrogante ».

Il Sottosegretario di Stato: MARTINO.

FAILLA E CALANDRONE GIACOMO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere i dati precisi relativi alle esportazioni di zolfi italiani dal 1947 ad oggi con specificazione delle cifre inerenti ad ogni paese acquirente ». (2814).

RISPOSTA. — « In adesione alla richiesta avanzata da parte degli onorevoli interroganti, si trasmettono, in allegato, due specchi con i dati relativi alla esportazione, rispettivamente di zolfo greggio e raffinato, verso le principali destinazioni, tratte dalle statistiche del commercio con l'estero pubblicate dall'ISTAT ».

Il Ministro BRESCIANI TURRONI.

ESPORTAZIONE DI ZOLFO RAFFINATO VERSO LE PRINCIPALI DESTINAZIONI PER GLI ANNI 1947-1953

(Voce di statistica 726 *a*-726 *b*) (in quintali)

DESTINAZIONE	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953 (1° gennaio-30 settembre 1953)
Francia	—	—	—	—	—	—	3.000
Paesi Bassi	—	—	—	4.785	—	—	—
Austria	4.200	5.869	3.262	59.355	30.989	17.893	—
Belgio-Lussemburgo	—	—	96	—	—	—	—
Finlandia	—	—	—	—	—	—	—
Regno Unito	500	301	550	—	—	—	—
Svezia	—	—	—	—	23.246	23.000	—
India-Pakistan	2.308	1.964	96	8.209	—	33.843	—
Algeria	—	—	—	—	—	5.000	—
Argentina	—	—	—	—	—	—	—
Cecoslovacchia	10.971	15.561	96.045	19.255	46.819	—	—
Jugoslavia	1.491	45.011	31.522	33.862	—	10.200	—
Spagna	—	—	—	—	—	—	—
Ungheria	3.885	—	18.714	—	—	—	—
Birmania	—	—	184	—	—	—	1.750
Egitto	3.567	25.811	35.656	26.189	—	—	11.979
Stati Uniti d'America	10.072	—	9	—	—	—	—
Australia	—	—	121	—	—	—	—
Altre destinazioni	26.477	30.604	86.107	99.263	169.067	184.507	24.647
Totale	64.371	125.121	272.326	250.918	270.121	274.443	41.376

ESPORTAZIONE DI ZOLFO GREZZO VERSO LE PRINCIPALI DESTINAZIONI PER GLI ANNI 1947-1953

(Voce di statistica 725 *a*-725 *b*) (in quintali)

DESTINAZIONE	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953 (1° gennaio-30 settembre 1953)
Francia	—	613.065	159.260	370.398	489.150	333.100	—
Paesi Bassi	—	—	—	32.207	—	—	—
Austria	66.835	16.585	38.420	—	—	23.656	—
Belgio-Lussemburgo	550	—	—	51.950	—	—	—
Finlandia	—	—	—	—	40.000	—	—
Regno Unito	—	—	—	—	25.000	—	—
Svezia	—	—	—	—	54.500	31.000	—
India-Pakistan	250	—	—	—	33.000	—	—
Algeria	—	—	—	—	30.300	78.900	—
Argentina	—	—	—	—	—	—	54.389
Cecoslovacchia	27.737	3.400	32.934	—	—	—	—
Jugoslavia	2.891	100	4.980	4.226	—	—	—
Spagna	29.300	20.000	55.000	—	—	—	—
Ungheria	7.785	1.050	4.726	—	—	—	—
Birmania	—	—	—	—	—	—	—
Egitto	548	14.343	5.277	5.555	—	—	—
Stati Uniti d'America	—	—	—	—	—	—	—
Australia	—	—	—	1.373 277	77.348	—	—
Altre destinazioni	3.000	33.919	157.366	129.459	52.940	48.956	2.013
Totale	136.996	702.462	457.963	1.967.072	802.238	515.612	56.402

FERRARI RICCARDO. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se sono a conoscenza dell'abbassamento delle acque del lago di Garda e dei grandi inconvenienti e danni da ciò causati alla pesca, alla utilizzazione dell'acqua per uso irriguo, alla conservazione dei manufatti e difesa degli approdi e delle sponde del lago, all'igiene per impiantarsi di estese zone rivierasche e per gli scarichi delle fogne rimasti scoperti, al movimento turistico per la mutata fisionomia del passaggio e la salubrità della zona; e per conoscere, altresì quali, sono le cause che hanno determinato l'abbassamento del livello delle acque del lago di Garda e quali provvedimenti intendono prendere per ridare al lago il suo normale livello o quanto meno per eliminare o produrre i danni e gli inconvenienti lamentati ». (1278).

RISPOSTA. — « La questione segnalata dall'onorevole interrogante, rientra nella prevalente competenza di questo Ministero, il quale risponde quindi anche per conto di quello dell'interno e dell'agricoltura e foreste.

« Al riguardo si informa che per la regolazione del lago di Garda è stata costituita un'apposita commissione per lo studio delle provvidenze che dovranno attuarsi per eliminare o attenuare le cause degli inconvenienti lamentati.

« Le conclusioni a cui detta commissione perverrà saranno molto utili per la soluzione della questione.

« Comunque si fa intanto presente che i bassi livelli dell'acqua del lago di Garda verificatisi nell'attuale stagione, dipendono dalle condizioni idrometriche preesistenti e dalla necessità di contemperare le diverse esigenze degli usi irrigui ed industriali.

« Circa i provvedimenti che si intendono adottare si rende noto che, essendosi ravvisata l'opportunità della costituzione d'ufficio di un consorzio per la regolarizzazione del lago di Garda, venne nominato, con decreto 10 maggio 1950, un commissario straordinario, che predispose la documentazione richiesta dalla legge per tale costituzione, compreso lo schema di statuto del nuovo consorzio.

« Senonché, a seguito di insistenti richieste delle autorità delle provincie di Verona, Padova, Venezia e Rovigo per un riesame del predisposto schema di statuto e a seguito di varî convegni tra i rappresentanti delle provincie interessate alla regolarizzazione del lago, è stato raggiunto un accordo, che contempera i contrastanti interessi.

« Nella riunione del 15 novembre 1952, infatti, svoltasi presso la camera di commercio, industria ed agricoltura di Verona, i rappresentanti degli enti mantovani e veronesi hanno dichiarato che la questione delle modalità di utilizzazione delle acque del lago viene superata con il nuovo schema di statuto dell'esistente consorzio del Mincio, che dovrebbe assumere la funzione di consorzio di utilizzazione idrica, ai sensi dell'articolo 72 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775.

« La soluzione proposta, è attualmente in corso di esame ed al più presto saranno adottati i provvedimenti istruttori per rendere possibile la soluzione che sarà ritenuta più opportuna.

« Si comunica infine che è in corso di ultimazione il progetto per la prosecuzione e il completamento dei lavori della galleria di scarico dell'Adige nel Garda.

« Alla spesa di circa lire 8 miliardi, si dovrebbe provvedere con parte dell'assegnazione speciale di lire 15 miliardi per opere idrauliche straordinarie nell'esercizio 1953-54, in merito alla quale sono attualmente in corso trattative col Ministero del tesoro.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per quanto rientra nella sua competenza, ha disposto un sopraluogo in sito da parte di un funzionario di quell'amministrazione affinché di intesa con il prefetto di Verona e con il direttore dello stabilimento ittiogenico di Brescia vengano raccolti elementi precisi circa la reale situazione della pesca nel lago predetto e vengano studiati i mezzi più idonei per riparare ai danni causati alla pescosità del lago dal lamentato abbassamento di livello ».

Il Ministro dei lavori pubblici: MERLIN.

FERRI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché l'opera nazionale maternità ed infanzia disponga la costruzione della casa dela madre e del fanciullo in Montevarchi (Arezzo).

« Con lettera 22 luglio 1953 il commissario straordinario dell'opera nazionale maternità ed infanzia di Arezzo significava che la sede centrale dell'opera aveva comunicato non esservi disponibili fondi per nuove costruzioni.

« Una tale decisione arreca grave imbarazzo all'amministrazione comunale, la quale dietro sollecitazione del presidente centrale dell'opera nazionale maternità ed infanzia e del prefetto di Arezzo, i quali assicurarono la costruzione di detta casa, ha già proceduto

all'acquisto dell'area occorrente sostenendo una spesa di lire 3 milioni ». (3012).

RISPOSTA. — « Premesso che la materia rientra nella competenza di questo alto commissariato si risponde quanto segue anche per conto del Ministero dell'interno:

« La costruzione della casa della madre e del fanciullo in Montevarchi (Arezzo) per la quale è prevista una spesa di lire 40.000.000 non ha potuto essere realizzata in quanto l'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia — che finanzia secondo un programma graduale dette opere — manca attualmente dei necessari stanziamenti di fondi di bilancio.

« Tale situazione è stata fatta presente alla federazione provinciale di Arezzo sin dal 16 luglio 1953, cioè non appena la presidenza dell'O.N.M.I. venne a conoscenza dell'iniziativa del comune di Montevarchi, intesa a donare all'opera il suolo occorrente per la progettata costruzione.

« Allo stato delle cose, dato che il predetto comune ha già proceduto all'acquisto del suolo, l'opera frattanto promuoverà l'autorizzazione in parola, salvo a dare corso agli atti ulteriori di finanziamento allorché lo consentiranno le condizioni di bilancio ».

L'Alto commissario: TESSITORI.

FERRI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non intenda rassicurare l'amministrazione comunale di Montevarchi (Arezzo) sulla sorte del Monte Pio esistente in detta città.

« L'assorbimento di detto istituto, che ha antichissime tradizioni, in altro istituto di credito, recherebbe grave pregiudizio alla vita economica dell'industria cittadina del Valdarno ». (3013).

RISPOSTA. — « Al riguardo è stato accertato che l'andamento del Monte Pio di Montevarchi non si è mai appalesato sufficientemente redditizio, tanto che nel corso di quattro secoli di vita nessuna sostanziale riserva patrimoniale è venuta a formarsi. Né la gestione ha risentito alcun giovamento dall'incorporazione avvenuta nel 1941 del Monte di credito su pegno di San Sepolcro, malgrado che esso abbia apportato un immobile che dà tuttora un sensibile reddito.

« La scarsa vitalità del Monte è imputabile anche al fatto che vanno sempre più cadendo in disuso nei centri commerciali ed industriali di Montevarchi e San Sepolcro, nei quali l'ente esplica la sua attività, le operazioni tradizionali e proprie alla sua particolare natura e cioè quelle di credito su pegno, di anticipazioni su titoli e di prestiti assistiti da garanzie reali.

« Al precipuo fine di porre il Monte in grado di incrementare il suo reddito per controbilanciare le rilevanti spese di gestione ed in particolare quelle crescenti per il personale, si era da tempo provveduto ad accordare al Monte — in via eccezionale — la facoltà statutaria di compiere anche operazioni di credito cambiario. Ma neppure siffatta notevole concessione recò gli effetti desiderati.

« Non esiste pertanto altra possibilità di soluzione che quella di promuovere l'incorporazione dell'ente in altro istituto similare per cui si è reso opportuno promuovere tale incorporazione nella cassa di risparmio di Firenze, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1938, n. 745.

« Siffatta combinazione — dalla quale le popolazioni di Montevarchi e di San Sepolcro non potrebbero che trarne vantaggi, data la natura di ente pubblico dell'azienda incorporante ed i maggiori mezzi da questa destinabili alle operazioni di credito eseguite sin qui dal Monte — è stata già deliberata dai competenti organi amministrativi di entrambi i predetti enti e verrebe effettuata in base a condizioni che, fra l'altro, prevedono esplicitamente l'impegno da parte della cassa incorporante di assicurare sulle menzionate due piazze il servizio del credito pignoratizio e di destinare, a norma dell'articolo 14 del decreto 25 maggio 1939, n. 1279, in favore delle opere assistenziali del comune di Montevarchi una quota di utile netto annuale proporzionata all'effettivo patrimonio rilevato dal Monte.

« Si aggiunge che il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 17 novembre decorso, si è già espresso favorevolmente in ordine alla predisposta incorporazione e che il relativo decreto di autorizzazione è in corso di perfezionamento ».

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

FODERARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ed al Ministro presidente del comitato dei ministri per la cassa del Mezzogiorno.* — « Per conoscere, per quanto di loro competenza, se non ritengano opportuno allargare il comprensorio di bonifica del torrente « Bonamico », includendo il territorio del torrente « La Verde », onde rendere operante la cassa per il Mezzogiorno a favore delle popolazioni di Africo (Reggio Calabria) gravemente colpite dalla alluvione del 1951 ». (1687).

RISPOSTA. — « I territori dei torrenti di Bonamico e La Verde formano due distinti comprensori di bonifica, per i quali, da tempo, sono stati costituiti i rispettivi consorzi. Il consorzio di bonifica del torrente La Verde, che fa parte del raggruppamento di Reggio Calabria, e il consorzio di bonifica Carreri-Bonamico, che ha una propria ed autonoma organizzazione.

« Il problema, da un punto di vista organizzativo, data l'esistenza degli uffici raggruppati di Reggio Calabria, non può essere posto nei termini di una fusione dei due consorzi anzidetti, dovendosi, se mai, prendere in esame l'opportunità di aggiungere al raggruppamento di Reggio Calabria anche il consorzio del Careri.

« Di conseguenza, l'intento di estendere le alla bonifica del La Verde non può, per la esposta situazione, raggiungersi mediante allargamento del comprensorio del Careri, ma direttamente includendo quello del La Verde nel programa straordinario di intervento della cassa.

« Al riguardo è però da tenere presente che i programmi della cassa, da tempo approvati, già assorbono per intero gli stanziamenti, cosicché non è possibile estendere l'attività in nuovi territori, senza compromettere la realizzazione dei programmi stessi.

« Le esigenze ed i bisogni del comprensorio del La Verde sono stati tenuti presenti dal Ministero, ai fini di un intervento con i fondi ordinari, ed a questo scopo si è concesso il finanziamento dello studio di massima che preliminarmente occorre compiere, per definire il piano esecutivo delle opere, trattandosi di bonifica nella quale, prima di oggi, non si è svolta alcuna attività.

« Di recente, il Ministero ha sollecitato la presentazione di detti studi, non mancando di segnalare l'urgenza dell'inizio di una concreta attività, anche in rapporto alla necessità di contribuire, con le opere di bonifica, alla risoluzione dei nuovi problemi, che sono sorti in seguito allo spostamento dell'abitato di Africo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MEDICI.

FODERARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se e quando sarà istituita la commissione di studio per la revisione fiscale come da risposta data all'ordine del giorno svolto dall'interrogante nella seduta del 2 ottobre 1951; commissione che dovrà provvedere ad una generale revisione del complesso onere fiscale che colpisce la motorizzazione italiana, limita l'uso dell'automobile e determina uno stato di particolare disagio per l'industria relativa, accentuando il doloroso fenomeno della disoccupazione in quel delicato settore ». (2487).

RISPOSTA. — « L'ordine del giorno al quale si riferisce l'onorevole interrogante fu presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1951 in sede di discussione del disegno di legge recante nuovi provvedimenti in materia di tasse automobilistiche e perfezionatosi poi nella legge 9 febbraio 1952, n. 49. Con detto ordine del giorno, rilevata la gravosità degli oneri addossati al settore della motorizzazione, si chiedeva al Governo di procedere in collaborazione di parlamentari e tecnici ad uno studio per la revisione generale di tutto il sistema tributario relativo alla motorizzazione italiana ai fini della perequazione dei carichi d'imposta.

« Pur riconoscendo che durante la trascorsa legislatura molteplici incombenze, — fra cui la preparazione dei testi unici per le tasse automobilistiche, per le tasse di concessione governativa e per le imposte di bollo — tennero costantemente impegnati i competenti servizi del Ministero, sì che questi non ebbero modo di predisporre l'istituzione della commissione di studio cui si riferisce l'onorevole interrogante, devesi d'altro canto ammettere che in linea di massima, e cioè per quanto riguarda la cura di evitare ulteriori aggravi sul settore automobilistico, il Governo si è attenuto alla linea di politica economica fiscale auspicata dall'onorevole Foderaro anche in un suo precedente ordine del giorno presentato il 27 ottobre 1951 discutendosi lo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

« Si aggiunge anzi che proprio nel settore automobilistico è stata assicurata adeguatamente la possibilità del ristorno dell'imposta generale sull'entrata e degli oneri doganali all'atto dell'esportazione e che in sede di commissione parlamentare per la redazione del ricordato testo unico sulle tasse automobilistiche non si mancò di considerare opportunamente l'argomento dell'incidenza fiscale.

« Comunque, le ricerche e gli studi, alcuni dei quali veramente pregevoli, compiuti a proposito della fiscalità sulle automobili, oltre ai dati raccolti dalla commissione di studio presieduta dall'onorevole senatore Corbellini relativa all'industria meccanica in genere, fanno ritenere che l'argomento oggetto dell'interrogazione sia talmente approfondito da non richiedere ulteriori particolari indagini.

« È ben noto per altro che gli studi più recenti conducono a considerazioni opposte a quelle messe in rilievo dell'onorevole interrogante; la situazione attuale del mercato, infatti, specialmente dopo l'immissione in commercio dei due recentissimi tipi utilitari di due note case italiane, denunzia un rapidissimo incremento della circolazione a tal punto da porre, anzi, il problema inverso della possibilità, per l'attrezzatura stradale italiana, di contenere ed assicurare la regolare circolazione di così vasto numero di vetture.

« Le statistiche più recenti dimostrano, senza possibilità di equivoci, la espansione del settore ed anzi è anche noto che le stesse industrie interessate trascurano in questo momento il mercato internazionale, attesa la piena rispondenza del mercato interno all'offerta produttiva ».

Il Ministro. ZOLI.

FRANCAVILLA. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere:

1°) in base a quali disposizioni legislative al segretario del consorzio provinciale antitubercolare di Bari è stato attribuito il trattamento economico previsto pel grado V della gerarchia statale, mentre tutti i segretari degli altri consorzi, niuno escluso, sono stati inquadrati al grado VII, grado attribuito al predetto segretario fino a qualche tempo fa;

2°) perché gli stessi criteri di larghezza non sono stati adottati nei confronti di altri dipendenti di detto consorzio, ed in ispecie delle assistenti sanitarie visitatrici, le quali fruendo già di un trattamento superiore a quello previsto pel grado XI, furono bloccate in tale grado con l'attribuzione di un assegno *ad personam* ». (3017).

RISPOSTA. — « Premesso che la materia rientra nella prevalente competenza di questo alto commissariato, si risponde all'uopo quanto segue, anche per conto del Ministero dell'interno:

1°) il consorzio provinciale antitubercolare di Bari, che non si serve di personale dell'amministrazione provinciale, ma ha un personale proprio il cui rapporto d'impiego agli effetti giuridici ed economici è disciplinato da apposito regolamento, ha provveduto a fissare il nuovo trattamento economico del proprio segretario (oltre che di altro personale) avvalendosi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e precisamente nell'articolo 9, secondo comma, che fa richiamo all'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

« Il provvedimento venne adottato con regolare atto deliberativo del 23 maggio 1949, superiormente approvato, previo parere di una apposita commissione e tenendo presenti numerosi criteri quali quelli relativi alla natura ed entità delle funzioni esercitate da taluni dipendenti anche in rapporto all'ampiezza di azione ed al grado di efficienza raggiunte dal consorzio, alla situazione determinata dai sensibili aumenti periodici già previsti dalle tabelle del consorzio ecc. Comunque, per quanto riguarda il posto del segretario, l'adeguamento economico fu operato oltre che sulla scorta dei criteri anziaccennati anche tenendo conto della assimilazione del grado V attribuito al direttore sanitario (come del resto è consentito dalle disposizioni riguardanti il personale ospedaliero contenute nella circolare n. 25.296.21 in data 6 ottobre 1949 del Ministero dell'interno). Da aggiungere che bisognava tener presente che il segretario non percepisce diritti di segreteria nei contratti rogati nell'interesse dell'ente;

2°) per quanto riguarda le assistenti sanitarie visitatrici, valgono le medesime considerazioni.

« Occorre precisare anzitutto che le assistenti sono distinte in addette al dispensario provinciale del capoluogo e in addette alle sezioni dispensariali dislocate in vari comuni della provincia.

« In base alle tabelle economiche le assistenti sanitarie del capoluogo usufruivano di un trattamento economico base superiore a quello delle assistenti addette alle sezioni dispensariali.

« In sede di adeguamento, giusta la citata deliberazione del 23 maggio 1949, il consorzio assegnò, alle assistenti sanitarie del dispensario del capoluogo lo stipendio corrispondente al grado XI del gruppo *C* del personale statale, corrispondente cioè al trattamento economico (grado XI) previsto per le assistenti sanitarie visitatrici provinciali dipendenti dall'amministrazione della sanità pubblica.

« E poiché tale adeguamento al grado XI danneggiava, sia pure limitatamente, le interessate, in relazione al trattamento tabellare, il consorzio provvide, con motivata deliberazione del 13 marzo 1951 regolarmente approvata, alla concessione di un assegno *ad personam*, a favore delle assistenti sanitarie, nell'impossibilità di attribuire loro il grado X, per il motivo suddetto.

« Nella deliberazione stessa il consorzio si riservò di istituire uno o due posti di « prime assistenti sanitarie visitatrici » (grado X) in modo da assicurare uno sviluppo di carriera fino al grado X a tale categoria di personale.

« Infine, le assistenti sanitarie visitatrici addette alle sezioni dispensariali furono inquadrate, agli effetti economici, al grado XII e a talune fu concesso l'assegno *ad personam*, in relazione al trattamento economico fruito all'atto dell'adeguamento ».

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. TESSITORI.

GELMINI, CREMASCHI, BORELLINI GINA, MONTANARI, RICCI E MEZZA MARIA VITTORIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quale sia l'attuale stato dei lavori relativi al completamento del canale Sabbioncello — comprensorio di Burana (Modena) — e per conoscere, altresì, quale sia lo stato dei progetti dei canali derivatori sopraelevati che dovranno servire a trasportare l'acqua del canale principale in tutta la zona da irrigare.

« Gli interroganti, nel caso che i progetti dei canali sopraelevati non fossero ancora approntati e approvati, della qual cosa non avrebbero che da rammaricarsi per la lentezza veramente deplorevole con la quale viene affrontato questo importante problema, vitale per l'economia del territorio interessato, chiedono di sapere se il ministro intenda intervenire per arrivare alla loro sollecita approvazione e per disporre i finanziamenti necessari alla loro messa in opera ». (1921).

RISPOSTA. — « Il progetto di massima delle opere per l'irrigazione di una parte del territorio della bonifica di Burana, con acque derivate dal Po in località Sabbioncello, è stato approvato da questo Ministero alla fine del 1947, per l'importo di tre miliardi e 46 milioni.

« L'opera consiste in un impianto, nella golena del Po, per il sollevamento di 14 centimetri di acqua aumentabili fino a 20 centimentri, in un canale derivatore, chiamato del Sabbioncello, della lunghezza di 20 chilometri circa per portare le acque dalla presa fino al diversivo di Burana; in un canale secondario, con relativo impianto di sollevamento all'Ubertosa, ed in altri canali secondari di allacciamento con la rete degli esistenti canali di scolo, i quali in molti casi con opportune opere di adattamento, potranno assolvere le funzioni di condotto portante le acque irrigue.

« I primi lavori sono stati eseguiti nel 1948 quando ancora mancava la possibilità di formare un piano tecnico-finanziario, dandosi la precedenza, in seguito a pressioni e ad arbitrarie iniziative di talune organizzazioni operaie, all'escavo di qualche tratto del canale derivatore limitatamente ai soli movimenti di terra.

« L'inizio organico dei lavori si è avuto sostanzialmente nel 1950, dopo che, con le assegnazioni dei fondi E.R.P. e con gli stanziamenti annualmente disposti sui bilanci del Ministero, si è reso possibile inquadrare nei programmi anche quest'opera complessa il cui preventivo di 3 miliardi, risultante da valutazioni anteriori al 1948, sarà largamente superato.

« Fino ad oggi sono stati finanziati la costruzione dell'impianto di presa dell'acqua dal Po in località Sabbioncello, dell'impianto sussidiario di sollevamento dell'Ubertosa, lo scavo del canale principale derivatore, di 24 ponti e tre luci, di botti chiaviche dell'estesa di oltre 30 metri ciascuna, di fabbricati ad uso magazzino e numerose altre opere d'arte minori per una complessiva spesa di oltre due miliardi e mezzo.

« Il competente consorzio di bonifica ha regolarmente approntato i relativi progetti esecutivi, i quali vengono redatti in rapporto alle possibilità tecniche di sviluppo dei lavori, sicché non vi è motivo di rilevare nessuna lentezza.

« Le frequenti piene del Po, e non la scarsezza dei finanziamenti disposti, hanno impedito il rapido sviluppo dell'opera principale e cioè dell'impianto del Sabbioncello che, sorgendo nella zona golenale, è stato ripetutamente sommerso per lunghi periodi.

« La larga misura dei finanziamenti concessi fino ad ora sta ad indicare come sia cura di questo Ministero di assicurare costantemente i mezzi necessari al completamento di quest'opera, entro i limiti di tempo consentiti dalle esigenze tecniche esecutive .»

Il Ministro: SALOMONE.

GELMINI, CREMASCHI, BORELLINI GINA E RICCI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere il motivo per il quale la Cassa depositi e prestiti non provvede alla concessione dei mutui ai comuni di Mirandola, 10 milioni, Medolla, 4 milioni e 900 mila, Spilamberto, 11 milioni 115 mila, Castelfranco, 18 milioni (provincia di Modena), che, con decreto del ministro dei lavori pubblici, sono stati a loro favore messi a contributo parecchi mesi or sono; e per sapere altresì come e quando intende provvedere per una sollecita definizione della pratica di concessione ». (2789).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che al mutuo di lire 11.115.000, chiesto dall'istituto autonomo per le case popolari di Modena per costruzione case nel comune di Spilamberto, è stata data adesione fin dal 4 agosto 1951; mentre al mutuo per il comune di Castelfranco, di lire 18.000.000 per completamento edificio scolastico è stata data adesione il 6 marzo 1953.

« Completate la parte dei comuni interessati le rispettive documentazioni, indispensabili al perfezionamento delle operazioni, i due mutui saranno proposti, per l'accoglimento, al Consiglio di amministrazione della cassa nella prossima adunanza.

« Per quanto riguarda i mutui di lire 10 milioni all'istituto case popolari di Modena per case in Mirandola e di lire 4 milioni al comune di Medolla per acquedotto, le cui domande sono ancora precedute da un notevole complesso di prestiti in attesa di adesione, le due operazioni verranno considerate quanto prima, in rapporto alla situazione delle disponibilità ».

Il Sottosegretario di Stato. VALMARANA.

GERACI. — *Al Ministro delle finanze*. — « Per conoscere (in relazione all'ex articolo 390 del testo unico sulla edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165) se non ritenga opportuno e con la massima urgenza intervenire presso il presidente del Comitato centrale dell'istituto nazionale delle case impiegati (I.N.C I.S.) per i fatti di cui appresso:

in seguito alla soppressione dell'ente edilizio di Reggio Calabria, disposta con legge 18 dicembre 1952, n. 3860, in relazione all'articolo 292 del citato testo unico sulla edilizia popolare ed economica ed all'articolo 276 stesso testo unico, il quale sostituì l'articolo 396 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con regio decreto-legge 1° aprile 1917, n. 1399, le case degli impiegati dello Stato, costruite a termine dell'articolo 17 di tale ultimo testo unico, vennero trasferite in proprietà all'I.N.C.I.S.

« Determinatasi, in conseguenza delle distruzioni dovute ai bombardamenti, una grave rarefazione di alloggi nel comune di Reggio Calabria, l'ente edilizio, allora gestore delle case degli impiegati dello Stato, le dette alcune in locazione anche a nominativi che non avevano i requisiti richiesti e, per molte altre, o direttamente occupate, o in forza di disposizioni date dalle autorità municipali d'accordo con l'A.M.G.O.T., il cennato ente edilizio legittimò la posizione degli occupanti locandole.

« Ora, l'intendente di finanza di Reggio Calabria, con recente avviso notificato a codesti conduttori (non preoccupandosi affatto di gettare centinaia di persone sul lastrico a causa della naturalmente aggravatasi carenza di alloggi nel comune di Reggio Calabria, il quale figura infatti fra quelli che possono beneficiare dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078), li diffidò a rilasciare l'alloggio infra il 1° novembre 1953 con comminatoria di sfratto.

« A prescindere da ogni altro motivo, il suddetto avviso è nullo e di nessuno effetto giuridico per le seguenti ragioni:

a) esso non può sostituire l'ordinanza motivata di cui all'articolo 386 del testo unico sulla edilizia popolare ed economica;

b) non risulta costituito in Reggio Calabria il comitato provinciale previsto dall'articolo 352 del medesimo testo unico;

c) non poté essere stato quindi sentito tale comitato ai sensi dell'articolo 386 dello stesso testo unico, sull'ordinanza motivata, che, come dicemmo, si riduce ad un avviso informe;

d) non ricorrendo nella specie nessuno dei casi ipotizzati dal citato articolo 386 per la risoluzione del contratto e quindi della emissione dell'ordinanza motivata, anche se questa fosse esistita, che non esiste, e esistesse in seguito, non potrebbe mai con essa procedersi allo sfratto nei confronti dei sopraccennati conduttori, ma per le ragioni suddette, contro di essi potrebbe solo esperimentarsi giudizio di cognizione.

« Inoltre il prefato intendente di finanza, sempre a mezzo dell'avviso suddetto, non si peritò di ricorrere, in danno dei conduttori suddetti, tutta povera gente, che non ha colpa alcuna della situazione in cui venne a trovarsi, ad altra sopraffattrice minaccia: che cioè essi sarebbero tenuti a corrispondere l'estaglio mensile maggiorato di dieci volte, dal giorno dello sfratto, all'epoca dell'effettivo rilascio dell'alloggio.

« L'interrogante chiede che l'intendente di finanza di Reggio Calabria sia richiamato, per le ragioni suddette, alla sensata interpretazione della legge, che egli potrà far valere contro i suddetti conduttori, e sempre a mezzo di giudizio di cognizione, allorché la gravissima crisi degli alloggi che affligge il comune di Reggio Calabria, come quasi tutti i comuni d'Italia, sarà cessata o comunque mitigata ». (1898).

RISPOSTA. — « Al riguardo si fa presente che a seguito della soppressione dell'ente edilizio di Reggio Calabria, alcuni stabili, già in gestione al detto ente, sono stati trasferiti in proprietà all'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed allo stesso consegnati, in persona dell'intendente di finanza di Reggio Calabria, Presidente del comitato provinciale Incis, con verbale in data 17 giugno 1953.

« Detti stabili, com'è noto, furono a suo tempo costruiti, nel centro urbano di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 17 — lettera *b*) — del decreto legislativo luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 — che approva il testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 — per essere destinati ad abitazione degli impiegati dello Stato colà residente per ragioni d'ufficio.

« Ciò stante e poiché, a norma dell'articolo 376 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, gli alloggi Incis possono essere assegnati in affitto soltanto a determinate categorie di impiegati statali, era naturale che, nell'atto della consegna degli alloggi in parola, venisse eseguita, dalla rappresentanza locale del Comitato provinciale Incis, regolarmente costituito, presieduto dall'intendente di finanza di Reggio Calabria, una generale revisione della posizione degli occupanti gli alloggi medesimi, che ha portato all'accertamento di varie irregolarità locatizie.

« È, tuttavia, da considerare che le lettere di preavviso di futuro sfratto, cui accenna l'onorevole interrogante sono state inviate agli interessati al fine di richiamare, per ora, l'attenzione degli occupanti sulla irregolarità del loro rapporto locatizio in relazione, come sopra detto, ai requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge per il conseguimento e la conservazione degli alloggi Incis.

« Nessun formale provvedimento di risoluzione, né alcun atto esecutivo è stato, però, posto in essere a carico degli occupanti di che trattasi; la Presidenza dell'Incis ha disposto, altresì, la immediata sospensione di ogni azione che eventualmente fosse stata intrapresa dalla rappresentanza provinciale.

« La suddetta presidenza ha comunicato che in seguito sarà provveduto alla graduale regolarizzazione, previo attento esame, caso per caso, delle singole situazioni ».

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: ARCAINI.

GIACONE E FALETRA. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per le zone della provincia di Trapani colpite dal violento nubifragio che tuttora imperversa con grave danno alle persone ed alle cose ». (1952).

RISPOSTA. — In provincia di Trapani, a seguito della rottura degli argini di Xitta e Salinagrande in conseguenza del violento nubifragio abbattutosi in quel territorio, sono stati provocati crolli di opere d'arte, interramenti e allagamenti nella zona bassa dell'abitato del capoluogo.

« Sono stati causati, altresì, danni alle case di abitazione e alle strade nei comuni di Mezzara del Vallo e di Paceco, e nella frazione Castelluzzo del comune di Erica, nonché alle strade Falconara-Trapani e Paceco-Verderame, dove è crollato un ponte.

« L'ufficio del Genio civile di Trapani è intervenuto per l'esecuzione dei lavori di più immediata urgenza provvedendo alla demolizione ed al puntellamento di fabbricati, allo sgombero di materiali alluvionali, al ripristino di strade interrotte, costruendo anche una passerella in legno sul torrente Verderame.

« Per ogni altra forma di possibile intervento di questo Ministero, in assenza di disposizioni di carattere generale in materia, occorre ovviamente attendere che possano essere emanate apposite disposizioni di carattere legislativo.

« Per ogni altra forma di possibile intervento di questo Ministero, in assenza di disposizioni di carattere generale in materia, occorre ovviamente attendere che possano essere manate apposite disposizioni di carattere legislativo.

« Il Ministero dell'agricoltura e foreste, anche per conto del quale si risponde, ha fatto conoscere che in mancanza di apposite disposizioni legislative e, quindi, di fondi di bilancio che consentano la concessione di contributi e sussidi per le perdite causate ai prodotti agricoli da avversità atmosferiche, quell'amministrazione non ha alcuna possibilità di disporre interventi a favore delle aziende agricole della provincia di Trapani che sono state danneggiate dalle alluvioni di che trattasi.

« Il Ministero dell'interno per quanto rientra nella sua competenza, ha già fornito notizie sugli interventi disposti in favore delle popolazioni danneggiate con la risposta data

durante la seduta della Camera dei deputati del 29 ottobre 1953 allo stesso onorevole interrogante ».

Il Ministro dei lavori pubblici. MERLIN.

GIANQUINTO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per sapere se sia a conoscenza che il consiglio di amministrazione del provveditorato al porto di Venezia, nella adunanza di dicembre 1953, ha chiesto, con voto unanime, il mantenimento della linea del Periplo italico: e conseguentemente per sapere se può garantirne la continuità, la quale è indispensabile ai traffici che fanno capo al porto di Venezia ». (3065).

RISPOSTA. — « Informo l'onorevole interrogante che mi è noto il voto espresso dal consiglio di amministrazione del Provveditorato al porto di Venezia in ordine al mantenimento della linea 33 quattordicinale Adriatico-Sicilia-Tirreno che disimpegna il servizio così detto del Periplo italico.

« Posso assicurare, al riguardo, che nessun provvedimento è in corso per la soppressione della linea stessa ».

Il Sottosegretario di Stato. TERRANOVA.

GIANQUINTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere il suo pensiero circa la proposta di far costruire a Venezia, sul Canal Grande, una palazzina su progetto dell'architetto *Wright* ». (3067).

RISPOSTA. — « Il progetto dell'architetto *Wright* per la costruzione di una palazzina sul Canal Grande non è pervenuto all'esame di questo Ministero né in via ufficiale né in forma ufficiosa come pure non è pervenuto alla Sopraintendenza ai monumenti di Venezia.

« Inoltre, non essendo questo Ministero informato circa l'esame del progetto da parte dell'autorità municipale di Venezia, né circa eventuali iniziative locali dirette a sottoporre alla pubblica opinione gli elaborati del progetto in questione, si precisa che la costruzione dovendo sorgere in zona già vincolata ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, il relativo progetto dovrà in ogni caso essere presentato per l'esame di questa amministrazione ».

Il Ministro. TOSATO.

GIANQUINTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se intenda accogliere la richiesta del comune di Camponogara (Venezia), diretta alla istituzione di 3 cantieri di lavoro per le seguenti opere:

a) sistemazione delle strade comunali, il cui progetto è stato trasmesso dall'ufficio regionale del lavoro di Venezia con foglio 241053, n. 88/42581/4/9,

b) espurgo dello scolo Scossia in comune di Camponogara (progetto trasmesso dall'ufficio regionale con foglio 7 dicembre 1951, n. 66/35778/1111/9, per il consorzio di bonifica stessa presa, con sede in Padova);

c) espurgo e sistemazione dello scolo Tramontana in comune di Camponogara (progetto trasmesso dall'ufficio regionale del lavoro il 3 aprile 1952, n. 7311, per il consorzio bonifica settima presa superiore in Dolo) (Venezia).

« Tutti questi progetti sono inclusi nel piano aggiuntivo n. 39 dell'ufficio regionale e da attuarsi nell'esercizio 1953-54.

« L'esecuzione delle opere, auspicata dal comitato comunale per il soccorso invernale di Camponogara, oltre che a rispondere ad una necessità obiettiva, sarebbe di sollievo alla disoccupazione locale, la cui assistenza non può essere fronteggiata coi mezzi del comitato di soccorso.

« Notisi anche che la popolazione della zona è stata gravemente colpita da ben quattro furiose grandinate abbattutesi sul territorio del comune nella scorsa estate ». (3074).

RISPOSTA. — « Si chiarisce, al riguardo, che la istituzione di cantieri di lavoro è autorizzata da questo Ministero sulla base delle proposte formulate dai competenti organi provinciali.

« I fondi a disposizione per l'apertura dei cantieri vengono ripartiti fra le varie province con criteri statistici che tengono conto dell'indice del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva. Nell'ambito di ciascuna provincia, gli uffici del lavoro sono incaricati di redigere un piano, d'intesa con le prefetture e sentite le commissioni provinciali per il collocamento.

« A tali organi è anche demandato il compito della scelta dei comuni e delle opere da eseguire con i cantieri, considerata la più diretta conoscenza che essi hanno delle singole situazioni locali e la conseguente più ampia possibilità di effettuare valutazioni in proposito.

« Per il comune di Camponogara (Venezia), i predetti organi provinciali hanno richiesto un solo cantiere di lavoro per la sistemazione di strade interne.

« Il progetto relativo a tali lavori verrà, pertanto, quanto prima preso in esame in vista dell'autorizzazione auspicata dall'onorevole interrogante mentre non sarà possibile autorizzare gli altri cantieri richiesti, perché non inclusi nel piano predetto ».

Il Ministro: GUI.

GIANQUINTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se intenda accogliere la richiesta del comune di Caorle (Venezia) diretta ad ottenere la istituzione di un cantiere di lavoro per l'allargamento della strada che congiunge Caorle con la provinciale Punta Sabbioni-Latisana.

« L'opera è di primario interesse per il comune di Caorle che attualmente, per l'insufficienza della predetta strada, è quasi isolato dal suo retroterra, e recherebbe sollievo alla disoccupazione locale ». (3075).

RISPOSTA. — « Come è certamente noto all'onorevole interrogante questo Ministero decide in merito alla istituzione di cantieri di lavoro sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi provinciali.

« I fondi a disposizione per l'apertura dei cantieri vengono ripartiti fra le varie provincie con criteri statistici che tengono conto dell'indice del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva. Nell'ambito di ciascuna provincia, gli uffici del lavoro sono incaricati di redigere un piano, d'intesa con le prefetture e sentire le commissioni provinciali per il collocamento.

« A tali organi è anche demandato il compito della scelta dei comuni e delle opere da eseguire con i cantieri, data la più diretta conoscenza che essi hanno delle singole situazioni locali e la conseguente più ampia possibilità di effettuare valutazioni in proposito.

« Per il comune di Caorle, i predetti organi provinciali hanno proposto l'istituzione di tre cantieri di cui due di rimboschimento ed uno di lavoro, che non è però quello richiesto dell'onorevole interrogante.

« All'approvazione dei cantieri proposti si provvederà non appena in possesso dei progetti; non sarà invece consentito approvare — salvo che si rendano possibili in provincia di Venezia ulteriori interventi — quello relativo all'allargamento della strada che aggiunge Caorle con la provinciale Punta Sabbioni-Latisana, non compreso nel piano redatto localmente ».

Il Ministro: GUI.

GIGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per riparare urgentemente i gravi danni verificatisi nell'abitato del comune di Licata (Agrigento) a seguito del nubifragio del 27 ottobre 1953, con particolare riguardo alla incombente minaccia di frana del costone della via Marconi, dell'ospedale civile e del cimitero ». (2539).

RISPOSTA. — « Da accertamenti effettuati a cura del competente ufficio del Genio civile è risultato che i cedimenti manifestatisi nel costone sovrastante la via Marconi, nell'abitato di Licata, non minacciano la pubblica incolumità trattandosi di un'acclíva falda di natura rocciosa in condizioni di buona stabilità.

« Comunque, sono stati impartiti istruzioni al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo perché sia effettuata una accurata sorveglianza e, nel caso di aggravamento della situazione, siano subito adottati gli opportuni provvedimenti.

« Per quanto riguarda l'ospedale civile non risulta che tale edificio abbia subìto danni in conseguenza delle alluvioni.

« Sono per altro in corso, per conto dell'amministrazione regionale i lavori di ricostruzione di un muro di sostegno e di consolidamento del lato est dell'edificio stesso. Inoltre è in corso di approvazione presso l'assessorato regionale per i lavori pubblici una perizia, dell'importo di lire 12.000.000, per la sistemazione dell'ospedale in parola.

« Il cimitero del predetto comune ha invece subìto effettivamente danni in conseguenza delle alluvioni per la cui riparazione è prevista una spesa di circa lire 12.000.000 a cui però non può essere provveduto con i mezzi riservati per gli interventi di pronto soccorso.

« Per ogni altra forma di possibile intervento di questo Ministero, in assenza di disposizioni di carattere generale in materia, occorre ovviamente attendere che possano essere emanate apposite disposizioni di carattere legislativo ».

Il Ministro: MERLIN.

GIGLIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che sulla linea Agrigento-Palermo e viceversa venga istituito il servizio di automotrice di III classe in aggiunta agli attuali servizi di I e II classe.

« Ciò in considerazione della opportunità di consentire ai viaggiatori non abbienti la possibilità di poter usufruire di un mezzo più rapido e della necessità di fare in modo che i

numerosi studenti universitari dell'Agrigento possano frequentare le lezioni senza eccessivo aggravio di spesa per le loro famiglie ». (2540).

RISPOSTA. — « L'attuale disponibilità di mezzi leggeri non consente l'istituzione di treni, formati da automotrici di III classe, tra Agrigento e Palermo, come richiesti dall'onorevole interrogante.

« Non riesce neanche possibile assegnare il servizio di III classe ai treni automotrice attualmente in circolazione fra le due città, presentando i treni stessi una frequentazione elevata e spesso superiore ai posti di I e II classe offerti dai mezzi che li effettuano.

« Si assicura, comunque, che la segnalazione dell'onorevole interrogante sarà tenuta presente per i possibili provvedimenti non appena la disponibilità di automotrici sarà adeguata alle esigenze dei servizi ».

Il Ministro. MATTARELLA.

GRAZIOSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. — « Per conoscere se risponde a verità il fatto che, pur non essendo stato abrogato il decreto ministeriale del 14 gennaio 1949, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1949, n. 148, sarebbe intenzione del ministro dell'agricoltura e delle foreste di non accordare in avvenire concessioni di piscicoltura nei corsi d'acqua esistenti in provincia di Novara.

« L'interrogante fa presente che se l'intenzione sopraccennata rispondesse alla realtà, oltre al grave disagio in cui verrebbero a trovarsi migliaia di pescatori dilettanti, notevolissimi sarebbero i danni per il patrimonio ittico a causa del mancato ripopolamento dei corsi d'acqua ». (2724).

RISPOSTA. — « Come è noto, in base alla vigente legislazione, la pesca è comune e libera a tutti i cittadini, i quali per esercitarla nelle acque dolci del demanio pubblico devono soltanto munirsi di licenza di concessione governativa.

« L'articolo 11 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604, prevede, però, che gli enti pubblici, le società ed i privati possano ottenere dal Ministero dell'agricoltura la concessione di eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi e di bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza economica, e che ai concessionari sia consentita in tal modo l'esclusività della pesca. Il decreto ministeriale 14 gennaio 1949, detta le norme per far luogo a dette concessioni.

« Ne consegue che tale disposizione deve necessariamente avere una limitata applicazione, basata esclusivamente sulla necessità tecnica di ricorrere all'opera di privati per la valorizzazione della piscicoltura in determinati tratti di corsi d'acqua o bacini, soltanto nel caso che la vasta azione di ripopolamenti ittici svolta dallo Stato non sia sufficiente.

« Comunque, considerati i vasti complessi idrici a regime vincolistico per gli esistenti diritti esclusivi di pesca posseduti sia da privati che dallo Stato, il quale ne fa oggetto di affitto, le concessioni a scopo di piscicoltura devono necessariamente essere limitate nel numero, per non pregiudicare gli interessi dei liberi pescatori, intesi ad ottenere che sia rispettato il principio fondamentale di libertà di pesca nelle acque pubbliche.

« Essendosi verificato negli ultimi tempi che numerosi gruppi di pescatori dilettanti richiedevano le concessioni di piscicoltura al solo fine di costituire delle riserve per imporre il pagamento di elevati canoni per la ammissione all'esercizio della pesca, questo Ministero ha dovuto adottare, in via generale, criteri restrittivi in materia, nel senso di non far luogo a nuove concessioni, in aggiunta a quelle già accordate, e di non rinnovare per un certo numero di anni quelle che venivano a scadere, disponendo nel contempo vasti programmi di semine annuali su tutte le acque pubbliche idonee all'incremento del patrimonio ittico.

« Inoltre è stata prevista la costituzione di limitate zone di ripopolamento, con divieto assoluto di pesca, al fine di favorire la riproduzione naturale dei pesci.

« Un'eccezione ai citati criteri restrittivi è stata prevista soltanto per i bacini creati a scopo idroelettrico, sui quali è stabilita per le concessione di piscicoltura una preferenza alle ditte che li esercitano. Ma in tal caso si provvede alla tutela degli interessi dei liberi pescatori, includendo nei disciplinari di concessione una clausola per il rilascio annuale di un congruo numero di permessi gratuiti di pesca con la canna da terra ».

Il Ministro: SALOMONE.

GUGLIELMINETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici*. — « Per conoscere quali eventuali difficoltà si oppongono alla concessione del contributo statale regolarmente richiesto, tramite l'ufficio del Genio civile di Torino, dall'amministrazione del comune di Pratiglione (Torino) per la costruzione di un

edificio scolastico di cui il comune stesso è ora totalmente sprovvisto ». (2991).

RISPOSTA. — « Con decreto in data 12 dicembre 1953, n. 10.495, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stato approvato il progetto concernente la costruzione dell'edificio scolastico del comune di Pratiglione (Torino) ed è stato altresì formalmente concesso al suddetto comune il contributo del 4 per cento previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 10.000.000.

« In seguito alla registrazione di detto decreto da parte della Corte dei conti saranno fatte le prescritte comunicazioni agli enti interessati ».

Il Ministro: MERLIN.

INVERNIZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se può dare assicurazione di avere incluso nei programmi del suo Ministero la costruzione delle fognature nel comune di Rogolo (Sondrio), come da domanda inoltrata il 31 marzo 1951 ». (2511).

RISPOSTA. — « La richiesta di contributo avanzata dal comune di Rogolo (Sondrio), ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per i lavori di costruzione della fognatura, non ha potuto, finora, essere accolta, dati i limitati fondi di bilancio, in rapporto alle numerosissime richieste pervenute ai sensi della detta legge.

« Comunque la richiesta stessa sarà tenuta presente per ogni possibile riguardo, in sede di formazione dei futuri programmi ».

Il Ministro: MERLIN.

INVERNIZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se è a sua conoscenza che alla tessitura Corti di Barzanò (Como) le maestranze compiono otto ore e un quarto di lavoro giornaliero mentre sono loro retribuite solo otto.

« Fatto che dura da ben tre anni per tutta la maestranza composta di oltre 300 operaie.

« Per conoscere se intende dare disposizioni all'Ispettorato del lavoro perché provveda al ricupero del salario non pagato e dei relativi contributi ». (2954).

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti disposti al riguardo, è emerso che — in effetti — la maestranza dipendente dalla S. A. Manifattura Corti di Barzanò pratica un orario di lavoro giornaliero di otto ore ed un quarto.

« Tale orario di lavoro, però, è stato attuato a seguito di richiesta della stessa maestranza, allo scopo di accantonare l'aliquota di salario, relativa al quarto d'ora di lavoro eccedente le otto ore, a favore degli oratori esistenti, oltre che nella circoscrizione del comune di Barzanò, in tutti i comuni di provenienza degli operai della ditta Manifattura Corti.

« La deliberazione in questione è stata presa in data 10 settembre 1949, ed è stata sottoscritta dalla commissione interna e dal datore di lavoro.

« In data 14 giugno 1950, la maestranza deliberava di sospendere per due mesi l'attuazione del quarto d'ora di lavoro eccedente le otto ore giornaliere ed anche tale deliberazione è stata sottoscritta dalla commissione interna e dal datore di lavoro.

« L'effettuazione del quarto d'ora di lavoro è stata infine, ripristinata a datare dal 5 settembre 1950, sempre con delibera sottoscritta da entrambe le parti interessate.

« All'atto dell'ultima visita dell'ispettore del lavoro, tutte le circostanze di cui sopra sono state confermate attraverso l'interrogatorio della commissione interna, che è stato assunto a verbale.

« Chiarisce l'ispettorato del lavoro che mai gli è pervenuta segnalazione alcuna, in relazione alla situazione oggetto della presente, da parte di nessuna delle organizzazioni sindacali.

« Il predetto ispettorato ha potuto, comunque, accertare che le spettanze, sia per il lavoro normale, che per quello eccedente le otto ore giornaliere, vengono dalla ditta conteggiate a tutti gli effetti dei contributi di legge e figurano regolarmente registrate sul libro di paga in apposita colonna.

« È risultato, inoltre, che due operaie, che non intendono devolvere l'importo del proprio lavoro a favore degli oratori, effettuano soltanto otto ore di lavoro giornaliero.

« L'ispettorato ha provveduto a diffidare la ditta a comunicare ufficialmente l'esatto orario di lavoro in vigore ed a registrare sulle buste paga le ore di lavoro effettive prestate dalla maestranza, nonché la retribuzione della stessa al lordo, quale corrispettivo delle ore di lavoro effettuate ».

Il Ministro: RUBINACCI.

IOZZELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere in quale esercizio intende comprendere la realizzazione delle opere finanziate dalla Cassa centro-nord nella seduta del 3 marzo 1953 e concernenti la costruzione del ponte sulla strada Lubriano-Castiglione in Teverina, e delle strade Grotte Santo Stefano-Vitorchiano e Piansano-Capidimonte

(Viterbo). L'interrogante fa presente la urgenza della realizzazione di tali opere, data la loro vitale importanza per quelle zone ». (2232).

RISPOSTA. — « Il ponte sulla strada Lubriano-Castiglione in Teverina e le strade Grotte Santo Stefano-Vitorchiano e Piansano-Capodimonte sono stati compresi nel programma approvato dal Comitato dei ministri per le opere straordinarie nell'Italia settentrionale e centrale ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647.

« Non essendo possibile realizzare le opere in programma in un solo esercizio si rende necessario stabilire un ordine di precedenza in base alla urgenza comparativa e alla disponibilità dei fondi autorizzati per ciascun esercizio distribuendole nel settennio 1953-54, 1959-60.

« In particolare i lavori di costruzione delle opere segnalate potranno eseguirsi in parte nell'esercizio 1954-55 e i rimanenti nell'esercizio 1955-56 ».

Il Ministro: MERLIN.

IOZZELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga opportuno intervenire perché vengano rimossi gli ostacoli che impediscono la costruzione in Ronciglione (Viterbo) delle case per i senza tetto in base ai 20 milioni stanziati in data 7 dicembre 1950. L'interrogante fa presente la urgenza dei lavori stante anche il grave disagio della locale cittadinanza ». (2951).

RISPOSTA. — « L'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo al quale era stata affidata la concessione della costruzione di case per senza tetto nel comune di Ronciglione ha fatto presente di trovarsi nella necessità di rinunciare a tale concessione per motivi di carattere economico.

« In conseguenza di ciò questo Ministero sta esaminando con la massima attenzione la possibilità di riassegnare all'ente stesso la concessione medesima ovvero di affidarla ad altro ente ».

Il Ministro. MERLIN.

JACOMETTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — « Per sapere se corrisponde a verità il fatto che, dopo essersi dichiarati d'accordo ad elevare il contributo dello Stato per il Parco nazionale del Gran Paradiso da lire 20 milioni a lire 30 milioni ed aver apprestato un disegno di legge in conseguenza, lo stesso disegno di legge, e quandi l'aumento di contributo, sono stati fermati senza alcun valido motivo, e se ritengano comunque, dar corso immediato al suddetto disegno di legge ». (2429).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha già provveduto a diramare, per l'approvazione del Consiglio dei ministri, il disegno di legge, con il quale il contributo annuo dello Stato a favore del Parco nazionale del Gran Paradiso viene elevato da 20 milioni a 30 milioni.

« Nessun fermo, per tanto, è stato posto al normale corso del suddetto provvedimento ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: SALOMONE.

LACONI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se gli sia noto l'ordine del giorno votato, in data 28 agosto 1953, dai dipendenti comunali della Trexenta e del Gerrei (Cagliari), relativamente al trattamento economico attualmente goduto dalla categoria, e come intende venire incontro alle richieste ivi contenute », (già orale 69).

RISPOSTA. — « In data 28 giugno 1953 ebbe luogo in Senorbì un convegno dei dipendenti comunali dei comuni di Trexenta e del Gerrei, che si concluse con la votazione di un ordine del giorno in cui si chiedeva che il Governo dichiarasse obbligatoria la concessione dei miglioramenti economici previsti dal secondo capoverso dell'articolo 18 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

« È ovvio che il Governo non ha la facoltà di provvedere nel senso desiderato. Infatti, essendo la concessione prevista da una norma di legge, soltanto un successivo provvedimento legislativo potrebbe modificarla, dichiarando obbligatoria anziché facoltativa la concessione stessa.

« Risulta tuttavia che la maggior parte dei comuni ha stabilito di concedere gli aumenti di stipendio al personale dipendente: difatti 14 comuni hanno concesso totalmente i miglioramenti; tre comuni hanno corrisposto parzialmente gli aumenti ed appena sei, per ragioni esclusivamente di bilancio, non hanno finora concesso il trattamento economico, di cui alla citata legge.

« La prefettura di Cagliari continua a svolgere il suo interessamento perché anche questi ultimi comuni, compatibilmente con la propria situazione finanziaria, concedano le provvidenze innanzi citate ».

Il Ministro: FANFANI.

LACONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se gli sia noto che dal 15 giugno 1953 l'E.N.A.L. di Ca-

gliari ha cessato di corrispondere la modesta retribuzione, spettante a gli operai che prestano la loro opera presso i locali corsi lamieristi d'automezzi, verniciatori e falegnami, e se intende provvedere immediatamente all'invio dei mezzi occorrenti », (già orale 70).

RISPOSTA. — « Poiché detta interrogazione non ha potuto avere svolgimento, si comunica, in merito, quanto segue.

« Il Ministero del lavoro venne, a suo tempo, a conoscenza della non regolare amministrazione dei mezzi finanziari, posti a disposizione dell'ente gestore (E.N.A.L.) dei corsi di addestramento professionale di cui alla interrogazione: in particolare, della non tempestiva corresponsione, ai lavoratori in essi adibiti, della indennità di presenza spettante.

« L'ente gestore veniva formalmente invitato a disporre in conseguenza. Nelle more, e per evitare che il normale svolgimento dei corsi venisse compromesso, si disponeva che l'ufficio regionale del lavoro di Cagliari si sostituisse all'ente medesimo, per la corresponsione ai lavoratori di quanto dovuto, mentre si accreditavano direttamente al direttore dell'ufficio i saldi dei finanziamenti che erano stati, nel contempo, bloccati nei confronti dell'E.N.A.L. ».

Il Ministro: RUBINACCI.

LACONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se abbia avuto conoscenza dei voti espressi dal consiglio provinciale di Sassari, in data 14 settembre 1953, circa la costruzione di una diga ponte fra Palau e La Maddalena Sassari e circa la conversione dell'arsenale militare in stabilimento civile e quale risposta intenda darvi ». (1423).

RISPOSTA. — « La costruzione di una diga-ponte fra Palau e La Maddalena, che ha formato oggetto dei voti espressi dal consiglio provinciale di Sassari, è risultata inattuabile.

« Infatti sono stati studiati diversi tracciati ed esaminate varie soluzioni ma è stato accertato che, in ogni caso, la spesa da sostenere non sarebbe inferiore ai tre miliardi di lire, spesa che appare sproporzionata ai vantaggi che se ne potrebbero ritrarre facilitando il collegamento fra i due comuni su citati.

« Indipendentemente da ciò, poi, bisogna considerare che l'esistenza di tale diga comporterebbe grave intralcio alla navigazione costiera lungo il canale fra la Sardegna e l'arcipelago della Maddalena ed il danno che ne deriverebbe sarebbe superiore ai modesti vantaggi che potrebbero essere conseguiti con tale opera.

« Per quanto poi riguarda la trasformazione dell'arsenale militare di La Maddalena in stabilimento civile, si fa presente che la possibilità di una simile utilizzazione fu già nel passato presa in esame dall'amministrazione militare la quale però non ritenne di accogliere le proposte che erano state avanzate dalle ditte interessate in quanto le ditte stesse non avevano offerto adeguata garanzia circa la continuazione dell'attività svolto nello stabilimento.

« Comunque nel riesame che il Ministero della difesa sta attualmente conducendo della situazione degli stabilimenti militari, sarà nuovamente considerata anche la possibilità di cedere all'industria privata l'arsenale di cui trattasi ».

Il Ministro. MERLIN.

L'ELTORE. — *Al Ministro senza portafoglio, presidente del comitato della Cassa per il Mezzogiorno.* — « Per sapere se non ritenga opportuno presentare alla Camera un disegno di legge inteso ad estendere i benefici della legge 10 agosto 1950, n. 646 (istituzione della « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale »), anche ai comuni di Anzio, Pontinia e Nettuno, in considerazione del fatto che costituiscono una zona depressa ed hanno subito i danni della guerra ». (1184).

RISPOSTA. — « Si informa l'onorevole interrogante che del coordinamento tra le opere che la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad eseguire nella parte del comprensorio di bonifica di Latina ricadente nella provincia omonima e quelle interessanti le zone dello stesso comprensorio ricadenti invece nella provincia di Roma, questo comitato si è sempre interessato. Per altro, sia perché la legge istitutiva della Cassa determina tassativamente — all'articolo 3 — i limiti territoriali entro i quali essa può operare, sia perché ogni estensione di tali limiti importerebbe maggiori spese che la Cassa non potrebbe affrontare se non fossero corrispondentemente aumentate le autorizzazioni di fondi disposte in suo favore a carico del bilancio dello Stato, non si è ravvisato opportuno proporre alcuna modifica alla competenza territoriale della Cassa.

« Si può per altro assicurare l'onorevole interrogante che tanto questo comitato che la stessa Cassa per il Mezzogiorno cureranno di assicurare un sempre maggiore coordinamento degli interventi della Cassa con quelli ai quali — nella parte del comprensorio di Latina

compresa nella circoscrizione della provincia di Roma — provvede il Ministero per l'agricoltura e foreste ».

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

LENOCI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere le conclusioni alle quali il comitato interministeriale di revisione e controllo è giunto circa le proposte già avanzate dal comitato centrale della Croce Rossa Italiana per la concessione al personale militare della Croce Rossa Italia, già mobilitato ed ora ex combattente e reduce, dei conguagli relativi ai miglioramenti economici decorrenti dal 1° novembre 1948;

per conoscere la ragione in base alla quale l'estensione dell'indennità di profilassi antitubercolare a tutte le categorie di personale della Croce Rossa Italiana in servizio negli ospedali convenzionati sia stata disposta con decorrenza dal 1° gennaio 1951 e non dal 1° gennaio 1950, dato che alla fine di quest'anno la maggior parte dei suddetti ospedali aveva già chiuso la propria attività;

per conoscere, infine, le ragioni per le quali gli infermieri appartenenti al personale militare della Croce Rossa Italiana già forniti di brevetto militare non sono agevolati nelle loro aspirazioni di essere ammessi a corsi ed a prove per il conseguimento del brevetto civile che premierebbe il loro servizio di guerra o di ospedale e li toglierebbe dallo stato di indigenza e di disoccupazione nel quale versano. Infatti il brevetto militare non consente la loro specifica assunzione negli ospedali civili ». (2907).

RISPOSTA. — « Per ciò che si riferisce alla prima parte dell'interrogazione sarà data risposta direttamente dal Ministero difesa esercito — già interessato al riguardo — trattandosi di materia che rientra nella sua competenza.

« Per quanto concerne la decorrenza dal 1° gennaio 1951 della speciale indennità di profilassi antitubercolare da corrispondersi al personale degli ospedali della Croce Rosso Italiana essa — com'è noto — è stata stabilita dalla legge 9 aprile 1953, n. 310 e non può essere modificata che con diversa disposizione legislativa.

« In merito, poi, alla parificazione dei brevetti di infermieri militari alla licenza di abilitazione all'assistenza infermieristica nel campo civile, già nella trascorsa legislatura fu presentato dall'A.C.I.S. apposito disegno di legge che, approvato allora da uno dei rami del Parlamento, viene ora riproposto all'esame della nuova legislatura.

« In detto provvedimento, che disciplina i corsi ospedalieri ordinari per il conseguimento della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte d'infermiere generico, sono appunto previsti speciali corsi accelerati per gli infermieri militari che volessero esplicare analoghe mansioni nella vita civile ».

L'Alto Commissario: TESSITORI.

LENZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non intenda disporre che l'Istituto nazionale assistenza malattie (I.N.A.M.) provveda nel più breve tempo ad uniformare il metodo delle prestazioni farmaceutiche, nella qualità e nella quantità, senza creare discriminazioni fra le varie regioni d'Italia, in alcune delle quali, e specialmente nel Mezzogiorno, vengono imposte restrizioni eccessive, che ledono il diritto dell'assistito e portano grave discapito al concetto di mutualità, cui deve ispirarsi la funzione di questo ente ». (2925).

RISPOSTA. — « Torna gradito assicurare l'onorevole interrogante in merito ai provvedimenti richiesti, al fine di uniformare il metodo seguito dall'I.N.A.M. nella concessione delle prestazioni farmaceutiche ai proprî assistiti.

« Pur non potendo negarsi la residua esistenza di qualche difformità, essa non costituisce tuttavia che una sopravvivenza del sistema in vigore prima dell'adozione di norme a carattere nazionale, emanate dall'I.N.A.M. proprio al fine di uniformare, qualitativamente e quantitativamente, il trattamento assistenziale fatto ai mutuati delle differenti province.

« Tali norme sono attualmente valide ed operanti su tutto il territorio nazionale e gli sporadici ed inevitabili casi di intempestiva applicazione sono oggetto di particolare attenzione da parte degli organi responsabili dell'istituto, i quali stanno provvedendo, caso per caso, a normalizzare la situazione.

« Per quanto concerne le restrizioni lamentate nella interrogazione, poiché dal confronto dei dati statistici relativi alle prestazioni farmaceutiche erogate dall'I.N.A.M. nel triennio 1951-53, appare evidente il sensibile incremento dell'onere subito a tale titolo dall'istituto, non sembra che esse possano ritenersi sussistenti ».

Il Ministro. GUI.

LOPARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se sia a conoscenza che, a seguito della espropriazione subita ad opera della società « Terni » per la costruzione del bacino idroelettrico, la popolazione del comune di Campotosto (L'aquila) si è vista privata di tutti i migliori terreni, sicché le condizioni di vita della stessa sono divenute miserissime; per conosce altresì se sappia che, a seguito della concessione di piscicoltura sul lago artificiale di Campotosto, accordata per 15 anni alla società « Terni » con decreto del 14 maggio 1952 dal Ministero dell'agricoltura e foreste, la stessa società « Terni » ha ceduto, a sua volta, la concessione alla società « Sant'Andrea », per il popolamento ittico; per conoscere ancora se sappia che, per conseguenza, è stato del tutto negato alla popolazione di Campotosto e della frazione di Mascioni il diritto di pesca, anche con amo e per uso familiare; per sapere, infine, se, essendo stata negata al comune di Campotosto la concessione del diritto esclusivo di pesca sul lago, chiesta al Ministero dell'agricoltura e foreste con deliberazione del 23 aprile 1953, n. 16, del suddetto comune, voglia almeno concedere a tutti i naturali del comune di Campotosto il diritto di pescare liberamente, per uso familiare, sul lago predetto, previo possesso della licenza e osservate tutte le disposizioni di legge, giusta richiesta avanzata a codesto Ministero dal comune in parola con deliberazione del 25 ottobre 1953, n. 53 ». (2546).

RISPOSTA. — « Dopo la creazione del bacino idroelettrico di Campotosto, regolarmente autorizzato dalla competente amministrazione dei lavori pubblici, il comune di Campotosto avanzò a questo Ministero, in data 21 giugno 1947, una generica richiesta intesa ad ottenere che gli fosse riservato il diritto di pesca nel bacino stesso.

« Tale istanza non poté trovare accoglimento, in quanto il comune non possedeva titoli legittimi per ottenere il riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca, ai sensi degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604 e del regio decreto 15 maggio 1884, n. 2503.

« Ai termini dell'articolo 11 del citato testo unico delle leggi sulla pesca, la società Terni chiese successivamente la concessione di eseguire nel suddetto bacino lavori di piscicoltura, invocando l'applicazione della norma, contenuta nell'articolo 3 del decreto ministeriale 14 gennaio 1949, in base alla quale « le ditte esercenti bacini artificiali alimentati da acque pubbliche sono, in ogni caso, preferite nella concessione delle acque stesse a scopo di piscicoltura ».

« Al fine di tutelare gli interessi dei liberi pescatori, specie di quelli locali, nel disciplinare di concessione, approvato con decreto ministeriale 14 maggio 1952, fu imposto alla concessioneria società Terni di rilasciare permessi annuali gratuiti di pesca con la lenza ai pescatori muniti di regolare licenza governativa.

« La società Terni, in data 28 gennaio 1953, informò il Ministero che per le operazioni di pesca e di piscicoltura nel bacino di Campotosto avrebbe incaricato una costituenda società di proprio gradimento e, trattandosi di questione del tutto privata, nulla si ebbe da eccepire.

« Si fa, ora, presente che la richiesta rivolta il 25 ottobre 1953 a questo Ministero dal comune di Campotosto, al fine di ottenere, per i proprî naturali, l'ammissione alla pesca nel bacino di cui trattasi, è stata segnalata alla società Terni, perché, in relazione all'impegno assunto con il disciplinare di concessione circa il rilascio dei permessi gratuiti di pesca con la lenza, accolga la richiesta stessa ».

Il Ministro: SALOMONE.

LOZZA, NATTA E SCIORILLI BORRELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se sia a conoscenza della anormale situazione verificatasi per numerosi concorsi, ormai espletati, a cattedre di scuole secondarie, per cui — pur risultando un lungo elenco di abilitanti, e con notevole punteggio — non vengono assegnati tutti i posti messi a concorso.

« Gli interroganti chiedono altresì se non sia d'accordo di predisporre un provvedimento legislativo atto, nel vantaggio della scuola, ad evitare l'inconveniente.

« Gli interroganti sono del parere che occorrerebbe modificare le norme legislative che regolano i concorsi a cattedre di scuole secondarie, nel senso di consentire la formazione della graduatoria comprendendosi tutti i promossi nelle prove di esame, e nominando, a cominciare dal primo, tanti inclusi nella graduatoria quanti sono i posti messi a concorso ». (2970).

RISPOSTA. — « Circa il primo inconveniente rilevato dagli onorevoli interroganti, si deve osservare che non è possibile assegnare agli abilitati le cattedre non ricoperte dai vincitori dei concorsi già espletati o che si concluderanno prossimamente poiché l'attuale ordinamen-

to prevede, come condizione della vincita di un concorso il raggiungimento, da parte dei concorrenti, di un punteggio almeno 70/100 quale risultante della somma dei punti ottenuti nelle prove di merito e dei punti riferibili a titoli didattici, di cultura o di altra natura. Un abbassamento del coefficiente necessario per essere dichiarati vincitori di concorso comporterebbe l'immissione definitiva nella scuola di elementi che non hanno tutti i requisiti di preparazione e di esperienza ritenuti necessari per ben assolvere il difficile compito di insegnante. è chiaro che la soluzione, accennata dagli onorevoli interroganti alla difficoltà rilevata finirebbe per riflettersi in maniera negativa sul valore culturale e didattico degli insegnanti di ruolo della scuola italiana.

« Quanto all'opportunità, cui l'interrogazione anche si riferisce, di modificare le norme legislative relative ai concorsi a cattedre, si osserva che è attualmente all'esame del Parlamento una proposta di legge di iniziativa ministeriale intesa a dare nuova disciplina a questa materia ».

Il Ministro: SEGNI.

MADIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere le ragioni che hanno indotto il Provveditorato agli studi di Cosenza ad annullare il bando di concorso per applicato di segreteria presso la scuola media statale di Spezzano Albanese (Cosenza) e a rifare un nuovo bando di concorso che esclude dal posto coloro che godono una pensione a carico dello Stato, esclusione che contravviene alle leggi in vigore come nel caso del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra e alle stesse direttive del Ministero che, con circolare n. 22 del 14 giugno 1925, regola il trattamento economico di tali pensionati assunti a incarichi. L'interrogante chiede altresì se l'onorevole ministro non creda di intervenire per diradare la penosa impressione suscitata da un bando di concorso annullato e rifatto con imprevista esclusione, la quale elimina un concorrente a esclusivo vantaggio di altri ». (2912).

RISPOSTA. — « Occorre anzitutto premettere e precisare che l'assunzione da parte dei presidi di personale non insegnante supplente non avviene mediante un vero e proprio concorso, bensì attraverso la semplice pubblicazione di un avviso di disponibilità di un posto di applicato di segreteria, giornaliero, licenziabile in qualsiasi momento, il cui rapporto di impiego è del tutto temporaneo in quanto trattasi — si ripete — di personale supplente.

« L'amministrazione, nell'assumere tale personale in base ad un avviso di disponibilità del posto, usa del suo potere discrezionale e, non essendo vincolata da alcuna norma di legge, può stabilire per le assunzioni in parola i criteri che ritiene più opportuni.

« Ciò premesso il Ministero ha ritenuto fosse il caso di invitare il preside della scuola media di Spezzano Albanese, a non nominare al posto di applicato di segreteria, vacante, un elemento con pensione a carico dello Stato. Ciò facendo, per altro, il Ministero non ha affatto inteso escludere una benemerita categoria come quella dei pensionati dello Stato, ma nella sua discrezionalità, ha voluto solo stabilire un criterio di preferenza verso la più bisognosa categoria dei disoccupati o nulla tenenti, il cuo tenore di vita, specie in zone come le Calabresi, è notoriamente a bassissimo livello e certamente di gran lunga inferiore a quello di un pensionato dello stato, e, come nel caso in questione, del signor Mancioli Egidio titolare di una pensione di lire 23.516 mensili e proprietario della casa in cui abita.

« Pertanto se il Ministero ha stabilito questo criterio di preferenza, e niente affatto come vuolsi interpretare un criterio di esclusione da un concorso, concorso che in ultima analisi neppure c'è, in quanto, si ripete, trattasi di un semplice avviso di disponibilità, è stato solo perché spinto da ragioni di equità e di umana comprensione verso la più bisognevole categoria di persone oggi esistente. quella dei disoccupati.

« La questione comunque è ora devoluta alla competenza del Consiglio di Stato cui il Mancioli ha prodotto ricorso. Spetta dunque a quell'alto consesso risolverla nel modo che riterrà più opportuno ».

Il Ministro: SEGNI.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri dell'interno e difesa.* — « Perché si pronunzino sulla intollerabile situazione creata a Napoli con il volo continuo di aerei militari americani e dell'aviazione militare italiana; sulla trasformazione dell'aeroporto di Capodichino (Napoli) in aeroporto militare con pregiudizio del traffico civile; sulla minaccia per la vita degli abitanti che già contano vittime umane a seguito di disastri aerei nel centro abitato; sulla verità della interferenza dei genieri americani che hanno ostacolato (come affermato da qualche giornale) l'opera dei vigili del fuoco

in occasione dell'ultimo tragico incidente che ha provocato la morte di due innocenti creature e numerosi feriti; sui provvedimenti radicali che si adotteranno per venire incontro alle giuste richieste di tutta la stampa napoletana ». (2238).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del Ministro dell'interno.

« Questo Ministero non condivide il punto di vista dell'onorevole interrogante circa la « intollerabilità » della situazione a Napoli per effetto dell'attività di volo sull'aeroporto di Capodichino.

« L'aeroporto di Capodichino è sempre stato, come è tuttora, un aeroporto militare, aperto anche al traffico aereo civile.

« Si smentisce, infine, che ostacoli siano stati frapposti dai genieri americani all'opera dei vigili del fuoco del comune di Napoli durante l'incendio causato dalla caduta di un aereo a Secondigliano nel novembre scorso ».

Il Sottosegretario di Stato per la difesa: MARTINO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Sulla tutela del personale dipendente dalle esattorie di Caivano, Resina, Succivo, Atella, Casagiove e Truli già gestite dal Banco di Napoli; sulla metodica violazione degli articoli 106 del testo unico 17 agosto 1922, n. 1401 e 29 della legge 16 giugno 1939, n. 942, fatta da imprese private; sulla opportunità di ottenere la sistemazione di detto personale presso il Banco di Napoli o presso enti e società dallo stesso dipendenti ». (2285).

RISPOSTA. — « Poiché lo scrivente già ha avuto occasione di fornire risposta ad analoghe interrogazioni sull'argomento, d'intesa con il Ministero delle finanze si ha il pregio di chiarire quanto segue.

« Le esattorie comunali di Caivano, Resina, Succivo, Atella, Casagiove e Termoli sono state gestite, fino al 31 dicembre 1953 dal Banco di Napoli.

« Detto istituto, nella imminenza della scadenza sopra indicata, ed a norma di quanto stabilito dall'articolo 32 del vigente contratto collettivo di lavoro, ebbe a provvedere per l'invio della lettera di licenziamento al personale delle agenzie in questione (39 unità).

« Ciò premesso, resta fermo che i nuovi esattori dovranno attenersi a quanto dispone l'articolo 106 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, il quale testualmente afferma. "Gli esattori delle imposte che saranno confermati o nominati titolari della medesima esattoria, manterranno in servizio il personale che risulti iscritto, da almeno tre mesi, al fondo di previdenza istituito ai sensi del successivo articolo 110 allo stato della aggiudicazione o del conferimento in qualunque modo dell'esattoria" ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: GUI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Sulla necessità di un rigoroso intervento presso la ditta Sgambati Costantino, sita in Piazza Tribunali a Napoli, che lavora come manifattura militare:

1°) per il rispetto delle 8 ore di lavoro e pagamento delle ore straordinarie;

2°) per la concessione delle ferie annuali e di tutte le festività;

3°) per il pagamento delle 200 ore a fine d'anno;

4°) per la costituzione della commissione interna;

5°) per l'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela del lavoro,

6°) per l'osservanza delle disposizioni relative alle ditte che lavorano per commesse dello Stato ». (2439).

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti disposti in ordine alle richieste formulate dall'onorevole interrogante, è emerso quanto segue:

1°) le lavoratrici occupate alle dipendenze della ditta Sgambati sono in numero di 48 ed effettuano otto ore di lavoro giornaliero senza mai avere eseguito lavoro straordinario;

2°) la ditta ha corrisposto al personale occupato le ferie annuali non godute per gli anni 1951-52;

3°) sono state corrisposte le festività nazionali e per l'anno 1952 è stata pagata la gratifica natalizia;

4°) per la mancata iscrizione da parte dell'azienda alla Confederazione dell'industria, la direzione della ditta Sgambati ritiene di non essere tenuta a consentire che si costituisca la commissione interna;

5°) è stato elevato verbale di contravvenzione a carico del titolare della ditta per inosservanza della legge 3 giugno 1953, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

6°) la ditta è stata inoltre diffidata a restituire all'I.N.P.S. la somma di lire 48.242 di assegni familiari pagati indebitamente a n. 11 lavoratrici nel periodo luglio-novembre

1953, assegni effettivamente corrisposti in eccesso alle lavoratrici;

7°) la ditta è stata anche diffidata a regolarizzare la posizione assicurativa di n. 12 operaie.

« Per quanto si riferisce alla clausola impegnativa per il rispetto dei contratti di lavoro, essa non risulta inserita nel contratto di appalto stipulato fra la ditta e l'Amministrazione militare.

« Ciononostante, l'Ispettorato del lavoro ha provveduto a segnalare alla Direzione del commissariato militare di Napoli la ditta Sgambati, in quanto essa corrisponde al personale occupato paghe inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi ».

Il Ministro. RUBINACCI.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — « Sulla situazione degli americani che hanno preso stabile residenza nel nostro paese (con i più diversi titoli e con le giustificazioni più varie) in collegamento con le basi della N.A.T.O. ed in servizio presso l'esercito o i numerosi servizi americani; sulla osservanza delle disposizioni fiscali vigenti in Italia, da quelle doganali a quelle relative alla circolazione di autoveicoli ed a quelle infine di carattere locale; sul modo adottato per non far ricadere sul contribuente italiano e sui modesti bilanci degli enti locali l'onere di questa invadente presenza: sulla necessità di informare il Parlamento su così gravi argomenti ». (2606).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del Ministro dell'interno che, circa la sua competenza, ha fatto presente quanto segue.

i militari addetti alle basi e servizi della N.A.T.O. sono autorizzati a soggiornare in Italia limitatamente alla durata del loro servizio;

i civili, in numero esiguo, che prestano la propria opera presso dette basi e servizi sono muniti di regolare passaporto, adempiono all'obbligo della dichiarazione di soggiorno e vengono autorizzati a svolgere la loro attività per la durata dell'incarico, soltanto se ritenuti necessari e non sostituibili con elementi nazionali;

i familiari dei militari e dei civili di cui trattasi sono muniti anch'essi di regolare passaporto, devono rendere la prescritta dichiarazione di soggiorno e vengono autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale per periodi limitati e, comunque, non superiori alla durata della missione del capo famiglia.

« Per quanto riguarda il settore doganale si fa presente che le spedizioni di equipaggiamento e di approvvigionamento dei contingenti che fanno capo a Livorno sono normalmente eseguite a cura dell'Amministrazione ferroviaria, la quale presenta alla competente dogana la prescritta bolletta di cauzione su lista di carico.

« Per gli oggetti di pertinenza del personale viene concessa la franchigia in base all'articolo 13 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, che consente appunto detta agevolazione per gli oggetti, gli effetti e le masserizie delle persone che si trasferiscono dall'estero in Italia. Tale beneficio, in via generale, è accordato anche alle persone che, pur non trasferendo definitivamente in Italia la propria residenza, vengono a svolgervi un'attività ben precisa, come è il caso degli studenti stranieri inscritti nelle nostre università.

« Per i materiali di equipaggiamento e di rifornimento, sono stati istituiti speciali depositi doganali, che consentono alla dogana di prendere in carico i materiali stessi e di annotarne le estrazioni, senza emettere alcun documento, in attesa di potere regolarizzare le deficienze di magazzino.

« Le norme accennate vengono rigorosamente osservate e non hanno dato luogo finora ad inconvenienti di sorta.

« Per quanto riguarda i carburanti acquistati in Italia dai Comandi della N.A.T.O., con pagamento in dollari, è da notare che tali acquisti danno luogo ad una notevole attività delle nostre aziende petrolifere, le quali, come è noto, oggi cercano nell'esportazione uno sbocco alla loro sovraproduzione.

« Per quanto poi concerne gli autoveicoli, la materia è disciplinata in modo da consentire all'amministrazione il controllo di tutte le vetture in circolazione, vetture che sono vincolate al documento di temporanea importazione rilasciato, per quanto riguarda quella di proprietà del personale militare o civile, dall'Automobile club italiano (trittico o carnet). Detti documenti sono presi in carico delle competenti dogane, le quali controllano anche che ciascun nucleo familiare non abbia più di una autovettura. Tale agevolazione è prevista in via generale dalle vigenti discipline, a favore delle autovetture estere appartenenti a stranieri od italiani residenti all'estero che vengono in Italia. La particolare più rigorosa disciplina, adottata nei confronti del personale di cui si tratta, è diretta ad assicurare un più efficace controllo.

« In quanto ai tributi locali si può assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale da parte dei militari e dei civili che si trovano in Italia in dipendenza del trattato del Nord Atlantico.

« Per ciò che riguarda le preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante circa eventuali aggravi derivanti allo Stato ed ai comuni dalla presenza di personale americano a Livorno ed a Napoli, si può affermare che tale presenza non comporta alcun onere al contribuente italiano e che, anzi, gli enti locali, sia pure indirettamente, ne traggono vantaggio.

« L'occupazione della mano d'opera, i numerosi servizi richiesti, le forniture per importi notevoli commissionate alla nostra industria hanno infatti determinato nelle zone di stanza dei reparti N.A.T.O. e sovratutto a Livorno, un maggiore benessere economico senza alcun aggravio da parte dello Stato, il quale per altro controlla pienamente la situazione ed ha adottato tutte le misure atte ad impedire ogni possibile danno.

« Le Assemblee legislative comunque avranno modo di considerare appieno le questioni rappresentate dall'onorevole interrogante esaminando gli accordi internazionali, già sottoposti alla loro approvazione, relativi allo statuto delle forze armate degli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico ».

Il Ministro delle finanze: ZOLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Sullo scioglimento del Consiglio di amministrazione del patronato scolastico di Napoli, sulle ragioni che lo hanno determinato e sulla necessità di ricostituire la normale amministrazione di così importante ente ». (2764).

RISPOSTA. — « Si ritiene, anzitutto, necessario premettere che ai termini dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457 la costituzione del Consiglio d'amministrazione del patronato scolastico rientra nelle specifiche attribuzioni del Provveditore agli studi, organo di vigilanza del patronato medesimo.

« Inoltre, la stessa disposizione di legge attribuisce al Provveditore agli studi la facoltà di sciogliere, ogni qualvolta per gravi motivi ne ravvisi l'opportunità e sempreché vi sia il parere favorevole del Consiglio scolastico provinciale, detto organo del Patronato scolastico con l'obbligo di notificare il Ministero la relativa determinazione.

« Ora, nel caso del Patronato scolastico di Napoli, risulta che effettivamente il Provveditore agli studi, con determinazione in data 17 novembre 1953, n. 606 ha proceduto allo scioglimento del Consiglio d'amministrazione di quel Patronato scolastico adducendo vari motivi fra cui quello della caotica ed irregolare tenuta, da parte dell'amministrazione dell'ente, delle scritture contabili e del libro mastro delle entrate e delle uscite e quello, inoltre, della mancata osservanza, da parte dell'amministrazione stessa, delle disposizioni vigenti in materia di acquisto dei libri di testo

« Questo Ministero, con lettera in data 4 dicembre 1953 prese atto del provvedimento predetto adottato dal Provveditore agli studi di Napoli nell'ambito della sua competenza.

« Successivamente, è pervenuto al Ministero un ricorso gerarchico prodotto da tali avvocati Sergio Tritto e ragioniere Guido Pandolfi, già componenti la Giunta esecutiva del patronat oscolastico di Napoli avverso la predetta determinazione del Provveditore agli studi di Napoli del 17 novembre 1953, n. 606.

« Lo scrivente ha inviato tale ricorso al provveditore agli Studi, per i necessari chiarimenti, e si riserva di adottare in merito al ricorso le determinazioni che dall'esame di esso risulteranno più opportune ».

Il Ministro: SEGNI.

MAGLIETTA, CAPRARA, VILLANI, NAPOLITANO GIORGIO E AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Sui risultati ottenuti con la circolare ministeriale che impone il rispetto dei contratti di lavoro da parte delle ditte che lavorano per lo Stato e per altri enti pubblici, con particolare riferimento a Napoli ed al Mezzogiorno, sulla opportunità di adottare misure più rigorose, di esercitare controlli improvvisi e di comminare sanzioni fortissime e tali da far desistere queste ditte dallo sfruttamento che esercitano; sulla opportunità di rendere pubblici i nomi delle ditte riconosciute colpevoli ». (2806).

RISPOSTA. — « Con la interrogazione presentata unitamente ad altri onorevoli parlamentari, l'onorevole interrogante chiede di essere ragguagliata circa l'esito conseguito con l'adozione dei noti provvedimenti secondo i quali, per mezzo di apposite clausole inserite nei capitolati di appalto di opere pubbliche, si impegnano le ditte appaltatrici ad attuare, verso i lavoratori dipendenti, condizioni salariali e normative non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

« I risultati che si sono ottenuti, a seguito degli appositi studi fatti e della circolare emanata da questo Ministero, con la adesione delle altre amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici più importanti, possono ritenersi più che sodisfacenti perché, con lo strumento escogitato dell'inserimento di dette clausole nei capitolati di appalto di opere pubbliche, si è riusciti, nell'attuale situazione ad imporre, sostanzialmente, ad un gran numero di datori di lavoro non aderenti alle associazioni sindacali (e non vincolati perciò giuridicamente alla osservanza dei contratti collettivi da queste stipulati) la applicazione dei contratti medesimi.

« Tanto maggiore appare la utilità dell'attuazione del provvedimento suddetto nelle zone depresse del Mezzogiorno, quando si pensi che minore risulta ivi il numero dei datori di lavoro che aderiscono alle associazioni sindacali, rispetto al numero di iscritti nelle altre regioni d'Italia, e maggiori sono, di converso, i lavori di natura pubblica che si vanno eseguendo attualmente.

« È noto anche, per la molteplicità delle segnalazioni fatte dalle organizzazioni sindacali e per i risultati raggiunti, quanto intensa sia stata l'azione ispettiva, persuasiva e repressiva, svolta dagli ispettorati del lavoro, per l'attuazione delle clausole dei capitolati in questione.

« Da quanto risulta al Ministero, l'intervento degli ispettorati del lavoro ha ottenuto sempre risultati positivi per la tutela dei lavoratori interessati.

« Risulta anche efficacissima la collaborazione attuata, al riguardo, tra le stazioni appaltanti e gli uffici periferici del Ministero, sia per la individuazione dei contratti collettivi di lavoro cui occorra fare riferimento, sia per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione dei mandati di pagamento nei confronti delle aziende risultanti inadempienti e fino alla avvenuta regolarizzazione delle loro posizioni per l'osservanza degli obblighi di legge e contrattuali.

« Anche per la provincia di Napoli, particolarmente intensa e profiuca è stata l'azione di vigilanza svolta dagli organi ispettivi e non consta che difficoltà o inconvenienti di rilievo siano sorti per l'applicazione dei provvedimenti di cui trattasi.

« Nel caso di inadempienze agli impegni assunti con l'accettazione dei capitolati di appalto, le sanzioni — per ciò che concerne la inosservanza agli obblighi contrattuali — non possono essere di natura amministrativa, secondo quanto previsto nelle stesse clausole contenute nei predetti capitolati di appalto.

« Quanto alla richiesta di rendere pubblici i nominativi delle ditte inadempienti, la materia non è di competenza di questo Ministero, ma rientra nei poteri di discrezionalità delle singole amministrazioni appaltanti secondo la importanza delle opere date in appalto e la gravità delle inadempienze commesse dagli appaltatori ».

Il Ministro: RUBINACCI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Sulle condizioni di lavoro, sul trattamento ecnomico dei dipendenti del commercio della provincia di Napoli; sull'orario di apertura dei negozi in relazione alle « otto ore » di lavoro; sulla necessità di misure concrete ed urgenti da adottare per riportare la legalità in questo settore anche di fronte alla carenza della prefettura che ripetutamente investita della cosa non è mai intervenuta a far rispettare (come è suo dovere) le leggi dello Stato ed i propri decreti ». (2807).

RISPOSTA. — « Dagli elementi in possesso, risulta che in data 16 dicembre 1953 le organizzazioni sindacali della categoria hanno sottoscritto un contratto in virtù del quale, a partire dal 1° dicembre 1953, sono aumentate del 20 per cento le retribuzioni (stipendi e salari) dei lavoratori del commercio della provincia di Napoli.

« Per l'orario di apertura e di chiusura delle aziende di arredamento, abbigliamento e merci varie, è in vigore il decreto prefettizio 22 ottobre 1949, che stabilisce, secondo i limiti legali della giornata di lavoro ordinaria, i seguenti orari di apertura al pubblico:

aprile-settembre ore 9-13,30, 16-19,30;
ottobre-marzo: ore 9-13, 15-19.

« La osservanza di tale orario è assicurata, in prevalenza, dalle aziende situate in zone centrali di quella città; le aziende centrali o periferiche si avvantaggiano della loro meno esposta ubicazione per sfuggire alle più rigorose disposizioni vigenti.

« Si ha il pregio di assicurare, al riguardo che questo Ministero non ha mancato di richiamare, in merito, l'attenzione del prefetto di Napoli, per ogni conseguente opportuno provvedimento.

« L'ispettorato del lavoro di Napoli informa che, nell'ordinario servizio di vigilanza, eseguito nel settore in questione, non sono state

riscontrate notevoli infrazioni alle leggi sull'orario di lavoro.

« Lo stesso ispettorato precisa che i commercianti che fanno superare ai propri dipendenti le otto ore giornaliere di lavoro, corrispondono le maggiorazioni prescritte per le ore di lavoro straordinarie effettuate nei limiti consentiti. E tali ore straordinarie, generalmente, sono compiute nell'interno dell'azienda e non per protrazione dell'orario di chiusura stabilito con decreti del prefetto per le varie categorie. Le infrazioni a tali decreti, nel passato, sono state riscontrate solo in pochi casi ed in determinate zone ».

Il Ministro: GUI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Sulla non iniziata costruzione della Casa del marinaio a Napoli, nonostante che tutta la parte di progettazione sia perfezionata. L'interrogante fa altresì presente che si tratta della unica opera sospesa nel porto di Napoli ». (2894).

RISPOSTA. — « Con apposito provvedimento ministeriale è stata riconosciuta agli effetti della legge 10 agosto 1950, n. 784, la totale destinazione alla beneficenza dell'edificio per la Casa del marinaio in Napoli, rendendo, così, possibile l'intervento dello Stato per la esecuzione dei lavori di costruzione dell'edificio stesso.

« Non potendosi provvedere alla esecuzione dei lavori in parola con la ordinaria assegnazione di bilancio, si è interessato il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli perché esamini la possibilità che detti lavori vengano inseriti nel programma delle opere da eseguire con i fondi autorizzati con la legge 9 aprile 1953, n. 297, a favore della predetta città ».

Il Ministro: MERLIN.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Sul cantiere scuola n. 055380 di Scisciano (Napoli), che ha eseguito lavori per i cittadini Auriola Carmine, Napolitano Maria, Alvino Pasquale, Esposito Pasquale e Di Rosa Matilde, sul compenso da questi cittadini versato ed a chi; sul direttore Vincenzo Caliente che avrebbe trattenuto il premio spettante ai lavoratori; sul cantiere scuola n. 011444 sempre di Scisciano il cui direttore avrebbe trattenuto il premio spettante ai lavoratori; sul licenziamento del signor Marcogliano Felice che ha osato chiedere le sue spettanze; sui provvedimenti e le sanzioni adottate a carico dei direttori responsabili ». (2897).

RISPOSTA. — « In merito allo svolgimento del lavoro nei due cantieri di lavoro di Scisciano, risulta a questo Ministero, in esito ad accertamenti disposti, quanto segue.

A) Cantiere di lavoro n. 05853/.

1°) I lavoratori del cantiere predetto, secondo quanto in precedenza accertato dal locale comando carabinieri, rinunciarono ai sei premi mensili di operosità loro spettante, offrendoli volontariamente per la erigenda Cappella Madre del cimitero di Scisciano.

« Detta somma, per l'importo di lire 252.000, venne accettata dal comune di Scisciano con deliberazione del 25 maggio 1953, n. 35, successivamente approvata dalla giunta provinciale amministrativa, nella seduta del 5 giugno 1953.

2°) Dodici lavoratori del cantiere stesso, per la durata di 25 giorni, hanno effettuato lavori non compresi nel preventivo tecnico approvato e consistenti nella costruzione di una vasca di assorbimento in un cortile privato in località piazza XX Settembre. Tali lavori, secondo espressa dichiarazione dell'istruttore capo cantiere, furono fatti eseguire dall'ente gestore, in quanto ritenuti di pubblica utilità per impedire il deflusso delle acque piovane e di rifiuto nella pubblica piazza.

« Per tali lavori, comunque, i condomini del cortile di cui trattasi hanno versato al comune di Scisciano il relativo importo accertato in circa 170.000 lire.

B) Cantiere n. 011444/L.

« Per quanto concerne il pagamento dei premi di operosità relativi al succitato cantiere, è stato accertato che l'ente gestore ha già provveduto a corrispondere, ai lavoratori aventi diritto, i premi di operosità relativi ai primi tre periodi di attività. Per i successivi tre periodi, l'ente medesimo provvederà non appena espletate le necessarie pratiche per ottenere la prescritta autorizzazione.

« Circa il licenziamento del lavoratore Marcoliano Felice, esso è stato disposto su rapporto dell'istruttore, per indisciplina, scarso rendimento e continue assenze ingiustificate.

« In relazione all'esito degli accertamenti di cui innanzi, è stata ordinata all'ente gestore la immediata restituzione ai lavoratori del cantiere n. 05853/L, che ne facciano richiesta, dell'importo relativo ai premi mensili di operosità ed è stato inoltre addebitato al comune di Scisciano, ente gestore del cantiere, l'im-

porto di lire 174.000 relativo alle 300 giornate lavorative fatte effettuare per l'esecuzione dei lavori menzionati al capoverso *A*) punto 2° della presente ».

Il Ministro: RUBINACCI.

MAGNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga di voler intervenire perché ventiquattro lavoratori edili di Foggia, che nel 1951 lavorarono in Sesto Calende (Varese) alle dipendenze dell'impresa Conte, appaltatrice dei lavori di costruzione di alloggi I.N.A.-Casa, ottengano il saldo delle loro spettanze.

« I suddetti lavoratori, dopo trentacinque giorni di lavoro, dovettero rientrare in sede in quanto l'impresa non aveva versato alcun acconto sulle retribuzioni maturate.

« Dopo circa un anno, a mezzo del prefetto di Foggia, il prefetto di Varese fece tener loro i primi acconti, assicurando che si sarebbe ulteriormente interessato della questione fino al saldo di ogni pendenza. Fino ad oggi, però, i lavoratori non hanno riscosso alcuna altra somma né sono riusciti ad avere notizie in merito alla controversia ». (3007).

RISPOSTA. — « Al riguardo, premesso che, essendo l'impresa Conti fallita, la tutela dei diritti dei lavoratori in questione rientra nella competenza del liquidatore, si fa presente che la gestione I.N.A.-Casa è del tutto estranea ai rapporti tra le imprese ed i lavoratori, essendo ogni eventuale competenza in materia deferita alle stazioni appaltanti.

« Nel caso concreto, comunque, la gestione I.N.A.-Casa, già a suo tempo informata della pendenza, d'intesa con l'I.N.A.I.L. (stazione appaltante per le costruzioni di cui trattasi), fece procedere, in via del tutto eccezionale, a trattenute sulle competenze maturate a favore dell'impresa subentrante, al fine di andare incontro ai lavoratori.

« Si assicura che la gestione I.N.A.-Casa ha nuovamente interessato la stazione appaltante, perché esamini lo stato attuale della situazione e cerchi, nei limiti del possibile, di trovare modo per la migliore sistemazione della pendenza ».

Il Ministro: RUBINACCI

MANCINI E MINASI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se è informato dell'azione illegale, e contraria a tutti gli impegni solennemente presi dal Governo in Parlamento, iniziata dall'Opera valorizzazione della Sila contro i contadini di Spezzano Albanese e San Lorenzo del Vallo (Cosenza), contro cui si adoperano violenze e pressioni di ogni genere per allontanarli dalle loro terre; e per sapere altresì quali urgenti provvedimenti intende adottare per evitare il ripetersi degli atti arbitrari ». (1953).

RISPOSTA. — « Dalle indagini esperite da questo Ministero in merito a quanto è stato segnalato dagli onorevoli interroganti non è risultato che pressioni di qualsiasi genere siano state esercitate verso i contadini residenti nei comuni di San Lorenzo del Vallo e di Spezzano Albanese dall'Opera per la valorizzazione della Sila, la cui attività, invece, è apparsa conforme alle leggi vigenti e improntata a giusta comprensione degli interessi dei lavoratori.

« Per quanto, in particolare, riguarda il comune di San Lorenzo del Vallo, le indagini in parola hanno accertato che nel comune stesso è stato a suo tempo sottoposto a procedura di esproprio un fondo denominato « Ischiavota » di proprietà della ditta Longo, detenuto in concessione, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, dalla cooperativa « La Proletaria ».

« Alla scadenza delle proroghe di concessione di terre incolte, la opera Sila, nel marzo 1952, si è immessa nel possesso del citato fondo, senza incontrare resistenza da parte della cooperativa, i cui soci — in possesso dei requisiti di legge — sono stati inclusi negli elenchi degli assegnatari.

« Altri soci, invece, che erano rimasti esclusi dall'assegnazione per mancanza dei suddetti requisiti, hanno ostacolato l'insediamento degli assegnatari in talune quote e, dopo aver arbitrariamente occupato parte del fondo stesso, hanno provveduto, in gran fretta, alle relative operazioni colturali seminando sui terreni già arati dall'opera. Questa, benché si sia subito interessata allo scopo di sanare la anormale situazione, non ha ancora ottenuto la libera disponibilità dei terreni illegalmente detenuti dai soci esclusi.

« Tale era la situazione all'inizio della corrente annata agraria, allorché sono stati intrapresi i preliminari lavori di aratura su quote di terreno per le quali non erano sorte contestazioni.

« L'esecuzione dei lavori, è stata, però, impedita, a volte con la violenza, da alcuni soci che rivendicano presunti diritti della della cooperativa, in base alla già ottenuta concessione.

« Di fronte a tale ingiustificato atteggiamento, nessuna azione diretta è stata esperita dall'opera, la quale, invece — sospesi i la-

vori — si è limitata a richiedere, nei modi di legge, l'intervento delle competenti autorità.

« La presa in possesso, invece, dei terreni espropriati nel comune di Spezzano Albanese e l'insediamento degli aventi diritto sulle terre scorporate non hanno determinato casi del genere di quello verificatosi a San Lorenzo del Vallo; è da far presente, anzi, che i rapporti tra l'opera e gli assegnatari del comune di Spezzano Albanese sono sempre stati e permangono normali ».

Il Ministro: SALOMONE.

MANCINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere — con riferimento alla precedente interrogazione n. 289 — notizie precise in merito alla mancata costruzione a Pizzo Calabro (Catanzaro) di case popolari per le quali due anni addietro si provvide all'appalto aggiudicato alla ditta Musolino.

« Il sottoscritto fa infine presente che all'epoca ricordata per la sistemazione del terreno fu ritenuta necessaria la costruzione, già effettuata, di un lungo e grosso muro e che una volta ultimata la costruzione del muro non si è più proceduto alla costruzione delle case popolari ». (2365).

RISPOSTA. — « I lavori relativi alla costruzione di 12 alloggi popolari in Pizzo Calabro sono stati sospesi dall'impresa Diego Musolino, aggiudicataria dei lavori stessi, la quale ha chiesto la rescissione del contratto adducendo a motivo la non remuneratività dei prezzi.

« Tale richiesta è stata respinta ed è stato dato ordine all'impresa di riprendere immediatamente i lavori.

« Non avendo l'impresa ottemperato all'ordine in data 3 dicembre è stata formalmente diffidata alla ripresa dei lavori entro 10 giorsi dalla comunicazione pena l'adozione dei provvedimenti stabiliti del regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

« In seguito a ciò l'impresa si è dichiarata disposta a proseguire la costruzione previa riduzione del peso unitario delle fondazioni. Essendo stata ritenuta meritevole di considerazione una tale richiesta si è disposta la redazione di una perizia di variante che quanto prima sarà sottoposta alla approvazione di questo Ministero.

« Si fa infine, presente che per dare ricovero alle famiglie rimaste senza tetto in dipendenza delle recenti alluvioni è stata autorizzata la costruzione in Pizzo di 6 alloggi i cui lavori sono stati consegnati in data 14 gennaio scorso all'impresa rimasta aggiudicataria ».

Il Ministro: MERLIN.

MANCINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è a sua conoscenza il malcontento provocato dalla graduatoria compilata per l'assegnazione dei 40 alloggi I.N.A.-Casa di corso Umberto in Bisceglie (Bari); e per conoscere quali provvedimenti intende adottare per riparare gli errori commessi già denunziati dalla stampa (*Messaggero* del 18 novembre 1953) ». (2542).

RISPOSTA. — « Il malcontento verificatosi in Bisceglie in seguito alla formazione delle graduatorie definitive relative agli alloggi costruiti in detta località è stato determinato dall'erroneo presupposto che la commissione abbia commesso delle irregolarità nella formazione delle graduatorie stesse.

Gli errori denunciati dal quotidiano di cui alla interrogazione riguardano alcuni nominativi, la cui posizione in graduatoria non sarebbe corrispondente alla loro effettiva posizione in relazione al bisogno di alloggio.

« È risultato, da indagni effettuate, che la classificazione dei suddetti appare regolare in base alla documentazione esistente agli atti, documentazione che è stata tenuta in considerazione nella formazione delle graduatorie definitive.

« Unico errore materiale (che, sarà corretto dalla commissione) è quello verificatosi per il signor De Feudis Nicola, infermiere presso la Casa della Divina Provvidenza in Bisceglie, il quale, per l'incerta natura giuridica dell'ente, è stato inserito nella graduatoria dei dipendenti pubblici invece che in quella dei dipendenti privati. Lo spostamento del De Feudis Nicola da una graduatoria all'altra non lo priverà, per altro, del diritto dell'alloggio ».

Il Ministro: RUBINACCI.

MANCINI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per essere informato sulle disposizioni che regolano le pensioni a titolo onorifico concesse alle vedove dei veterani e in particolare se è vero che le pensioni in parola non sono soggette ad aumento; in questo per sapere se non si ritenga opportuno e giusto rivedere le disposizioni in vigore che assegnano alle vedove la somma mensile di lire ottocento ». (2744).

RISPOSTA. — « Al riguardo si fa presente che l'assegno vitalizio di cui fruiscono le vedove dei veterani delle guerre d'indipendenza nazionale fu istituito con l'articolo 5 della legge 7 luglio 1876, n. 3213, modificato dall'articolo 5 della legge 4 dicembre 1879, n. 5168, la cui disposizione venne poi riprodotta nell'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 9 giugno 1898, n. 274.

« Detti assegni, che in base all'articolo 9 del cennato decreto n. 274 dovevano restare invariati vita natural durante del titolare, dopo quest'ultima guerra sono stati, viceversa, prima raddoppiati con l'articolo 11 del decreto legislativo 31 gennaio 1945, n. 41, e poi aumentati di 20 volte con l'articolo 2 del decreto legislativo 9 giugno 1948, n. 334.

« Tali assegni hanno subìto, quindi, un amento di 40 volte rispetto alla misura prebellica.

« Non si ravviserebbe quindi opportuno un ulteriore aumento degli assegni in parola anche in considerazione che tali assegni rappresentano già una eccezione, dato che un analogo beneficio non è stato concesso ai veterani delle guerre combattute dall'Italia dopo quelle per l'indipendenza.

« D'altra parte nei casi particolarmente meritevoli possono essere concesse ai veterani, in aggiunta al cennato assegno vitalizio, speciali sovvenzioni da parte del Ministero dell'interno sull'apposito stanziamento del capitolo 96 dello stato di previsione della spesa di detta amministrazione per l'esercizio 1953-54 concernente " assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei danneggiati e benemeriti politici del Risorgimento " ».

Il Sottosegretario di Stato: ARCAINI.

MANCINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere per quale ragione non è stato ancora corrisposto, nonostante i ripetuti solleciti, il premio mensile spettante agli allievi del cantiere-scuola n. 3388/R del comune di Grimaldi (Cosenza); e per sapere quali istruzioni intende dare agli uffici competenti per la sollecita liquidazione del premio, considerato che trattasi di un cantiere-scuola del 1952 ». (3001).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha provveduto a trasmettere il saldo del cantiere istituito nel comune di Grimaldi contrassegnato col n. 3388/R, in quanto l'ente gestore nella trasmissione del rendiconto, ha omesso di indicare la somma occorrente per chiudere la gestione.

« Nel mentre si è richiamato l'ente gestore ad una più stretta osservanza delle norme contabili impartite a suo tempo, si ha il pregio di comunicare che è in corso di emissione l'ordine di pagamento predisposto sulla base delle notizie, richieste all'ente gestore e pervenute in data 18 corrente ».

Il Ministro: GUI.

MANCINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere per quali motivi non si è ancora provveduto alla consegna degli appartamenti I.N.A.-Casa costruiti nel comune di Cleto (Cosenza), da oltre un anno e altresì quali provvedimenti saranno adottati per superare sollecitamente le difficoltà esistenti per la consegna ». (3002).

RISPOSTA. — « La commissione provinciale di assegnazione degli alloggi (case per lavoratori) di Cosenza non ha potuto redigere le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi medesimi, perché l'ente percettore non si trova nella possibilità di apporre il visto richiesto dalla legge sulle domande, dato che il comune di Cleto non è in regola con i versamenti dei contributi I.N.A.-Casa.

« Sia la gestione I.N.A.-Casa che l'ente percettore, nonché l'ufficio provinciale del lavoro di Cosenza, da tempo stanno svolgendo premure presso il citato comune affinché provveda a regolarizzare le partite sospese.

« Poiché a tutt'oggi il comune di Cleto non ha dato esito alle replicate sollecitazioni, la gestione I.N.A.-Casa ha disposto l'invio sul posto di un proprio funzionario al fine di risolvere la questione e permettere così alla commissione provinciale assegnazione alloggi di Cosenza di dare corso alla redazione della graduatoria di assegnazione, con conseguente pronta immissione degli assegnatari negli alloggi costruiti in Cleto ».

Il Ministro: Rubinacci.

MAROTTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i suoi propositi in merito alla necessaria disciplina dello stato giuridico, e conseguentemente del trattamento economico, del personale addetto al servizio contributi unificati in agricoltura ». (2975).

RISPOSTA. — « Il problema concernente la disciplina dello stato giuridico del servizio contributi agricoli unificati, è stato, già da tempo, preso in esame da questo Ministero,

che ha anche adottato varie iniziative per dare ad esso soluzione.

« Nel corso della passata legislatura, provvedimenti in proposito furono inclusi sia nel disegno di legge concernente modifiche all'ordinamento dei contributi agricoli unificati, sia nel disegno di legge concernente la ratifica, con modifiche del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 gennaio 1948, n. 59.

« Il primo disegno di legge, presentato al Senato della Repubblica, decadde per l'anticipato scioglimento dell'Assemblea; egual sorte ebbe il secondo, che pure aveva già avuto l'approvazione della Camera dei deputati.

« In ambedue i provvedimenti, si prevedeva, per il servizio in questione, il riconoscimento di ente di diritto pubblico, e si delegava al Governo la regolamentazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale da esso servizio dipendente.

« Ciò premesso, si assicura che dei due surricordati disegni di legge, il primo è già stato ripresentato al Senato, mentre il secondo verrà, tra giorni riproposto alla Camera dei deputati.

« Si confida, per tanto, che il problema — cui accenna l'onorevole interrogante — possa, all'esame del Parlamento, conseguire l'auspicata soluzione ».

Il Ministro: RUBINACCI.

MENOTTI, SCALIA E ZANIBELLI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere:

1°) se, valutata in tutta la sua gravità la precarietà del rapporto di impiego derivante dalla legge 22 febbraio 1951, n. 64, articoli 6 e 7, che vincola gli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A. ad una posizione di avventizi moralmente mortificante ed economicamente disagevole, nonostante i servizi resi allo Stato in condizioni particolarmente delicate e rischiose;

2°) se, considerato che l'assunzione di tali ex dipendenti dell'U.N.S.E.A. presso le varie amministrazioni dello Stato è avvenuta in base a selezione e con le modalità dei concorsi per titoli;

non ritengano, sulla scorta di precedenti legislativi riguardanti categorie di personale proveniente da altri disciolti uffici, predisporre, con sollecitudine, un disegno di legge per la immissione nei ruoli ordinari dei dipendenti dello Stato di 3.000 unità provenienti dal disciolto U.N.S.E.A. e già assunte in servizio fuori ruolo, ai sensi della legge 22 febbraio 1951, n. 64 ». (1575).

(Vedi risposta all'onorevole Amendola Pietro, n. 2273).

MICELI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere:

se sia a sua conoscenza il fatto che talune direzioni didattiche, come quella di Filadelfia (Catanzaro), adducendo a loro scusante pretese disposizioni dei provveditori agli studi, costringano i maestri elementari provvisori a chiedere, volta per volta, indicando itinerari e motivi, gli scontrini per viaggio ai quali i maestri stessi hanno diritto onde usufruire della riduzione ferroviaria (riduzione *C*, tariffa 51);

se non ritenga tale pretesa inammissibile perché limita e lede gli interessi dei dei maestri provvisori e dei loro familiari, i quali non sono tenuti a dare preavviso né a fornire giustificazioni a chichessia degli eventuali loro viaggi in treno;

e se, così stando le cose, per evitare vessazioni e danni alla già trascurata categoria dei maestri provvisori, non intenda disporre che questi, come avviene per i maestri titolari, senza aver bisogno di alcuno « scontrino » abbiano la possibilità di presentarsi agli sportelli ferroviari ottenendo, con la sola esibizione del tesserino personale rilasciato dalla direzione didattica, il biglietto a tariffa ridotta». (3008).

RISPOSTA. — « Le lagnanze espresse da alcuni maestri provvisori circa le modalità del rilascio degli scontrini di viaggio trae origini di disposizioni emanate da questo Ministero in seguito ad istruzioni del Ministero dei trasporti; comunque, sarà al più presto diramata agli uffici periferici interessati una circolare, con la quale si inviteranno questi ultimi a limitarsi, nel rilascio degli scontrini, alla richiesta dei dati indispensabili.

« Per quanto concerne la proposta di consentire ai maestri provvisori di presentarsi agli sportelli ferroviari, senza bisogno di alcun scontrino per ottenere, con la sola esibizione del tesserino personale, il biglietto a tariffa ridotta, si fa presente che la questione non rientra nella sfera delle attribuzioni di questo Ministero, che non avrebbe nulla in contrario all'accoglimento della richiesta, ma in quella del Ministero dei trasporti al quale l'onorevole interrogante potra rivolgersi ».

Il Ministro: SEGNI.

MICHELI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno potenziare, attraverso adeguati finanziamenti esclusivamente per la zona montana e per opere di viabilità montana, la legge 1° luglio 1946, n. 31, i cui effetti sono stati veramente considerevoli ai fini di migliorare l'economia dell'agricoltura specialmente nelle zone depresse ove il problema della viabilità è fortemente sentito ». (227).

RISPOSTA. — « I fondi a suo tempo stanziati per la applicazione del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, sono stati tutti ripartiti fra le province e, nonostante il migliore interessamento di questo Ministero, non è stato possibile finora ottenere ulteriori finanziamenti.

« Per quanto però concerne la richiesta di adeguati stanziamenti di fondi per la zona montana e per opere di viabilità montana si fa presente che a ciò è stato provveduto con la legge 25 luglio 1952, n. 991, che ha disposto particolari provvedimenti in favore dei territori montani ».

Il Ministro: MEDICI.

MINASI E MANCINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se ritiene indispensabile ed urgente la istituzione di un « magazzino del genio civile » in Reggio Calabria, in aggiunta a quello esistente presso il Provveditorato alle opere pubbliche in Catanzaro.

« E ciò in considerazione delle eccezionali esigenze che la situazione della regione calabra esprime.

« Difatti il comune e la provincia di Reggio Calabria, a due anni precisi dall'alluvione del 1951, sono stati duramente investiti dall'alluvione del 1953 e gli organi tecnici del Genio civile sono rimasti impossibilitati ad intervenire per l'opera più essenziale di pronto soccorso per mancanza di mezzi tecnici adeguati alla bisogna, che sono incominciati ad affluire con ritardo, anche perché, per la situazione topografica della regione e per la natura dell'evento, vengono quasi sempre interrotte le comunicazioni, o per lo meno intralciate ». (2172).

RISPOSTA. — « Il problema della ricostruzione dei magazzini di pronto soccorso, che sono stati quasi tutti distrutti dagli eventi bellici, ha già formato oggetto di attento esame da parte di questo Ministero il quale si propone di darvi una soluzione su piano nazionale mediante la riorganizzazione dei servizi di pronto soccorso.

« A tal fine è stata diramata apposita circolare a tutti i provveditorati alle opere pubbliche perché facciano conoscere concrete proposte per quanto si riferisce alla necessità dei servizi di pronto soccorso, nelle singole circoscrizioni.

« In sede di riorganizzazione di tali servizi si terrà particolare conto della necessità della Calabria anche per quanto riguarda la ricostruzione dei magazzini ».

Il Ministro: MERLIN.

MINASI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non intendano disporre dei nuovi accertamenti tecnici sull'abitabilità di Pietrapennata, frazione del comune di Palizzi (Reggio Calabria) e prima ancora che il prefetto di Reggio Calabria attui il proposito di fare rientrare in Pietrapennata parte di quella popolazione, che da tempo addietro ha abbandonato con la frazione la casa, le proprie cose, perché costretta ad una situazione allarmante di pericolo.

« Infatti gli accertamenti tecnici, eseguiti, non hanno tenuto conto del franamento che minaccia a monte l'abitato, del franamento che opera sotto lo stesso abitato, e che ha determinato il crollo di alcune case di abitazione, il lesionamento di quasi tutte le altre, ma soltanto, con criteri estremamente restrittivi, hanno soltanto tenuto conto della consistenza delle singole case di abitazione ». (2790).

RISPOSTA. — « In relazione a quanto forma oggetto dell'interrogazione su risportata, alla quale si risponde anche per conto del Ministero dell'interno, si fa presente che i movimenti franosi che interessano l'abitato di Pietrapennata, frazione del comune di Palizzi (Reggio Calabria) risalgono ad epoca anteriore al 1935, anni in cui vennero costruite alcune briglie nella zona « Vallonello » a consolidamento della parte est dell'abitato in parola.

« Successivamente vennero eseguite altre opere del genere, alcune delle quali sono state ultimate nell'anno in corso.

« Con tali lavori si è riuscito ad arrestare il movimento franoso minacciante la predetta zona, ove sono state costruite altre briglie, nonché la parte sita ad est, a sud-est ed a nord mediante la costruzione di alcuni muri di sostegno.

« Anche lungo il compluvio denominato « Vallone », che attraversa il centro urbano con direzione nord-sud, è stato creato un sistema di difesa costituito da una serie di briglie.

« A seguito delle recenti alluvioni vennero eseguiti dal genio civile vari sopraluoghi per accertare le condizioni statiche delle case, nonché lo stato generale dell'abitato.

« Da tali sopraluoghi è risultato che le opere di consolidamento hanno corrisposto allo scopo per cui vennero costruite e le lesione presentate dalle abitazioni sono in massima parte preesistenti al detto evento calamitoso e dovute a deficienti fondazioni, a cattiva esecuzione delle strutture ed infine alla mancanza assoluta di qualsiasi opera manutentoria ai fabbricati costruiti in epoca abbastanza remota.

« L'unica zona nella quale si potrebbe sospettare il persistere di un movimento franoso è quella ubicata in destra del « Vallone » ove si presentano alcune lesioni apprezzabili alle opere di sostegno costruite nel 1935 nonché qualche lesione pure recente ai fabbricati viciniori.

« Allo stato attuale quindi nessuna minaccia imminente incombe sull'abitato in parola Comunque nella zona saranno quanto prima eseguiti accertamenti da parte del geologo, Membro della apposita commissione nominata dal Governo.

« Le conclusioni a cui perverrà detta commissione saranno tenute nella massima evidenza in sede di formulazione del programma dei lavori da attuare con i fondi assegnati in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 938.

« Intanto, si può assicurare l'onorevole interrogante che la prefettura di Reggio Calabria ha sospeso ogni decisione circa il rientro nella frazione di tutte le famiglie sfollate fino a quando non si conoscerà il risultato degli accertamenti che saranno eseguiti dal predetto geologo ed ha stabilito di continuare l'assistenza anche in favore di quelle famiglie le cui case sono state dichiarate abitabili ».

Il Ministro dei lavori pubblici: MERLIN.

MINASI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per andare incontro a coloro che, proprietari, coloni, affittuari, sono stati danneggiati dalla forte grandinata che, un mese addietro circa, ha in parte distrutto la produzione dell'annata olearia in corso nella zona interessante il territorio delle delle frazioni Podargoni, Schindilifà del comune di Reggio Calabria, nonché dei comuni di Sant'Alessio e Santo Stefano di Aspromonte ». (2848).

RISPOSTA. — « In mancanza di apposite disposizioni di legge e, quindi, di fondi di bilancio il Ministero dell'agricoltura non ha possibilità di disporre particolari provvidenze per i danni arrecati da una recente grandinata alla produzione olearia in corso in alcune zone della Calabria.

« Per altro, qualora i danni in parola si siano verificati in conseguenza delle alluvioni che hanno colpito la Calabria nell'autunno 1953, si fa presente che la legge 27 dicembre 1953, n. 938, ha disposto provvidenze a favore delle aziende agricole di quella regione che sono state danneggiate dalle avversità atmosferiche di cui trattasi.

« Detta legge, infatti, prevede, fra l'altro, la concessione di un indennizzo nella misura del 50 per cento del valore dei frutti pendenti degli oliveti e degli agrumenti ».

Il Ministro: MEDICI.

MONTELATICI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è a conoscenza che a tutt'oggi le sedi provinciali dell'I.N.A.M. non hanno dato corso all'applicazione del regolamento di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e come intenda intervenire affinché sia dato corso alla regolare applicazione della legge stessa ». (3057).

RISPOSTA. — « Si assicura, al riguardo, che questo Ministero ha già impartito le opportune disposizioni all'I.N.A.M. per dare immediata applicazione alle norme del regolamento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sia per quanto riguarda le operazioni di conguaglio della indennità di maternità a favore delle lavoratrici madri aventi diritto, sia anche per quanto concerne il pagamento dei ratei di gratifica natalizia.

« Risulta inoltre a questo Ministero che, in ottemperanza alle emanate disposizioni, l'I.N.A.M., con circolare del dicembre 1953, ha diramato alle dipendenti sedi provinciali le conseguenti istruzioni.

« Pertanto l'attuazione delle norme del regolamento di cui trattasi è già in corso ».

Il Ministro: GUI.

MOSCATELLI E RAVERA CAMILLA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se risponde a verità che i distretti ed i comandi

di reggimento non abbiano ancora ricevuto disposizioni ministeriali circa.

1°) l'entità del trattamento economico ai militari richiamati alle armi e del sussidio alle famiglie;

2°) l'applicazione per i richiamati e per i militari di leva degli esoneri normalmente disposti a favore di determinate categorie di cittadini ». (1973).

RISPOSTA. — « È da premettere che non vi sono in previsione o in corso altro che normali richiami periodici di determinate categorie per istruzioni.

« Per tali richiami agli interessati compete il normale trattamento economico di attività di servizio con le eventuali indennità di marcia o di aeromanovra e altre accessorie quando se ne verifichino i presupposti.

« In tal senso sono state impartite le istruzioni del caso ai comandi competenti.

« Circa i sussidi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati, spetta ai comuni provvedere a norma delle disposizioni contenute nella legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni.

« Per quanto concerne, infine, gli esoneri sono state impartite istruzioni ai comandi militari — e ne sono stati tempestivamente informati i prefetti — in favore di coloro che si trovino in particolari precarie condizioni di famiglia o che svolgano nella vita civile attività di pubblico interesse ».

Il Sottosegretario di Stato. MARTINO.

MUSOLINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere — premesso che gli alluvionati del comune di Africo Vecchio sono da quasi due anni riuniti parte nei centri di raccolta e parte nel nuovo abitato, costruito in località del comune di Bianco (Reggio Calabria), tutti ancora in attesa di una definitiva sistemazione economica, in seguito alle rovine causate dalla alluvione dell'ottobre 1951; considerato che gli alluvionati non hanno ancora avuto dallo Stato nessuna assicurazione in proposito, ragione per cui la loro posizione attuale di sussidiati o temporaneamente occupati in lavori di breve durata, non dà loro alcuna prospettiva di certezza per l'avvenire, considerato che molti di questi alluvionati sono coltivatori diretti o addetti alla pastorizia o braccianti senza terra, desiderosi di ritornare al loro abituale lavoro, da cui una immane tragedia li ha distolti violentemente senza alcuna speranza di ritorno; considerato che esiste tra i comprensori dei comuni di Bianco, di Ferruzzano e Brancaleone una zona incolta, desertica, di natura seminativa e pascolativa, suscettibile in parte di trasformazione agraria, della superficie di circa 16 chilometri quadrati, posseduta in buona parte da grossi proprietari latifondisti; considerato che vi è in via di progettazione la bonifica del torrente La Verde sul cui intero corso sono riscattabili centinaia di ettari di terra; ritenuto che la legge di riforma agraria in atto, faculta il ministro ad estendere, se occorre, il comprensorio dell'ente riforma Sila — se non si ritenga opportuno, ed anche vantaggioso per lo Stato, estendere il comprensorio dell'ente riforma di Caulonia da Gioiosa fino al comune di Brancaleone, includendo quello di Bruzzano e Ferruzzano limitrofi, per poter dare agli alluvionati, in permuta delle terre espropriate o espropriande nel comprensorio di Africo Vecchio ai fini della sistemazione montana, quelle espropriate dall'ente riforma e quelle che verranno riscattate attraverso la bonifica del torrente La Verde, senza pregiudizio dei diritti quesiti dai coltivatori diretti o assegnatari del comune di Bianco ». (1073).

RISPOSTA. — « Già a conoscenza della particolare situazione in cui sono venuti a trovarsi gli abitanti del comune di Africo Vecchio a seguito della alluvione dell'autunno 1951, questo Ministero non ha mancato di interessare l'azienda di Stato per le foreste demaniali e l'opera per la valorizzazione della Sila, affinché esaminassero l'opportunità di adottare concreti provvedimenti al fine di alleviare le critiche condizioni degli alluvionati del predetto comune.

« Per quanto riguarda l'intervento dell'azienda forestale, tali provvedimenti avrebbero potuto consistere nell'acquisto da parte dell'azienda stessa, a mezzo di normali trattative, dei terreni distrutti o danneggiati dalle alluvioni, al fine di costituire un vasto complesso demaniale che potesse contribuire a migliorare, sia dal punto di vista idrogeologico che da quello economico, l'attuale precaria situazione delle popolazioni interessate.

« Purtroppo è emersa la impossibilità pratica di intervenire in tal senso, in quanto è risultato che la maggior parte dei terreni del comune di Africo Vecchio, che ricadono nel bacino del torrente La Verde è gravata da diritti di uso civico.

« Si fa, comunque, presente che nel territorio del comune di Africo Vecchio, il quale è stato dichiarato montano ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono in corso lavori di sistemazione a mezzo della Cassa per il Mez-

zogiorno e con cantieri di rimboschimento; ulteriori interventi, per altro, potranno essere disposti dall'aziende dello Stato delle foreste demaniali agli effetti dell'articolo 7 della stessa legge n. 991.

« Nessun intervento, poi, ha potuto svolgere l'Opera per la valorizzazione della Sila, in quanto il territorio del suddetto comune non ricade nel comprensorio dell'opera stessa.

« Né vi è la possibilità di far includere tra le terre di trasformazione fondiaria la zona segnalata, in quanto è venuta a scadere, fin dal 30 giugno 1951, la facoltà accordata al Governo di determinare i territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria ».

Il Ministro: SALOMONE.

MUSOTTO E FIORENTINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere urgentemente la grave crisi di deprezzamento della manna. Trattasi di prodotto agricolo che interessa un gruppo di comuni della provincia di Palermo, la cui popolazione, in ispecie la massa dei lavoratori agricoli, trae da tale prodotto prevalentemente le ragioni di esistenza ». (2048).

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura, al fine di ovviare all'attuale crisi della manna di frassino e della mannite, attribuita dalle categorie interessate alla recente comparsa sul mercato della mannite biologica, ricavata da succhi zuccherini, ebbe a disporre perché fosse intensificata l'attività di vigilanza e repressione delle frodi nel campo del commercio dei suddetti prodotti, per impedire che, nella vendita della mannite biologica, venissero usate denominazioni tali da indurre l'acquirente in errore sulla qualità intrinseca del prodotto, in violazione alle disposizioni di cui al regio decreto-legge 8 marzo 1947, n. 529.

« Dalle indagini esperite, in occasione di tali controlli, è emerso che il quantitativo di mannite biologica fabbricata e messa in commercio non è rilevante e non può essere la causa determinante della crisi in atto che colpisce i produttori siciliani di manna; la ragione di tale crisi è risultata, viceversa, dovuta principalmente all'alto prezzo di vendita della mannite ed alla mancanza di un'adeguata propaganda per l'incremento del suo consumo.

« Il Ministero dell'agricoltura ha in animo di indire una riunione tra le categorie interessate ed i competenti organi della regione siciliana allo scopo di coordinare l'attività delle categorie stesse indirizzandole ad una maggiore diffusione ed un migliore collocamento del loro prodotto.

« Per agevolare lo smercio della mannite, il Ministero insisterà inoltre, presso l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica affinché autorizzi la libera vendita della mannite anche nelle drogherie, oltre che nelle farmacie, come si pratica tuttora ».

Il Ministro: SALOMONE.

NATALI, SEMERARO GABRIELE, DI MEO E MERENDA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere:

1°) se è a conoscenza che nel caseggiato in via degli Scialoja, n. 18 che, per il suo carattere cooperativo è, tra l'altro, soggetto alla particolare disciplina prevista dalla legge sull'edilizia popolare sovvenzionata, è stato di recente impiantato un ambulatorio di marconiterapia per poliomielitici;

2°) se, tenuto conto che nel caseggiato in questione abitano bambini e adolescenti e in considerazione delle scarse conoscenze che si hanno sulla poliomielite, ritiene che ciò sia compatibile con i più elementari principî di profilassi;

3°) quali provvedimenti intende adottare per eliminare un grave pericolo di contagio per sfuggire al quale le famiglie interessate hanno presentato ricorso ». (2911).

RISPOSTA. — « In base alle informazioni assunte risulta che nello stabile indicato dagli onorevoli interroganti, ha recentemente trasferito il proprio domicilio un medico esercente. Com'è noto i professionisti liberi esercenti possono avere presso il loro domicilio il proprio gabinetto medico senza alcuna preventiva autorizzazione.

«D'altra parte si ritiene che non possa costituire pericolo per la diffusione della poliomielite l'accesso al predetto studio di soggetti affetti ormai da « postumi » di poliomielite per essere sottoposti ambulatoriamente alla marconiterapia.

« Si aggiunge che in base alle attuali conoscenze sui caratteri epidemiologici della polioimelite gli stessi centri e reparti di recupero sono autorizzati a svolgere la loro attività, che per ovvi motivi comprende il ricovero dei colpiti fin dall'inizio della malattia, in centri abitati ed alcuni in note località di soggiorno e turismo, senza che ciò abbia mai menomamente influenzato la morbosità specifica nei centri urbani interessati o dato luogo ad inconvenienti igienico-sanitari ».

L'Alto Commissario: TESSITORI.

NATTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere, come misura urgente,, per soccorrere le popolazioni di alcuni comuni della provincia di Imperia che, nel recente nubifragio che ha colpito la Liguria, hanno visto distrutte o gravemente danneggiate le colture agricole (di olivi in particolare) che sono la loro unica e magra fonte di vita.

« L'interrogante richiama in particolare l'attenzione sulle distruzioni avvenute nei comuni di Pigna, Castelvecchio, Isolabona ». (1051).

RISPOSTA. — « In mancanza di apposite disposizioni legislative e, quindi, di fondi di bilancio che consentano la concessione di sussidi o contributi per le perdite causate ai prodotti agricoli da avversità atmosferiche, il Ministero dell'agricoltura non ha avuto alcuna possibilità di disporre particolari provvidenze in favore degli agricoltori della provincia di Imperia, le cui aziende nel mese di settembre dello scorso anno sono state danneggiate dal maltempo.

« Si fa, tuttavia, presente che in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi, almeno, del prodotto ordinario del fondo, il Ministero delle finanze può concedere una moderazione dell'imposta sui terreni, nonché di quella sui redditi agrari, in seguito a presentazione, da parte dei possessori danneggiato, di apposita domanda alla campetente intendenza di finanza.

« È da tenere presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici, come grandine, siccità borea e simili, vengono considerati, di regola, nella formazione delle tariffe di estimo e, perciò non possono dal luogo alla moderazione dell'imposta di cui all'articolo 47 del predetto testo unico, anche se si sia verificata la perdita totale del prodotto, in quanto, giusta l'articolo 112 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, nella formazione delle tariffe in parola gli infortuni atmosferici sono considerati infortuni ordinari in senso qualitativo, prescindendo cioè dalla maggiore o minore intensità dei loro effetti.

« Tuttavia, qualora i danni rivestano in qualche caso carattere duraturo ed abbiano, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno, eventualmente, ottenere la revisione dell'estimo catastale, in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del già citato testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

« Per quanto riguarda, poi, l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, gli affittuari potranno tenere conto dei danni subiti nel corrente anno in sede di dichiarazione dei redditi per il 1954.

« Ad ogni buon fine si comunica che, per il caso di cui trattasi, il Ministero delle finanze ha già interessato la intendenza di finanza di Imperia per l'esame dei provvedimenti che sarà consentito di adottare in favore degli agricoltori di quella provincia.

« Si segnala, infine, che il Ministero dell'interno ha messo a disposizione del prefetto della citata provincia la sovvenzione straordinaria di 1 milione per l'assistenza alle famiglie più danneggiate e in condizioni di maggiore bisogno ».

Il Ministro: SALOMONE.

PAJETTA GIULIANO, REALI E BOTTONELLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se siano a conoscenza della situazione precaria in cui si trovano le scuole di Rimini, per la carenza di aule scolastiche, carenza derivata dalle distruzioni di guerra, e per sapere se non intendono addivenire all'urgente stanziamento di almeno una notevole parte dei 305.891.105 milioni spettanti all'amministrazione comunale di Rimini (Forlì) quale risarcimento danni di guerra per le scuole medie ed elementari, per consentire alla medesima di intraprendere, com'è suo vivo desiderio, la costruzione dei necessari edifici scolastici ». (2552).

RISPOSTA. — « La situazione dell'edilizia scolastica nel comune di Rimini, in relazione alle distruzioni causate dalla guerra, è quella appresso indicata.

a) consistenza patrimoniale prebellica: fabbricati esistenti n. 35, aule, n. 278, ambienti per alloggi maestri o custodi n. 99, servizi n. 95, cubatura complessiva metri cubi 93.970;

b) consistenza attuale dopo le ricostruzioni e riparazioni: fabbricati n. 29, aule n. 187, ambienti per alloggi maestri e custodi n. 84, servizi n. 29, cubatura complessiva metri cubi 52.380, somma spesa per riparazione e ricostruzione compresi i lavori agli

edifici scolastici previsti nel programma 1953-1954 L. 145.096.000
per arredamenti scolastici » 18.228.000
Totale . . . L. 163.324.000

c) ricostruzione e restauri ancora da eseguire: edifici da ricostruire o riparare n. 6, aule n. 91, ambienti per alloggio maestri o custodi n. 15, servizi n. 6, cubatura complessiva metri cubi 41.590, importo spesa occorrente lire 229.743.000, importo spesa occorrente per lavori di finanziamento e di arredamento nei 29 edifici già riparati o ricostruiti lre 73.190.000.

« Per quanto riguarda invece la costruzione di edifici scolastici con i benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, si informa che il comune di Rimini ha presentato al Ministero dei lavori pubblici n. 10 domande per la esecuzione di edifici scolastici nelle frazioni e dell'edificio da adibire ad istituto tecnico commerciale e a liceo scientifico.

« Nei precedenti esercizi finanziari fu concesso il contributo di cui alla suddetta legge nella spesa di lire 7.500.000 per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Sant'Aquilina, e nellas pesa di lire 10.000.000 per li 1° lotto dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico di Rimini Marina.

« Non è stato ancora possibile accogliere le altre domande a causa dei limitati stanziamenti di fondi previsti nel bilancio per l'applicazione della citata legge.

« Tali domande sono però tenute presenti dal Ministero dei lavori pubblici per essere esaminate ai fini di un possibile accoglimento, compatibilmente con la disponibilità dei fondi, in occasione della compilazione dei programmi esecutivi delle opere da ammettere ai benefici di cui alla menzionata legge ».

Il Ministro della pubblica istruzione: SEGNI.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non intenda porre allo studio la proposta di costruzione di una diga-ponte che colleghi La Maddalena con Palau (Sassari), opera ritenuta necessaria per la ripresa economica e lo sviluppo di La Maddalena, richiesta dalla popolazione locale e dalla sua amministrazione comunale ed appoggiata dai voti espressi in merito dal consiglio provinciale di Sassari ». (1515).

RISPOSTA. — « La costruzione di una diga-ponte fra Palau e La Maddalena, che ha formato oggetto dei voti espressi dal consiglio provinciale di Sassari, è risultata inattuabile.

« Infatti sono stati studiati diversi tracciati ed esaminate varie soluzioni ma è stato accertato che, in ogni caso, la spesa da sostenere non sarebbe inferiore ai tre miliardi di lire, spesa che appare sproporzionata ai vantaggi che se ne potrebbero ritrarre facilitando il collegamento fra i due comuni su citati.

« Indipendentemente da ciò, poi, bisogna considerare che l'esistenza di tale diga comporterebbe grave intralcio alla navigazione costiera lungo il canale per la Sardegna e l'Arcipelago della Maddalena ed il danno che ne deriverebbe sarebbe superiore ai modesti vantaggi che potrebbero essere conseguiti con tale opera ».

Il Ministro. MERLIN.

POLANO E PIRASTU. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se sono a conoscenza dei gravi danni provocati dall'alluvione abbattutasi, nella primavera scorsa, nel paese del comune di Perfugas (Sassari) e per sapere se non intendano venire in aiuto ai contadini danneggiati con adeguati finanziamenti in natura che consentano la semina per l'annata agraria 1953-54, e ai disoccupati ed alla popolazione in generale con l'inizio dei lavori di riarginamento del fiume ». (1901).

RISPOSTA. — « Appena verificatasi l'alluvione della primavera scorsa in Sardegna, il provveditorato alle opere pubbliche è immediatamente intervenuto nelle varie località adottando i necessari interventi di pronto soccorso.

« In particolare i danni causati nel comune Perfugas sono stati limitati alla condotta foranea dell'acquedotto. Ai lavori di ripristino per un importo di lire 5 milioni è stato già dato corso con carattere d'urgenza, provvedendo anche alla ricostruzione di due passerelle per un ammontare di lire 15 milioni.

« Degli accertamenti eseguiti non è emersa la necessità di ulteriori interventi.

« Il Ministero dell'agricoltura e foreste, per conto del quale anche si risponde, ha fatto conoscere di non avere alcuna possibilità di disporre interventi in danaro o in natura a favore degli agricoltori del comune di Perfugas per i danni causati dall'alluvione, in mancanza di disposizioni legislative e, quindi, di fondi di bilancio che consentano la concessione di contributi o sussidi per le perdite causate ai prodotti agricoli da avversità atmosferiche ».

Il Ministro dei lavori pubblici: MERLIN.

POLANO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se sia a conoscenza che l'impiegato Garrone Giuseppe fu Francesco, già addetto al comitato di liquidazione pensioni di guerra, le cui disagiatissime condizioni di vta e le gravi condizioni di salute vennero segnalate con l'interrogazione n. 706, nel frattempo è deceduto lasciando la vedova ed un figlio assolutamente senza alcuna risorsa e senza casa, sicché le condizioni di questa famigha sono veramente tragiche; e quali provvedimenti intenda prendere per impedire che la vedova ed il figlio del defunto impiegato statale Garrone non abbiano a subire, per la fame e per gli stessi stenti, la sorte tragica del capo famiglia ». (3021).

RISPOSTA. — « Si comunica che, a favore degli eredi dell'impiegato Garrone Giuseppe deceduto il 27 settembre 1953, sono stati adottati i provvedimenti appresso indicati.

in data 27 ottobre 1953: provveduto per la concessione di un sussidio di lire 12.000 a favore della vedova Mechelli Luigia e del figlio Marco;

in data 31 ottobre 1953: liquidate lire 105.000 a favore della vedova sul fondo casuali di cui al decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76 ed alla legge 17 luglio 1951, n. 575;

in data 5 gennaio 1954: emesso mandato a favore della vedova per lire 32.535 a titolo di rateo di stipendio per il mese di settembre 1953;

in data 5 gennaio 1954. liquidato rateo di lire 14.427 riflettente la seconda rata della 13ª mensilità dovuta al Garrone;

in data 5 gennaio 1954: liquidato rateo di lire 6.025 per differenza assegni stipendio riguardanti il periodo dal 1 luglio 1952 al 27 settembre 1953.

« Inoltre avendo il signor Garrone Giuseppe, impiegato di ruolo speciale transitorio, prestato complessivamente, fino al giorno della sua morte, meno di 20 anni di servizio, spetta alla sua vedova in base alle vigenti disposizioni, in luogo della pensione, l'indennità *una tantum* pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio da lui goduto (lire 170.016 maggiorate del 20 per cento, dell'aumento in misura fissa di lire 66.000 e dell'assegno personale pensionabile di lire 14.520) quanti sono gli anni di servizio prestato — nella specie, tredici — e cioè lire 308.251.

« Per l'emissione del decreto di liquidazione di detta indennità, si attende che l'interessata — alla quale è stato già richiesto in via breve — produca, in aggiunta ai documenti di rito personalmente presentati, l'occorrente atto di notorietà da cui risulti che fra lei ed il marito non intervenne giudizio di separazione, nonché la situazione di famiglia al giorno di decesso dell'impiegato.

« Infine, circa l'assegnazione di un alloggio richiesta con la precedente interrogazione dell'onorevole interrogante, si informa che il Direttore generale della gestione I.N.A.-Casa, al quale fu rappresentata la penosa situazione del nominato in oggetto, con nota del 25 settembre 1953, n. 10865, ha comunicato di aver interessato la competente commissione per il più benevolo esame della istanza, a suo tempo, prodotta dal Garrone ».

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

POLANO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non intenda provvedere con tutta l'urgenza possibile perché venga pagata all'invalido di guerra Falchi Luigi fu Giovanni, residente in Mara (Sassari), posizione 156114 diretta nuova guerra, la liquidazione concessa con decreto ministeriale del 29 agosto 1953, n. 239749 ». (3022).

RISPOSTA. — « Al decreto ministeriale del 7 agosto 1953, n. 2397349, col quale la pensione di 2ª categoria, già goduta dalli'nvalido Falchi Luigi fu Giovanni venne elevata alla 1ª categoria, a decorrere dal 1° maggio 1952, è stata data esecuzione con ruolo di variazione n. 3049741, trasmesso all'ufficio provinciale del tesoro di Sassari, con elenco n. 41 del 2 novembre 1953.

« In data odierna si sollecita il predetto ufficio provinciale a provvedere, senza indugio, al pagamento delle spettanze dovute all'interessato ».

Il Sottosegretario di Stato: CASSIANI.

POLANO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non intenda sottoporre a revisione il limite di età prescritto dalle norme vigenti per l'ammissione dei carabinieri al corso allievi sottufficiali, attualmente fissato in 30 anni di età, equiparandolo a quello in vigore negli altri corpi: guardie di finanza e agenti di custodia ». (3024).

RISPOSTA. — « La diversità attualmente esistente, circa il limite massimo di età per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali, tra personale dell'Arma dei carabinieri ed appartenenti ai Corpi di polizia, appare giustificata dalla circostanza che l'arma dei carabinieri, parte integrante dell'esercito, assolve, in pace, delicati compiti di carattere prettamente militare, e partecipa direttamente, in guerra,

alle operazioni belliche. Ciò rende indispensabile che i sottufficiali del grado iniziale siano reclutati in età relativamente giovane e compatibile con le mansioni da assolvere.

« D'altra parte, occorre tener presente che i carabinieri, arruolandosi normalmente all'età di 18-20 anni, hanno da 10 a 13 anni di tempo per tentare la ammissione al corso allievi sottufficiali, senza alcuna limitazione per quanto concerne la possibilità di ripetere il concorso (per i finanzieri invece non più di quattro volte). Se in questo lungo periodo di anni essi non riescono a superare la prova è da ritenere con sufficiente fondatezza che manchino dei requisiti per aspirare alla nomina a vice brigadiere ».

Il Sottosegretario di Stato: MARTINO.

POLANO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non intenda eliminare la differenza esistente nel periodo di concessione della licenza di trasferimento per il personale ammogliato che è fissata attualmente in giorni 20 per i sottufficiali e giorni 10 per i militari di truppa; e se non ritenga che per motivi di equità tale licenza debba essere a tutti accordata in giorni 20 per sottufficiali e truppe; giacché trattandosi di esigenze familiari esse valgono in misura eguale per gli uni e per gli altri ». (3025).

RISPOSTA. — « Le vigenti disposizioni in materia di concessione delle licenze al personale militare, non prevedono la licenza di trasferimento per i militari di truppa né celibi, né ammogliati, non sussistendo per detto personale i motivi che giustificano la concessione di tale licenza.

« Trattasi, infatti, di militari che all'atto della chiamata in servizio lasciano la famiglia nella abituale residenza, non potendo con essa convivere, e per i quali, in caso di trasferimento, per altro molto raro, provvede alla nuova sistemazione l'autorità militare.

« La proposta formulata dall'onorevole interrogante non è pertanto suscettibile di accoglimento ».

Il Sottosegretario di Stato: MARTINO.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non intenda intervenire presso l'istituto nazionale della previdenza sociale affinché questa provveda alla completa liquidazione degli assegni familiari 1953 ai lavoratori agricoli delle tre province della Sardegna prima della fine del corrente anno, affinché questi lavoratori che vivono in condizioni di estremo disagio, abbiano la possibilità di disporre delle somme ad essi spettanti in occasione delle feste natalizie, dell'anno nuovo e dell'Epifania ». (3028).

RISPOSTA. — « Dagli elementi in possesso, si ha il pregio di riassumere la situazione relativa alla erogazione degli assegni familiari, per le province sarde sotto indicate:

1°) Cagliari: sono stati liquidati gli assegni familiari relativi ai primi tre trimestri dell'anno 1953 ad un totale d 13.000 lavoratori su 17.000 circa della provincia.

« Per 4.000 lavoratori non è ancora pervenuta alla locale sede dell'I.N.P.S. la documentazione relativa.

« Nel dicembre 1953 sono stati trasmessi alla sede predetta gli elenchi suppletivi concernenti il quarto trimestre e si provvederà alla liquidazione degli assegni entro il 28 febbraio 1954;

2°) Nuoro: per questa provincia è in uso il sistema della corresponsione in unica soluzione a fine di anno.

« Non si è potuto iniziare la liquidazione degli assegni, perché ancora non sono pervenuti alla sede dell'I.N.P.S. gli elenchi riepilogativi degli aventi diritto agli assegni stessi.

« L'istituto nazionale della previdenza sociale ha scritto agli organi preposti alla compilazione dei detti elenchi, sollecitandone l'invio ed ha interessato la propria sede di Nuoro perché provveda nel modo più celere, adottando qualsiasi misura, ivi compreso lo spostamento da altri reparti di parte del personale, ai fini della liquidazione degli assegni non appena perverranno gli elenchi in parola;

3°) Sassari: sono terminte le operazioni di pagamento relative ai primi tre trimestri per i lavoratori agricoli di 53 comuni sui 75 della provincia.

« Sono già in corso le operazioni relative al saldo per detti comuni e si sta procedendo alla liquidazione relativa all'intero anno per i lavoratori dei rimanenti comuni.

« La sede di Sassari dell'I.N.P.S. ha altresì fornito assicurazioni che le operazioni di liquidazione degli assegni verranno completate entro breve termine.

« Atteso il sistema che disciplina la corresponsione degli assegni familiari in agricoltura, non è stato possibile poterne effettuare la corresponsione entro il periodo Natale-Epifania; si assicura tuttavia che l'istituto della previdenza sociale porrà ogni sua cura per far luogo alla più sollecita erogazione ».

Il Ministro: GUI.

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se con riferimento alla risposta del ministro a precedente interrogazione n. 2518, risposta della quale il sottoscritto si dichiara insodisfatto — il ministro o l'ufficio del lavoro indipendentemente dal procedimento penale in corso a carico del collocatore Lasia Antonio del comune di Martis (Sassari), abbiano accertato, per via amministrativa, se siano fondati o meno gli addebiti mossi a detto collocatore nella lettera inviata dal sindaco del predetto comune al ministro in data 2 luglio 1953 secondo cui il Lasia, incluso nell'elenco degli operai assunti nel cantiere di lavoro n. 5262, nel giugno 1952 avrebbe percepito il salario corrisposto per 27 giornate lavorative, senza aver prestato la sua opera anche per un sol giorno, dichiarandosi a ciò autorizzato dall'ufficio provinciale del lavoro di Sassari.

« L'interrogante chiede di conoscere:

1°) se il fatto denunciato all'autorità giudiziaria sia realmente avvenuto;

2°) nell'affermativa, se vi sia stato in ciò l'autorizzazione al Lasia da parte dell'ufficio provinciale del lavoro;

3°) quali provvedimenti prenderebbe, il ministro se le predette circostanze dovessero essere confermate ». (3029).

RISPOSTA. — « Dagli elementi in possesso di questo Ministero, risulta che il collocatore comunale di Martis, signor Lasia Antonio, assunto nel cantiere n. 5263/2, venne incluso nel comune predetto nei fogli paga relativi al periodo dal 16 giugno al 16 luglio 1952.

« Il procedimento penale, nel quale è coinvolto anche il sindaco di Martis, è ancora in corso di formale istruzione, per cui l'autorità giudiziaria nulla può dire sulla fondatezza della denuncia e cioè se il signor Lasia abbia percepito dall'ente gestore del cantiere in parola il relativo compenso senza aver prestato la propria opera.

« Non risulta che il Lasia abbia avuto dal direttore dell'ufficio del lavoro di Sassari alcuna autorizzazione in merito a quanto sopra ».

Il Ministro. RUBINACCI.

POLANO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere a quale punto sia giunta la trattazione della pratica per domanda di pensione di guerra inoltrata dall'ex militare Spada Francesco di Giuseppe, classe 1924, posizione n. 1199893, Servizio dirette nuova guerra, a favore del quale era già stato compilato progetto concessivo, trasmesso al comitato di liquidazione fin dal 21 marzo 1953 con elenco n. 39914 e restituito nuovamente al servizio dirette nuova guerra il 30 aprile 1953 ». (3037).

RISPOSTA. — « Si comunica che, su richiesta del comitato di liquidazione, gli atti concernenti la pratica di pensione del signor Spada Francesco di Giuseppe, classe 1924, sono stati trasmessi alla commissione medica superiore per il parere sulla dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità riscontrata all'interessato in sede di visita collegiale.

« In data 11 gennaio 1954 la predetta commissione medica è stata sollecitata per l'urgente trattazione della pratica ».

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: CASSIANI.

PRETI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se, in relazione al fatto che la II giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas ha sospeso i finanziamenti per mancanza di fondi, non ritiene indispensabile ed urgente proporre un provvedimento legislativo, che autorizzi la Cassa depositi e prestiti a finanziare ulteriormente la II giunta predetta, in maniera da poter sodisfare le esigenze di migliaia di interessati che sperano in questa benemerita istituzione ». (2050).

RISPOSTA. — « Per iniziativa parlamentare, è stata già presentata una proposta di legge per mettere a disposizione dell'U.N.R.R.A.-Casas altri fondi con cui detto ente possa riprendere le operazioni di mutuo e di sconto delle annualità di contributo statale per la ricostruzione di immobili distrutti dalla guerra.

« Tale proposta di legge trovasi attualmente in corso di esame presso le competenti commissioni legislative della Camera dei deputati ».

Il Ministro: MERLIN.

PRETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se, tenendo conto del fatto che gli stipendi dei professori delle scuole medie sono modestissimi, non ritiene opportuno abolire la disposizione, la quale stabilisce che essi non possono dare più di un'ora di lezione al giorno, tanto più che la disposizione medesima in pratica non viene osservata da gran parte degli interessati col tacito consenso dei superiori ». (2166).

RISPOSTA. — « Gli stipendi dei professori di scuole e di istituti di istruzione media sono

dello stesso ammontare di quelli degli altri impiegati dello Stato di pari grado.

« D'altro canto il professore, per poter esplicare con efficacia la sua alta funzione educativa nella scuola, non può assumere lezioni private per un numero di ore settimanali maggiore di quello consentito dalle vigenti disposizioni (articolo 11, terzo comma regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e circolare in data 7 febbraio 1947, n. 671).

« Si assicura, infine, l'onorevole interrogante che il Ministero non ha mai consentito ai professori di ruolo e non di ruolo delle scuole dipendenti alcuna deroga alle norme surriferite ».

Il Ministro: SEGNI.

RAPELLI. — *Al Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere se per l'avvenuta riduzione delle ore lavorative alla Fiat Aeritalia, il Governo non ha la possibilità di anticipare la esecuzione delle commesse riguardanti la fabbricazione degli F 86 K.

« La difficile situazione delle maestranze, ridotte a fare le 24 ore settimanali in periodo invernale, potrebbe essere così migliorata, e si darebbe così attuazione alle promesse a suo tempo fatte ». (2641).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

« L'esecuzione delle commesse *off-shore* alla Fiat-Aeritalia non può essere anticipata in quanto essa dipende direttamente dall'invio dagli Stati Uniti d'America dei materiali necessari, per i quali è previsto un programma di consegne non alterabile, per motivi tecnici.

« Nei limiti del possibile, non si mancherà di sollecitare l'invio dei materiali ».

Il Sottosegretario di Stato per la difesa: BOSCO.

ROMUALDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se, in conformità a quanto fu o suo tempo disposto per gli impiegati di ruolo, avventizi ed ausiliari delle poste e telegrafi, non ritiene opportuno e giusto liquidare gli arretrati spettanti a circa 300 diurnisti epurati nel 1945, successivamente discriminati nel 1946, ma riassunti soltanto nel 1948, cioè dopo tre anni di duri sacrifici e di penosa indigenza ». (1842).

RISPOSTA. — « In proposito, si fa presente che il personale cui l'onorevole interrogante si riferisce nella suddetta interrogazione, già in servizio quale diurnista, aveva un rapporto d'impiego di carattere del tutto precario, che nettamente lo differenziava dal personale avventizio od ausiliario, il cui rapporto era disciplinato da contratto d'impiego più duraturo e consistente. Infatti, tale personale diurnista, giusta le precise norme che ne regolavano il trattamento, era retribuibile soltanto « a giornata di lavoro », e « licenziabile appena le esigenze del servizio non ne richiedessero l'ulteriore prestazione d'opera ».

È appunto in dipendenza di tale carattere di assoluta precarietà che i diurnisti in parola vennero lasciati fuori servizio e considerati poi cessati in conformità tra l'altro delle direttive e disposizioni allora intervenute per lo sfollamento del personale non di ruolo ai fini anche dell'assunzione obbligatoria dei reduci.

« Solo in epoca molto successiva l'amministrazione si indusse alla loro graduale riammissione sia per sopravvenute esigenze di servizio sia per venire incontro alle vive premure degli interessati, preferendo di avvalersi dell'opera di personale già qualificato, ma tale riammissione non poteva nè può dar loro titolo ad alcuna corresponsione di arretrati.

« E ciò in conformità anche di tutta la legislazione intervenuta in materia di riammissione dell'analogo personale statale non di ruolo, la quale legislazione, anche nei casi in cui il periodo di interruzione sia riconosciuto valido a determinati effetti, si basa costantemente sul principio che la retribuzione è corrisposta solo dal giorno della riammissione. Così il decreto-legge 30 dicembre 1945, n. 880, per la riammissione del personale non di ruolo a suo tempo allontanato dal servizio per comportamento contrario al fascismo o in applicazione delle legge razziali (il periodo di interruzione è computabile solo agli effetti della futura eventuale indennità di licenziamento); così pure il decreto-legge 15 novembre 1946, n. 375, per l personale già licenziato con provvedimento della Repubblica sociale italiana privo di efficacia giuridica, e successivamente riammesso (il periodo di interruzione non dà luogo ad alcuna retribuzione, ma è computabile ad ogni altro effetto); e così ancora la legge 28 dicembre 1950, n. 1079, secondo la quale il personale non di ruolo, cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1943 in dipendenza di eventi bellici o politici e successivamente riassunto, ha titolo, a tutti gli effetti, al riconoscimento del periodo di tempo intercorso tra la cessazione e la

riassunzione stessa, esclusa però la corresponsione delle competenze arretrate.

« Discende da quanto sopra che manca all'amministrazione la possibilità di assecondare la richiesta segnalato nella suddetta interrogazione ».

Il Ministro: PANETTI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quale sia stato il gettito della tassa di bollo (capitolo 48 dello stato di previsione dell'entrata per l'esericzio 1953-54) nel mese di guigno 1953 ». (1598).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che, come risulta dal conto consuntivo del tesoro, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta ufficiale* del 18 agosto 1953, n. 187, il gettito del tributo relativo a detto mese è così costituito:

competenza	L.	2.754.730.173
residui	»	5.697.824

Il Sottosegretario di Stato: VICENTINI.

ROSINI. — *Al Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere se il Governo intenda finalmente emanare il regolamento previsto dall'articolo 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212,(per rendere effettivo il diritto, stabilito da quella norma, del personale femminile dipendente dollo Stato di percepire le quote complementari di carovita per la prole minorenne nei casi in cui il coniuge sia disoccupato.

« L'interrogante inoltre gradirà sapere se il Governo intenda presentare al Parlamento un disegno di legge che attribuisca alle dipendenti dello Stato il diritto di percepire le quote complementari di carovita per il coniuge disoccupato; sanando così contradizione esistente tra l'articolo 145 del codice civile (secondo il quale la moglie deve contribuire al mantenimento del marito quando questi non disponga di mezzi sufficienti) e l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, (che subordina il diritto delle lavoratrici dello Stato alle quote complementari di carovita per il marito alla condizione che questi sia, per grave infermità, assolutamente e permanentemente inabile al lavoro) ». (2465).

« RISPOSTA. — « Al riguardo si fa presente che il regolamento previsto dall'articolo 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 è in corso di elaborazione e lo schema relativo si trova al consiglio di Stato per il prescritto parere dal 6 novembre 1953.

« Non appena il consiglio di Stato avrà fatto conoscere il suo avviso sarà dato subito corso all'emanazione del provvedimento di cui dianzi.

« Circa la seconda richiesta contenuta nell'interrogazione si precisa che, giusta il disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, al personale femminile coniugato spettano le quote complementari di carovita soltanto quando il marito sia dichiarato assente con sentenza passato in giudicato, ovvero sia permanente inabile al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e sprovvisto di risorse atte a provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

« Nessun trattamento economico particolare è previsto per il carico del marito disoccupato, né sembra opportuno discostarsi da tale criterio, soprattutto nella considerazione che il marito è il capo famiglia e che lo stato di disoccupazione ha carattere transitorio, mentre le norme dell'indennità di carovita hanno riguardo a condizioni di carattere continuativo.

« L'adozione di criteri diversi e più larghi, oltre a determinare un maggior onere finanziario, costringerebbe l'amministrazione ad effettuare frequenti e difficili accertamenti con conseguente aggravio di lavoro per gli uffici ».

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: VICENTINI.

RUBINO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non creda di esaminare la possibilità di rinnovare con la maggiore premura il contratto di concessione dei terreni alle cooperative agricole combattenti e reduci del salernitano e di confermare quanto stipulato con le cooperative stesse da parte del centro quodrupedi di Persano l'8 gennaio 1953, tenendo presente la necessità di allargare le concessioni di terra, che attualmente sono insufficienti al fabbisogno dei contadini, e migliorando radicalmente il contratto, portandone la durata ad almeno cinque anni, allargando le coltivazioni e fornendo acqua per l'irrigazione.

« È noto che i soci delle cooperative interessate conducono, da anni, terreni del centro di rifornimento quadrupedi di Persano e si trovano nelle peggiori condizioni contrattuali, contro ogni forma logica moderna e razionale di coltivazione, ciononostante, essi

con sforzi e sacrifici inumani sono riusciti a produrre in misura sorprendente; e sarebbe pertanto estremamente ingiusto, per asserite esigenze di carattere militare, togliere loro il pane ». (555).

RISPOSTA. — « Il Ministero della difesa, volendo conciliare al massimo possibile le esigenze militari con quelle agricole, ha da tempo disposto che anche per l'annata agricola 1953-54 fossero in linea di massima confermati i contratti di affitto cui si riferisce l'onorevole interrogante.

« Le cennate esigenze militari si concretano nelle accresciute necessità addestrative di tutti i reparti dislocati nell'Italia meridionale e, in particolare, della divisione « Avellino » e della scuola truppe corazzate, che hanno reso indispensabile la costituzione a Persano di un poligono permanente e l'utilizzazione di un tratto di terra di quel centro rifornimento quadrupedi.

« In tale situazione non è possibile dare assicurazioni per ulteriori rinnovi di contratti di cessione, tanto più che una definitiva destinazione dei terreni ad uso agricolo esulerebbe ovviamente dalla competenza di questo Ministero ».

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

RUBINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga necessario disporre per la prosecuzione dei lavori di consolidamento dell'abitato del comune di Pisciotta (Palermo) che, in base alla legge del luglio 1911, rientra fra i comuni franosi da consolidare a spese dello Stato ». (2785).

RISPOSTA. — « Il comune di Pisciotta è compreso tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

« Non è stato possibile, tuttavia, finanziare i richiesti lavori nel corrente esercizio finanziario, data la deficienza di fondi in relazione alla maggiore urgenza di altre opere del genere da eseguire nell'abitato della provincia di Salerno.

« L'opportunità di finanziare i suddetti lavori, che richiedono una spesa di lire 15 milioni, potrà essere esaminata nel prossimo esercizio, compatibilmente con le future disponibilità e subordinatamente alla ammissibilità dei lavori stessi ai benefici della legge citata ».

Il Ministro: MERLIN.

RUBINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno di riesaminare la posizione dei dipendenti dal disciolto ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, al fine di inquadrare nel personale dello Stato l'intero personale dell'U.N.S.E.A., mentre invece, dopo la legge 22 febbraio 1951, n. 64, furono immessi nei ruoli ordinari dello Stato soltanto 115 unità, attribuendo al rimanente la semplice qualifica di « giornaliero », con gravi conseguenze giuridiche ed economiche.

« Tale personale aveva assolto fino allo scioglimento dell'ente servizi particolarmente utili e non è giusto che una parte di essi non abbia il dovuto riconoscimento giuridico: trattasi di laureati, periti agrari, diplomati che hanno dimostrato zelo e capacità e che chiedono la immissione nei ruoli ordinari come i pochi fortunati colleghi già in ruolo ». (2787).

(Vedi risposta all'onorevole Colitto, numero 1067).

SALA E GRASSO NICOLOSI ANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere, se è a sua conoscenza la gravissima minaccia che incombe sulla biblioteca comunale del comune di Polizzi Generosa (Palermo) per l'imminente crollo dei locali dove è ubicata.

« La biblioteca di Polizzi Generosa è una delle più antiche e ricche biblioteche comunali della Sicilia, vanta preziosi incunaboli, molte opere rare, 30 mila volumi di notevole interesse.

« Gli interroganti chiedono altresì, se il Ministero della pubblica istruzione non intenda intervenire con un adeguato finanziamento per le riparazioni più urgenti alla sicurezza della suddetta biblioteca ». (2679).

RISPOSTA. — « Si premette che il Ministero della pubblica istruzione non ha modo di concorrere nelle spese necessarie per le riparazioni più urgenti alle biblioteche degli enti locali delle regioni in cui, come la Sicilia, è in vigore lo statuto regionale, in quanto tali biblioteche fanno capo all'ente regione.

« Ciò premesso, si comunica, comunque, che il soprintendente bibliografico di Palermo ha chiesto al sindaco di Polizzi Generosa di mettere a disposizione della biblioteca un locale, in attesa che il competente ufficio del genio civile provveda al ripristino degli ambienti danneggiati, ed ha già invitato due ditte a presentare un preventivo per scaffali

metallici da destinarsi alla biblioteca in questione. A questa ultima spesa farà fronte questo Ministero con i fondi a disposizione ».

Il Ministro: SEGNI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa al consolidamento dell'abitato del comune di Gambatesa (Campobasso), ove persiste grave la minaccia del crollo di case lesionate ». (2594).

RISPOSTA. — « L'istruttoria della pratica per l'inclusione dell'abitato di Gambatesa tra quelli da consolidare a cura ed a spesa dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, è tuttora in corso. Si è infatti in attesa della relazione geognostico dell'ufficio geologico che non è ancora pervenuta.

« Comunque, si assicura che, per il momento, nessuna imminente minaccia di crollo incombe su quell'abitato ».

Il Ministro: MERLIN.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Pe sapere se non intenda disporre la esecuzione dei lavori più rilevanti e radicali sulla strada « Aquilonia » che, ammessa tra le strade da classificarsi statali, ha subito recentemente lavori di depolverizzazione, i quali, però, non avevano previsto né l'allargamento di alcuna delle numerose curve a stretto raggio, né rettifiche di tracciato su sbancamenti necessari a migliorare la visibilità, né l'allargamento della stessa sede stradale; se, in particolare, non ritenga di doversi provvedere — quanto prima possibile, e comunque, non appena detta strada passera all'amministrazione dell'A.N.A.S. — ad eseguire i seguenti lavori, indispensabili alla sicurezza e alla celerità del traffico:

a) rettifica del tracciato all'altezza dei ponti n. 26 e 31;

b) apertura della curva che, sotto l'abitato del comune di Sessano, rappresenta un pericolo grave e permanente;

c) varianti ritenute comunque possibili dai tecnici e compatibili con la orografia della zona;

d) opere di completamento delle banchine laterali;

e) piantagione di alberi frangivento e consolidamento delle scarpate, specialmente lungo i rettilinei tra Pesche, Carpinone e Sessano.

« Tali opere si rendono assolutamente necessarie ed urgenti, stante la riconosciuta intensificazione dei traffici tra gli importanti centri di Isernia, Agnone e Vasto, vale a dire tra l'Abruzzo ed il Molise ». (2865).

RISPOSTA. — « La ex strada provinciale Aquilonia in provincia di Campobasso, recentemente classificata nella rete della strade statali come prolungamento della strada statale n. 85 « Venafrana », è stata sistemata dall'azienda nazionale autonoma delle strade statali in base alla nota convenzione stipulata il 16 giugno 1951, con la Cassa per il Mezzogiorno. Poiché la somma chilometrica assegnata per le sistemazioni previste nella detta convenzione era di lire 5 milioni in media, l'azienda predetta ha potuto provvedere con tale esigua somma solo all'allargamento ed al ricarico cilindrato della carreggiata, munendola di un doppio trattamento protettivo con leganti bituminosi.

« Restano per tanto da eseguire molte opere di completamento e di perfezionamento, come quelle indicate dall'onorevole interrogante, alle quali si provvederà appena sarà possibile ottenere, mediante leggi speciali, i fondi occorrenti ».

Il Ministro: MERLIN.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla pensione di guerra in favore dell'ex militare Amicone Agostino fu Nicola, da Poggio Sannita (Campobasso), per il quale il distretto militare competente, fin dal 17 marzo 1953, inviava alla direzione generale competente il relativo foglio matricolare, più volte richiesto, con nota n. 225/MT/2 ». (2940).

RISPOSTA. — « Dalla documentazione militare riguardante il signor Amicone Agostino fu Nicola, si è accertato che lo stesso risulta essere incorso nel reato di diserzione durante l'ultimo conflitto mondiale 1940-45.

« Per tanto, a norma dell'articolo 91 della della legge 10 agosto 1950, n. 648, gli atti relativi al predetto sono stati trasmessi alla apposita commissione per i casi di diserzione per il necessario parere di competenza ».

Il Sottosegretario di Stato: CASSIANI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non stia per disporre la visita per nuovi accertamenti sanitari dell'ex militare Malinconico Nicola di Antonio, classe 1920, mutilato di guerra, che, fin dal 21 luglio 1951, ha inoltrato istanza per accertamenti di aggravamento della sua mutilazione ». (2947).

RISPOSTA. — « Nei riguardi dell'ex militare Malinconico Nicola fu Antonio, classe 1920, (posizione n. 1.148.521) è stato predisposto schema di decreto con il quale gli viene liquidata una indennità una volta tanto. Tale provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione il 7 gennaio 1954, con elenco n. 47201 per l'esame di merito e per l'ulteriore corso.

« Ciò premesso, l'istanza dell'interessato, tendente ad ottenere una nuova visita per aggravamento d'infermità, sarà esaminata non appena il predetto comitato avrà approvato la concessione dell'indennità di cui sopra è cenno ».

Il Sottosegretario di Stato: CASSIANI.

SANTI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se, allo scopo di tranquillizzare la popolazione interessata, non ritenga opportuno confermare le assicurazioni date dall'allora ministro della difesa Cingolani (con lettera 31 dicembre 1947, n. 11216/11/17, diretta allo scomparso senatore Micheli), circa le intenzioni del Ministero della difesa di non ricostruire il deposito esplosivi già esistente nella frazione Borghetto del comune di Noceto (Parma) ». (2079).

RISPOSTA. — « Sulla questione in oggetto non è possibile fornire alcuna notizia trattandosi di materia soggetta a vincolo sul segreto militare.

« Comunque si assicura l'onorevole interrogante che qualora detto deposito venisse ricostruito, per la sua particolare ubicazione esso verrebbe a trovarsi in condizioni di sicurezza anche migliori di tanti altri depositi e per tanto nessuna apprensione potrebbe derivarne alla popolazione ».

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

SCARASCIA E SEMERARO GABRIELE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — « Per conoscere se rispondono al vero le notizie recentemente diffuse in tutti i mercati vinicoli ed accolte con notevole apprensione dai produttori agricoli circa la importazione di forti quantitativi di vino dalla Francia e dal Marrocco.

« Gli interroganti osservano in proposito che soltanto quest'anno, dopo numerose annate di depressione e di crisi, si è raggiunto un prezzo all'ingrosso quasi pari ai valori 1938 e che pertanto eventuali importazioni danneggerebbero i produttori, già duranmente provati, senza alcun sollievo per i consumatori ». (2939).

RISPOSTA. — « Le voci riguardanti pretese autorizzazioni d'importazioni di vini comuni sono del tutto prive di fondamento. Tali prodotti sono, infatti, esclusi dalla liberazione e i contingenti di accordo stabiliti con la Francia, la Spagna e il Portogallo riguardano solo i vini tipici in bottiglia e sono stati negoziati in contropartita di esportazione di vini italiani.

« Le domande d'importazione definitiva di vini comuni finora presentate al Ministero del commercio con l'estero sono state pertanto tutte respinte ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MEDICI.

SCIAUDONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere: per quali motivi nelle scuole tecniche — dove risultavano vacanti al gennaio 1952 almeno 67 cattedre — è stato assunto in ruolo un solo vincitore della categoria ad esaurimento ex combattente del concorso 1947, mentre ne dovevano essere assunti almeno quindici; quale senso abbia il telegramma del 17 ottobre 1953, dato in comunicazione alla stampa e col quale l'onorevole ministro della pubblica istruzione comunicava di aver provveduto ad una ulteriore assunzione, mentre in realtà nuove assunzioni non sono avvenute dal 1° ottobre ad oggi; se non intenda o come intenda riparare alla ingiustizia consumata ai danni dei suddetti ex combattenti e mantenere fede all'impegno di cui al citato telegramma (pubblicato da *Il giornale* di Napoli) ». (2119).

RISPOSTA. — « Le cattedre di cultura generale nelle scuole tecniche da conferire ai combattenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento disponibili al 1° gennaio 1952 erano 2 e non 67, e tutte e due sono state messe a concorso nel giugno 1953. Se a tale data fossero state disponibili un numero maggiore di cattedre, il concorso non sarebbe stato bandito per un numero così limitato.

« Molto probabilmente le notizie fornite all'onorevole interrogante sono state inesatte, essendosi, da chi ha fatto l'accertamento, computate fra le cattedre vacanti anche quella riservata al direttore e non essendosi detratte quelle conferite per passaggio alle cattedre di scuola di avviamento ».

Il Ministro: SEGNI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno e necessario proporre ed adottare un provve-

dimento che vieti tassativamente la raccolta indiscriminata dei funghi senza il preventivo consenso del proprietario del fondo, tenendo presente che nell'economia agricola dei territori di montagna il raccolto dei funghi costituisce una risorsa per i piccoli proprietari, che pagano le tasse e sopportano non indifferenti spese e si vedono defraudati di una risorsa e quasi sempre danneggiati dalle scorribande dei raccoglitori di funghi nelle loro colture arboree e prative, in aperto contrasto con il sano principio di proprietà e di libera disponibilità dei propri beni ». (1087).

RISPOSTA. — « L'iniziativa di provvedimenti legislativi nei sensi richiesti esula dai limiti della competenza di questo Ministero, in quanto investe il più ampio problema della tutela della proprietà privata, oggetto di disciplina della legge generale, sia civile che penale, le cui norme, allo stato attuale della legislatizione, eventualmente già potrebbero nei singoli casi ritenersi bastevoli per il raggiungimento dei fini indicati dell'onorevole interrogante ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: SALOMONE.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali misure siano state adottate o si intende adottare per garantire al viticoltore che acquista barbatelle innestate, in vendita su tutti i mercati agricoli, che queste corrispondano esattamente al tipo da lui richiesto e non si verifichi da parte dei vivaisti poco scrupolosi la vendita di barbatelle innestate di tipo diverso, traendo in inganno il viticoltore, il quale dovrà avvedersi dopo qualche anno di aver gettato inutilmente lavoro e danaro ». (2839).

RISPOSTA. — « Giova premettere che il commercio delle piante in genere, e delle viti in ispecie, è disciplinato dalle leggi 18 giugno 1931, n. 987 e 26 settembre 1920, n. 1363.

« Mentre la prima delle suddette leggi detta provvedimenti per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche ed ha, pertanto, carattere prevalentemente fitosanitario, la legge 26 novembre 1920, n. 1363, invece, disciplina il controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, prevedendo percise norme a salvaguardia dei viticoltori.

« La citata ultima legge, infatti, dispone che ogni vendita deve essere accompagnata da una dichiarazione del venditore, dalla quale dovrà risultare il numero delle talee e delle barbatelle vendute e la qualità dei vitigni a cui si riferiscono. In particolare, per le barbatelle innestate dovrà essere indicata anche la varietà della marza.

« Inoltre, l'acquirente ha facoltà di prelevare, in contraddittorio, al momento della consegna, un campione delle viti acquistate, da coltivarsi presso un istituto autorizzato al fine di stabilirne la varietà.

« Ciò stante, non si ritiene di dover adottare particolari provvedimenti per il caso segnalato dall'onorevole interrogante, in quanto il viticoltore ha modo di cautelarsi contro gli inganni da parte dei vivaisti poco scrupolosi avvalendosi delle disposizioni di legge sopraricordate ».

Il Ministro: SALOMONE.

SELVAGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministri dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se non ritengano di accogliere la richiesta dei viticoltori di Sgurgola (Frosinone), colpiti dalla fillossera, tendente a che vengano presi in loro favore i seguenti provvedimenti: esenzione da tasse; premio di incoraggiamento; possibilità di prelevamento da banche dei fondi necessari per i nuovi impianti e possibilità di restituzione dopo cinque anni dall'inizio della fruttificazione ». (2401).

RISPOSTA. — « I viticoltori del comune di Sgurgola, le cui colture hanno subìto danni a causa della fillossera, possono chiedere la revisione dell'estimo catastale, in diminuzione, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, ciò che comporta una riduzione, non solo delle imposte erariali sui terreni e sui redditi agrari, ma anche delle relative sovraimposte comunali e provinciali.

« Per quanto concerne la concessione di premi di incoraggiamento si fa presente che, in mancanza di apposite disposizioni legislative, e, quindi, di specifici stanziamenti in bilancio per interventi del genere, questo Ministero non ha possibilità di provvedere nel senso chiesto.

« Circa, poi, le nuove piantagioni che i viticoltori di cui trattasi intendano eseguire, si segnala che i viticoltori stessi possono beneficiare, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, di mutui triennali con il concorso statale del 2,50 per cento sugli interessi ovvero di mutui ventennali al tasso del 4,50 per cento con esenzione del pagamento degli

interessi e di ogni altro onere nel periodo di preammortamento (durata massima di due anni.

Inoltre, ai sensi dell'articolo unico del regio decreto 26 settembre 1935, n. 1823, gli interessati potranno ottenere la esenzione temporanea sul maggior reddito dei terreni di cinque anni per la vite bassa e di dieci per a vite alta ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: SALOMONE.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è a conoscenza di questo Ministero il continuo mancato rispetto delle leggi sulla previdenza sociale da parte dell'appaltatore edile ingegnere Vincenzo Tanzarella da Ostuni (Brindisi) e quali provvedimenti intenda adottare nei suoi confronti affinché un tale stato di cose possa cessare evitando alla laboriosa cittadina pugliese movimenti di protesta da parte dei lavoratori vittime di un tale fuori legge ». (2737).

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti disposti in merito a quanto rappresentato nella interrogazione, sono emerse le risultanze seguenti, che si ha il pregio di partecipare all'onorevole interrogante.

« Per le violazioni delle leggi sociali operate dalla ditta edile Tanzarella, l'ispettorato del lavoro di Lecce, nel periodo che va dal gennaio 1951 al dicembre 1953, ha ripetute volte richiamato energicamente la ditta medesima, elevando, altresì, a suo carico, numerosi verbali di contravvenzione.

« Il predetto organo di vigilanza, nel corso dei suoi accertamenti, ha inoltre avuto modo di riscontrare ulteriori violazioni, di norme contrattuali e, particolarmente, di quelle economiche relative alle condizioni salariali in favore della mano d'opera dipendente.

« Per tali inadempienze, l'ispettorato del lavoro, non potendo svolgere una azione diretta, trattandosi, come è noto, di materia che sfugge alla sua competenza e rientra invece in quella della magistratura ordinaria, ha tuttavia fornito ai lavoratori utili suggerimenti per la tutela dei propri diritti ed ha inoltre interessato l'ente di irrigazione Puglia e Lucania, attuale fornitrice di opere in appalto alla ditta Tanzarella, per il fermo dei mandati emessi in favore di quest'ultima, qualora non sia stata inserita nel capitolato di appalto la clausola del rispetto delle norme relative al contratto di lavoro di categoria ».

Il Ministro: GUI.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere, con riferimento alle recenti alluvioni che hanno danneggiato l'abitato del comune di Schiavonea di Corigliano Calabro (Cosenza) e messo in pericolo la vita di quei cittadini, se non creda di intervenire con urgenza per evitare l'ulteriore straripamento del fiume Leccalardo, mediante la costruzione di poportune opere di difesa e, particolarmente mercé la costruzione di un canale che eviti in seguito l'allagamento delle case che si è verificato ultimamente ». (2706).

RISPOSTA. — « Nessuna segnalazione è pervenuta a questo Ministero né ai dipendenti uffici periferici circa i danni che sarebbero stati arrecati dalle recenti alluvioni all'abitato della frazione di Schiavonea di Corigliano Calabro.

« D'altra parte il predetto abitato non è stato né può essere interessato, dala la sua ubicazione, da inondazioni del torrente Laccalàrdo.

« Probabilmente l'onorevole interrogante ha inteso riferirsi alla zona abitata di Corigliano Scalo, nella quale si sono effettivamente verificati allagamenti per deficienza di fossi di scolo e per effetto delle acque provenienti dalle colline.

« Con i fondi del pronto soccorso l'ufficio del genio civile ha però subito provveduto allo sgombero delle predette zone allagate ed al ripristino dei fossi di scolo ».

Il Ministro: MERLIN.

SENSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere — con riferimento all'ordine del giorno presentato in sede di discussione del bilancio della pubblica istruzione e con riferimento altresì alle autorevoli assicurazioni in quella sede avute — se non creda conseguentemente provvedere perché siano finanziati e sia dato corso ai lavori di scavo in Castiglione di Paludi (Cosenza) con i fondi di bilancio (capitolo 208 dello stato di previsione), che per altro vennero aumentati ». (2844).

RISPOSTA. — « Premesso che lo stanziamento sul capitolo 208 dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio in corso è del tutto insufficiente per far fronte alle innumerevoli spese all'uopo occorrenti, non è sempre possibile venire incontro — come si desiderebbe — alle richieste per la continuazione di scavi già iniziati, né di nuove campagne di scavo.

« Per quanto attiene in particolare alla campagna di scavo a Castiglione di Paludi, il Ministero, nell'anno decorso, mise a disposizione del soprintendente alle antichità di Reggio Calabria la somma — certo insufficiente — di lire 300 mila e successivamente appoggiò e ottenne la la concessione di un cantiere di lavoro dal Ministero del lavoro, perchè fosse impiegato nei lavori predetti.

« Anche nell'esercizio in corso, il Ministero si è adoperato perché lo scavo di Castiglione non fosse interrotto, sollecitando il rinnovo del cantiere dal Ministero del lavoro il quale però con nota del 6 novembre scorso ha fatto presente l'impossibilità, allo stato delle cose, di adottare un provvedimento favorevole per il prolungamento del cantiere, ma che, in ogni modo, ha interessato l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cosenza a tenere in evidenza la richiesta di cui sopra nella eventualità che vengano concesse a quel Ministero assegnazioni suppletive di fondi.

« Da parte sua questo Ministero ha già accantonato, come per l'anno passato, la somma di lire 300 mila che verrà accreditata al soprintendente alle antichità di Reggio Calabria, non appena il rinnovo del cantiere di lavoro renda possibile, come in precedenza, la continuazione degli scavi archeologici a Castiglione delle Paludi ».

Il Ministro: SEGNI.

SENSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « per conoscere se gli risultino le condizioni deprecabili nelle quali versa la scuola media — sia per l'edilizia che per la attrezzatura — in Calabria, e segnatamente nella città di Cosenza.

« Mancante assolutamente di aule, la scolaresca (circa duemila alunni) viene suddivisa e dispersa, e la scuola funziona in vari plessi, al mattino o nel pomeriggio negli stessi angusti ed inidonei locali, od in ambienti di fortuna, e ciò non soltanto col generale disagio, ma altresì ostacolando *ex necesse* il formarsi di una vera unità morale fra quanti lavorano e sono accolti nella stessa scuola, e se non creda opportuno, anche in riferimento alle autorevoli assicurazioni intervenute in sede di discussione del bilancio, intervenire decisamente affinché la scuola media abbia la sua sede e possa normalmente funzionare anche in Cosenza ». (2861).

« RISPOSTA. — « Poiché l'onorevole interrogante non ha precisato se intende riferirsi alla situazione della scuola media propriamente detta o a quella di tutte le scuole secondarie, si riportano qui di seguito, i dati relativi ai vari ordini di scuole che furono accertati per la provincia di Cosenza all'atto della rilevazione effettuata da questo Ministero, dati che è bene considerare unitamente a quelli concernenti le scuole elementari.

Provincia di Cosenza.

Scuole elementari:	
fabbisogno aule	3.053
aule da costruire	2.141
percentuale sul fabbisogno	70,1
Scuole secondarie:	
inferiori:	
fabbisogno aule	250
aule da costruire	75
percentuale sul fabbisogno	30
superiori:	
fabbisogno aule	199
aule da costruire	52
percentuale sul fabbisogno	26,1

« Tale situazione si ripete, per quanto riguarda la proporzione delle necessità, in tutto il territorio della regione, come appare dal seguente prospetto:

Regione della Calabria.

Scuole elementari:	
fabbisogno aule	7.655
aule da costruire	5.056
percentuale sul fabbisogno	66
Scuole secondarie:	
inferiori.	
fabbisogno aule	716
aule da costruire	220
percentuale sul fabbisogno	30,7
superiori:	
fabbisogno aule	691
aule da costruire	213
percentuale sul fabbisogno	30,8

« Dall'esame del primo prospetto sopra riportato, risulta chiaro che le condizioni di disagio in cui versano le scuole secondarie inferiori e superiori della provincia di Cosenza — condizioni ben note a questo Ministero — non possono essere paragonate a quelle di assoluta carenze delle scuole elementari. Ed anche per la città di Cosenza, alla quale l'onorevole interrogante fa espresso ri-

ferimento, non si può tener conto della gravissima situazione dell'edilizia delle scuole elementari di quel capoluogo.

« Nella città di Cosenza, mancano, infatti, alle scuole elementari 46 aule, su 106 di fabbisogno immediato; mentre alle 20 scuole elementari delle frazioni mancano ben 55 aule su 61 di fabbisogno.

« È evidente, per tanto, che, nell'affrontare gradualmente il problema dell'edilizia scolastica della Calabria e, in particolare, della provincia di Cosenza, l'attenzione delle autorità responsabili doveva essere rivolta in primo luogo a sanare la situazione edilizia della scuola elementare. Dall'inizio dell'applicazione della legge Tupini, fino all'esercizio 1952-53, sono stati infatti accolte n. 186 richieste di contributo da parte dei comuni della Calabria per una spesa prevista di oltre tre miliardi e seicento milioni di opere, in gran parte riguardanti l'istruzione elementare.

« Fra tali assegnazioni figura la provincia di Cosenza per n. 62 opere, con una spesa di lire 1.238.970.000. Il comune di Cosenza per un primo lotto di lavori per l'edificio delle scuole elementari, con una spesa di 60 milioni, è stato ammesso ai benefici della suddetta legge, nell'esercizio finanziario 1952-53.

« D'altra parte non si ha notizia che sia pervenuta alcuna richiesta per l'assegnazione di un contributo per l'edilizia delle scuole secondarie del comune di Cosenza.

« In conclusione, si è in grado di assicurare che — tenuto conto che ogni definitiva determinazione spetta in materia la Ministero dei lavori pubblici — questo Ministero non ha mancato e non mancherà di seguire con la massima attenzione le condizioni delle scuole secondarie della Calabria, con particolare riguardo a quelle delle scuole medie e, in ispecie, della città di Cosenza. Ma — come già si è avuto occasione di affermare in precedenti interrogazioni — il problema dell'edilizia scolastica di questa zona, come quello di altre zone del Mezzogiorno, sia per le limitate disponibilità dei fondi attualmente stanziati, sia per l'impossibilità da parte degli enti locali di assumersi gli oneri derivanti dai mutui, non potrà essere risolto attraverso le provvidenze in vigore, neppure per la scuola elementare.

« Solo attraverso le speciali provvidenze che sono attualmente allo studio si potrà sperare di far fronte alle gravissime necessità del settore elementare; e, una volta avviato alla definitiva soluzione, tale problema, si dovrà certamente considerare, da parte delle autorità e degli enti responsabili, quanto resta da fare nel settore della scuola media ».

Il Ministro: SEGNI.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere — con riferimento ai gravi danni che le alluvioni recenti hanno arrecato alla chiesa Santa Maria ad Nives nel comune di Castroregio (Cosenza), tali da averne compromessa la stabilità — se non creda disporre urgenti interventi per gli indalazionabili lavori di restauro e consolidamento.

« Il competente ufficio del genio civile ha accertato quanto sopra, ma non ha ancora provveduto ». (2922).

RISPOSTA. — « In seguito all'accertamento dei danni causati dall'alluvione dell'ottobre scorso alla chiesa parrocchiale di Santa Maria ad Nives nel comune di Castroregio (Cosenza) si è resa necessaria la chiusura al culto del sacro edificio.

« Alla riparazione dei relativi danni, non ricorrendo gli estremi per un intervento di pronto soccorso si provvederà con i fondi stanziati con la legge 27 dicembre 1953, n. 938, che detta provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria ».

Il Ministro MERLIN.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere — con riferimento ai gravi danni che le alluvioni recenti hanno arrecato alla chiesa parrocchiale San Clemente in Paludi (Cosenza), tali da averne compromesso la stabilità — se non creda di disporre urgenti interventi per gli indalazionabili lavori di restauro e consolidamento.

« Il competente ufficio del genio civile ha accertato quanto sopra, ma non ha ancora provveduto ». (2928).

RISPOSTA. — « In seguito ai danni causati dall'alluvione alla torre campanaria della della chiesa parrocchiale di San Clemente del comune di Paludi, già in precarie condizioni per vetustà, cattiva costruzione e mancanza di manutenzione, l'Ufficio del genio civile di Cosenza ha provveduto, con interventi di pronto soccorso, alla demolizione delle strutture che minacciavano di crollare costituendo un serio pericolo per la pubblica incolumità.

« Al ripristino della torre campanaria ed al restauro del sacro edificio si provvederà con i fondi stanziati con la legge 27 dicembre 1953, n. 936, a favore delle zone colpte dalle recenti alluvioni in Calabria ».

Il Ministro: MERLIN.

SILVESTRI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non intenda adottare seri provvedimenti per far sì che il patrimonio boschivo del comune di Vico nel Lazio (Frosinone) sia tutelato contro le vendite effettuate da quella amministrazione de i danni provocati da tagli eseguiti senza alcun accorgimento.

« Tali provvedimenti si appalesano indilazionabili ove si consideri che contrade ieri ricche di colture, oggi sono devastate e spoglie per le erosioni ed i turbamenti provocati dalle acque libere dalle naturali difese ». (1132).

RISPOSTA. — « Dalle indagini esperite da questo Ministero è risultato che le utilizzazioni boschive da parte dell'amministrazione comune di Vico nel Lazio (Frosinone) sono state sempre approvate dalla prefettura di Frosinone su progetti di taglio regolarmente approntati a cura del Corpo forestale dello Stato, mentre ogni eventuale infrazione da parte degli acquirenti è stata sempre prontamente fermata e perseguita a norma di legge.

« È, per altro, da far considerare che i danni arrecati al patrimonio forestale del comune di cui trattasi sono da attribuire in massima parte alle operazioni belliche che hanno avuto luogo nel cassinate, nonché al pascolo disordinato ed ai tagli furtivi, avvenuti nell'immediato dopoguerra.

« Al fine di porre riparo alle distruzioni verificatesi e di rimettere i boschi in efficienza è stato necessario fare eseguire, sotto il controllo del Corpo forestale dello Stato, tagli di una certa importanza che sono stati effettuati in conformità delle norme tecniche ».

Il Ministro: SALOMONE.

SPADAZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se abbia notizia dello stato di disagio in cui è venuto a trovarsi il personale impiegato per le operazioni elettorali in alcune province d'Italia, che attende ancora il pagamento degli emolumenti per le operazioni suddette ». (3019).

RISPOSTA. — « Al riguardo si fa presente che gli onorari giornalieri ai componenti dei seggi elettorali per le elezioni politiche del giugno 1953 sono stati pagati in base alle misure indicate negli articoli 24, 25 e 26 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26. Tuttavia, poiché tali compensi risultavano inferiori a quelli concessi in occasione delle ultime elezione amministrative (liquidati ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203) fu, a suo tempo, predisposto da parte del Ministero dell'interno un apposito disegno di legge per l'adeguamento delle competenze in parola.

« Questo Ministero, da parte sua, provvide al finanziamento del maggior onere di lire 710 milioni derivante dalla predetta proposta di legge con una corrisponde aliquota delle maggiori entrate reperite con il provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1952-53.

« Senonché, per l'intervenuto scioglimento delle Assemblee legislative il disegno di legge in questione non ha potuto essere presentato all'esame del Parlamento e, per tanto, si dovette stralciare tale somma dal cennato provvedimento legislativo di variazioni al bilancio.

« Tale onere è ora compreso nell'elenco di quelli ancora da finanziare, ma al momento attuale non si è in grado di indicare i necessari mezzi di copertura ».

Il Sottosegretario di Stato: ARCAINI.

SPADOLA. *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente, in relazione ai reiterati voti espressi dal comune, dall'amministrazione provinciale e da numerosi padri di famiglia, provvedere alla statizzazione dell'istituto tecnico commerciale Fabio Besto di Ragusa.

« L'interrogante inoltre, tenuto conto delle necessità di un rilevante numero di studenti, chiede l'istituzione di un liceo scientifico in Ragusa, mancando in tutta la provincia un istituto statale del genere e del quale si ravvisa sempre più la necessità ». (2672).

RISPOSTA. — « La richiesta relativa alla istituzione di un istituto tecnico commerciale in Ragusa, in sostituzione dell'istituto legalmente riconosciuto Fabio Besta, non è stata presa in esame dacché è pervenuta, unitamente ai documenti, in ritardo; fra l'altro, dalla documentazione, è risultato che l'amministrazione provinciale non sarebbe stata in grado di gravarsi degli oneri di legge prima dell'anno scolastico 1954-55.

« La pratica perciò potrà essere riesaminata solo nel piano delle istituzioni che sarà concretato al termine di quest'anno scolastico, sempre che, naturalmente, la domanda sia rinnovata e fatta pervenire al Ministero entro i termini di legge.

« Per quanto riguarda la seconda parte della interrogazione, si comunica che nessuna domanda è pervenuta al Ministero per la istituzione di un liceo scientifico statale nel comune di Ragusa.

« Ove l'amministrazione provinciale interessata desideri ottenere detta istituzione, dovrà inoltrare a questo Ministero, pel tramite del provveditore agli studi, una regolare istanza al riguardo corredata degli atti di cui agli articoli 86 e seguenti del regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, entro i termini di cui al regio decreto 14 marzo 1938, n. 829.

« Tra gli atti in parola ha particolare importanza la deliberazione dell'amministrazione provinciale per l'assunzione degli oneri di legge inerenti al mantenimento dell'istituto, deliberazione che, per essere valida, deve essere corredata non soltanto dell'approvazione della giunta provinciale amministrativa, ma anche della ratifica da parte della commissione centrale per la finanza locale.

« Anche qui però si deve far presente che la possibilità di accoglimento della richiesta è subordinata alla entità dei fondi che il Ministero del tesoro concederà per far luogo alla creazione di nuove scuole per l'anno scolastico 1954-55 ».

Il Ministro: SEGNI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga giusto che, nella compilazione dell'ordinanza sugli incarichi e le supplenze del prossimo anno scolastico, debba essere sanata la disparità esistente fra insegnanti maschi, che dopo la laurea hanno dovuto prestare servizio militare, ed insegnanti femmine che, non avendo tale obbligo, sopravanzano ingiustamente, per gli anni di servizio, i primi, ai quali non è riconosciuto come servizio scolastico il servizio militare prestato dopo la laurea ». (2331).

RISPOSTA. — « La questione prospettata dall'onorevole interrogante non riguarda soltanto il personale insegnante ma, in generale, tutti i lavoratori.

« In proposito questo Ministero non ha la possibilità di adottare alcuna determinazione, tenuto presente che, allo stato attuale, non esiste una speciale valutazione del servizio militare di leva e di prima nomina prestato dai dipendenti civili non di ruolo delle pubbliche amministrazioni. Trattasi invero di di una prestazione obbligatoria cui è tenuto ogni cittadino valido, senza che essa faccia nascere in chi vi è soggetto alcuna particolare facilitazione ».

Il Ministro: SEGNI.

SPONZIELLO — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga giusto ed equo escludere dagli aumenti del 10 per cento nelle tariffe ferroviarie i trasporti dei vini, almeno sui percorsi eccedenti gli 800 chilometri, trattandosi di prodotti che rappresentano la unica o la basilare ricchezza di alcune province, il cui già instabile equilibrio economico non consente di sopportare ulteriori gravami ». (2986).

RISPOSTA. — « Nella recente revisione delle tariffe per il trasporto delle merci l'aumento è stato limitato ad una percentuale che incide lievemente sui prezzi delle merci stesse, specialmente di quelle, come il vino, che godono di un trattamento di tariffa che è uno dei più favorevoli fra quelli praticati in quest'ultimi anni dalla amministrazione.

« Infatti il trasporto del prodotto in questione gode di una serie di cospicue facilitazioni, specialmente sulle lunghe percorrenze.

« Basta considerare che per le spedizioni vincolate al peso minimo di 15 tonnellate è prevista l'assegnazione della classe 78 per le percorrenze di almeno mille chilometri, classe che è una delle più basse del sistema tariffario.

« Le tasse di porto scaturenti dai prezzi di cui è cenno, sono notevolmente inferiori ai corrispondenti costi del servizio, talché risulta sempre consistente il beneficio che viene ritratto sia dalla produzione che dal consumo.

« È da aggiungere, poi, che la maggior parte degli utenti che affidano alla ferrovia il trasporto del vino, ricevono una ulteriore agevolazione dei prezzi concessionali, i quali vengono stabiliti in base ad accordi intercedenti fra gli interessati e l'amministrazione.

« È infine da considerare che per i trasporti percorrenti una distanza superiore a chilometri mille, le basi di tariffa per le percorrenze eccedenti tale limite sono state esonerate da ogni aumento ».

Il Ministro: MATTARELLA.

TROISI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga necessario ed opportuno emanare disposizioni interpretative sull'articolo 10 della legge 2 luglio 1952, n. 703, relativa alla finanza locale e più propriamente per la voce « libri ». Si stabilisce, in detto articolo, che « in ogni caso non pos-

sono essere oggetto di imposizione i seguenti generi: carta in bobine per stampa giornali, quaderni e carta per quaderni scolastici, pubblicazioni di carattere scolastico, educativo, scientifico, politico religioso, culturale ». Risulta che in alcuni comuni vengono assoggettati all'imposta di consumo anche i romanzi in genere, perché non rientrebbero nella voce « culturale ». Tale interpretazione non si ritiene conforme al pensiero del legislatore e, d'altra parte, arrecherebbe gravi danni alla attività editoriale, che compie lodevoli sforzi per mantenere i prezzi ad un livello accessibile, considerando l'alta funzione del libro nel progresso e nella civiltà ». (1486).

RISPOSTA. — « L'articolo 10 della legge 2 luglio 1952, n. 703, dichiara esenti da imposta di consumo alcuni generi, fra cui « la carta per quaderni scolastici, pubblicazioni di genere scolastico, educativo, scientifico, politico, religioso e culturale ».

« Tale esenzione si riferisce alla carta impiegata nelle pubblicazioni che abbiano le caratteristiche stabilite dal citato articolo 10 e non ai libri già stampati che non possono formare oggetto d'imposizione, all'atto di introduzione nei comuni, non essendo indicati fra i generi sottoposti ad imposizione.

« Per quanto riguarda i romanzi questo Ministero non è a conoscenza di alcun caso di applicazione dell'imposta di consumo È da ritenere per altro che quest'ultima sia dovuta quando si tratti di opere alle quali sia estraneo qualsiasi intento educativo o culturale: il che potrà essere stabilito solo caso per caso, in base ad una particolare valutazione delle singole opere da parte dell'organo competente all'applicazione delle imposte ».

Il Ministro: ZOLI.

TROISI. — *Al Ministro delle finanze* — « Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente emanare nuove norme esecutive della legge 2 luglio 1952, n. 703, concernente i provvedimenti in materia di finanza locale, intese ad alleviare le odierne gravi condizioni nelle quali si trovano i venditori ambulanti, costretti a subire l'imposta di consumo sulla propria mercanzia in ogni comune ove si recano nei giorni di mercato ». (2509).

RISPOSTA — « In merito a quanto prospettato dall'onorevole interrogante circa la necessità di emanare nuove norme esecutive della legge 2 luglio 1952, n. 703, si assicura che questo Ministero non mancherà di tenere nel debito conto — in sede di eventuale rielaborazione legislativa della materia di cui trattasi — i voti formulati dalle categorie economiche interessate »

Il Ministro ZOLI.

TROISI — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga necessario sospendere qualsiasi aumento delle tariffe sul trasporto del vino, almeno sui percorsi eccedenti gli 800 chilometri, non potendo questo prodotto sopportare ulteriori gravami ed anche per evitare una deviazione del traffico dalla rotaia verso la strada ». (2797).

(*Vedi risposta all'onorevole Sponziello, n. 2986*).

VERONESI. — *Al Ministro del tesoro* — « Per conoscere l'ammontare dei diritti casuali riscossi durante l'anno finanziario 1952-1953 e per conoscere la cifra corrisposta a titolo di diritti casuali nello stesso periodo al ragioniere generale dello Stato ed ai direttori generali del Ministero del tesoro ». (2456).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che l'ammontare dei diritti casuali affluiti al fondo amministrativo da questo Ministero durante l'anno finanziario 1952-53, in applicazione della legge 17 luglio 1951, n. 575, modificata con legge 14 febbraio 1953, n. 49, ascende a lire 2. 325.151.072. Alla ripartizione di detta somma, partecipano, come è noto, i personali comunque in servizio presso il Ministero del tesoro (ad eccezione del personale in servizio presso gli ispettorati generali della ragioneria generale dello Stato, Corte dei conti ed uffici dipendenti, per un complesso di 13.338 unità. Dal detto ammontare, per altro, devonsi detrarre i seguenti importi:

lire 351.962.219 per indennità di funzione ed assegni perequativi riversati al bilancio statale, trattandosi di indennità non comulabile con i diritti casuali;

lire 112.102.156 a titolo di ritenute erariali parimenti versate al bilancio dello Stato nei corrispondenti capitoli d'entrata per ricchezza mobile, imposta complementare ed addizionale;

lire 23.251.510 pari all'1 per cento della somma complessiva, prelevate per costituzione fondo sussidi immediati in caso di lutto.

« Per quanto riguarda poi la seconda parte dell'interrogazione suddetta, si fa presente che la cifra corrisponsta, nello stesso periodo, per diritti casuali, ai direttori generali del

Ministero del tesoro (grado IV), è quella risultante dal seguente prospetto:

Importi corrisposti bimestralmente durante l'anno finanziario 1952-53.

Luglio-agosto 1952	L.	79.289
settembre-ottobre 1952	»	79.289
Novembre-dicembre 1952 . . .	»	60.700
Gennaio-febbraio 1953	»	67.253
Marzo-aprile 1953	»	61.023
Maggio-giugno 1953	»	61.023

« L'ammontare dei diritti casuali riscossi poi nel periodo richiesta dal ragioniere generale dello Stato e dagli ispettori generali capi della ragionieria generale, che partecipano alla ripartizione del fondo dei diritti casuali amministrati dal Ministero delle finanze è il seguente:

Ragioniere generale dello Stato (dottore Balducci):

Luglio-agosto 1952	L.	96.427
settembre-ottobre 1952	»	104.533
novembre-dicembre 1952 . . .	»	98.600
gennaio-febbraio 1953	»	106.206
marzo-aprile 1953	»	100.616
maggio-giugno 1953	»	101.734

Ispettore generale capo (ragioniere Evaristo Malagoli):

Luglio-agosto 1952	L.	80.508
settembre-ottobre 1952	»	87.319
novembre-dicembre 1952 . . .	»	82.365
gennaio-febbraio 1953	»	88.717
marzo-aprile 1953	»	84.050
maggio-giugno 1953	»	84.980

Altri ispettori generali capi:

Luglio-agosto 1952	L.	48.310
settembre-ottobre 1952	»	55.102
novembre-dicembre 1952 . . .	»	50.143
gennaio-febbraio 1953	»	56.324
marzo-aprile 1953	»	51.655
maggio-giugno 1953	»	52.588

« Si chiarisce che il trattamento per diritti casuali del ragioniere generale dottore Balducci e dell'ispettore generale Malagoli è superiore a quello degli altri funzionari di grado IV, oltre che per il grado superiore relativamente al dottore Balducci, anche perché entrambi, in quanto magistrati della Corte dei conti, non hanno diritto all'indennità di funzione percepita dagli altri funzionari amministrativi ».

Il Sottosegretario di Stato: VICENTINI.

VERONESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quanti siano i dipendenti della sua amministrazione, pagati dal Ministero e distaccati o comandanti presso organizzazioni sindacali ». (2623).

RISPOSTA. — « I dipendenti di questo Ministero comandanti presso organizzazioni sindacali sono complessivamente dodici, dei quali tre appartenenti ai ruoli del personale degli istituti di istruzione tecnica, sette dell'istruzione classica, un professore di scuola media dei ruoli transitori e un insegnante delle scuole popolari ».

Il Ministro: SEGNI.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI